Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Venerdì, 28 giugno** — **Numero 152**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Domani, 29 giugno 1912, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge *n. 625 che approva una maggiore assegnazione di L. 25.000 al bilancio della marina per l'esercizio 1911-912, per far fronte alle spese incontrate nella partecipazione all'Esposizione di Torino del 1911* — Legge *numero 626 che approva maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913* — Legge *n. 627 che converte in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, riguardante provvedimenti per il credito fondiario nella Sardegna* — R. decreto *n. 556 col quale viene approvato l'annesso regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione* — R. decreto *n. 611 col quale viene fissata la cauzione da prestarsi dal funzionario delegato alla gestione dei fondi per la soprintendenza dei monumenti di Pisa* — R. decreto *n. 623 col quale la Società « Les chemins de fer électriques de Catane » è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie urbane in Catania* — R. decreto *n. 624 riflettente l'applicazione della tassa sul bestiame in provincia di Cremona* — Ministero della marina - R. Commissione delle prede: *Ordinanza pel giudizio relativo al sequestro di un veliero* — Ministero della guerra: *Disposizioni nel personale dipendente* — Ministero degli affari esteri: *Elenco degli italiani morti in Nizza nel mese di maggio 1912* — Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 22, dal 27 maggio al 2 giugno 1912* — Ministero d'agricoltura, industria e commercio: *Divieto d'esportazione* - Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

Parte non ufficiale.

Senato del Regno: *Seduta del 27 giugno 1912* — Diario estero — Diario della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Ultime notizie della guerra — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 625 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 25.000, in aggiunta alle spese effettive consolidate del Mi[illegible]stero della marina per l'esercizio finanziario 1911-[illegible] da erogarsi per spese incontrate in dipendenza d[illegible] partecipazione della R. marina all'Esposizione inte[illegible]zionale di Torino del 1911.

L'assegna[illegible]ne suddetta sarà, con decreto del Ministero del t[illegible]soro, inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1911-912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli stanziamenti straordinari stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630, è portato l'aumento di 15.000.000 di lire da inscriversi mediante decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.

Art. 2.

Alla somma complessiva di spese effettive consolidate risultanti dalle disposizioni in vigore e da quelle del precedente articolo, è aggiunta la maggiore assegnazione di 6.500.000 lire per l'aumento della forza del corpo R. equipaggi, per gli armamenti navali, per i combustibili ed i materiali di consumo e munizionamento, per i servizi semaforici, radiotelegrafici ed aeronautici, e per la manutenzione del naviglio.

Tale maggiore assegnazione sarà inscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913, nei capitoli già esistenti o in altri da istituirsi.

Per le spese indicate nel presente articolo potranno essere proposte, con gli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1913-914 in poi, maggiori assegnazioni nella parte ordinaria del bilancio in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate consentite dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello **Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, sull'emigrazione;

Sentiti i pareri della Corte dei conti in sede consultiva, e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri; di concerto coi ministri della grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, della guerra, e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Esso entrerà in vigore col 1° luglio 1912.

Sono abrogate quelle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, che sieno contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — FINOCCHIARO-APRILE — FACTA — TEDESCO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione.

TITOLO I.

Patrimonio del Fondo per l'emigrazione

—

Art. 1.

(Del patrimonio).

I beni del Fondo per l'emigrazione si distinguono in mobili ed immobili.

Art. 2.

(Beni immobili).

I beni immobili sono amministrati dal Commissariato a mezzo delle persone alle quali sono dati in consegna.

Essi sono descritti in registri di consistenza con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la specie;

b) i titoli di proprietà o di provenienza;

c) l'estensione;

d) il reddito annuale;

e) il valore approssimativo;

f) le servitù, i pesi e gli oneri di cui fossero gravati;

g) l'uso speciale cui sono adibiti.

Art. 3.

Le servitù attive ed i diritti considerati come immobili sono portati nei registri di consistenza con l'indicazione dei beni a cui si riferiscono.

Art. 4.

Un riepilogo dei registri di consistenza è trasmesso dal Commissariato alla Corte dei conti.

Art. 5.

(Variazioni della consistenza degli immobili).

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nel valore, nella consistenza o nel reddito dei beni immobili, debbono essere annotate nei registri di cui all'art. 2.

Un riepilogo di tali variazioni è annualmente trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 6.

(Vigilanza sull'uso degli immobili).

Il commissario generale vigila perchè gli immobili di proprietà del « Fondo per l'emigrazione » sieno esclusivamente adibiti all'uso cui sono destinati.

Quando in tali destinazioni rilevi eccessi od abusi, procura che si renda produttiva pel Fondo la parte degli immobili riconosciuta esuberante o non pertinente ai bisogni cui fu destinata.

Art. 7.

(Beni mobili).

I beni mobili di proprietà del Fondo per l'emigrazione si distinguono come segue:

a) mobili destinati al servizio del Commissariato e cioè: arredi degli uffici, libri, utensili, macchine, attrezzi e simili;

b) diritti ed azioni considerati come beni mobili.

Art. 8.

(Inventari).

Tutti i beni mobili di proprietà del Fondo per l'emigraziono, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo di inventari.

Art. 9.

(Agenti consegnatari).

Sono agenti consegnatari:

a) l'incaricato delle funzioni di economo-cassiere presso il Commissariato per i libri e le pubblicazioni, i valori, i mobili, utensili, macchine, attrezzi e simili assegnati al servizio del Commissariato medesimo;

b) gli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco per i valori, libri, mobili, utensili, macchine, attrezzi e simili, assegnati al servizio degli Ispettorati;

c) gli ispettori viaggianti e gli addetti consolari per l'emigrazione, per i valori, libri, mobili, utensili, macchine, attrezzi e simili, assegnati al servizio del loro ufficio;

d) ogni altra persona che per ragioni del servizio o dell'ufficio cui è preposta abbia in consegna valori o mobili, in genere, di proprietà del Fondo per l'emigrazione.

Art. 10.

(Responsabilità dei consegnatari).

I consegnatari sono personalmente responsabili dei valori e degli oggetti mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti da apposite istruzioni.

I consegnatari non sono responsabili dell'abusiva o colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso al personale degli uffici, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 11.

(Formazione degli inventari).

Nell'inventario dei beni mobili debbono indicarsi:

a) i locali in cui si trovano;

b) la denominazione o descrizione degli oggetti secondo la diversa loro natura e specie;

c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

e) il valore.

Art. 12.

Gli inventari debbono essere compilati in due esemplari, firmati dal consegnatario e vidimati dal capo ragioniere.

L'ufficio di ragioneria ed i consegnatari conservano rispettivamente uno dei detti esemplari.

I singoli inventari sono riassunti dall'ufficio di ragioneria e un riepilogo di essi è inviato alla Corte dei conti.

Ogni inventario dei beni mobili deve avere una ricapitolazione distinta per categorie e specie. Queste ricapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 13.

(Variazioni negli inventari).

Ogni consegnatario di beni mobili tiene in evidenza la situazione degli oggetti di cui risponde, secondo le qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario. A tal uopo esso tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario annotandovi a debito gli oggetti di nuova introduzione, ed a credito quelli estratti e tutte le variazioni e le trasformazioni, così per il numero, come per la qualità e specie e pel valore.

Per le variazioni e le trasformazioni suddette, la ragioneria del Commissariato rilascia ad ogni consegnatario, staccandole da apposito bollettario, bollette di carico o di scarico degli oggetti, munite di uno

scontrino sul quale il consegnatario deve segnare i numeri d'inventario dati ai singoli oggetti.

Questi scontrini debbono essere restituiti, muniti della firma del consegnatario, alla ragioneria del Commissariato, la quale pone, quelli di carico a corredo dei mandati di pagamento degli oggetti acquistati, e quelli di scarico, a corredo dei prospetti annuali di variazione di cui all'articolo seguente.

L'ufficio di ragioneria tiene i registri occorrenti per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario e, quando lo ritenga opportuno, riferisce al commissario generale che può dare le disposizioni per accertare se le scritture corrispondono all'esistenza degli oggetti.

Art. 14.

(Contabilità dei consegnatari).

Annualmente i consegnatari fanno pervenire all'ufficio di ragioneria un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni eseguite negli inventari con riferimento, per il carico, alle bollette relative, e coll'unione, per lo scarico, degli scontrini di cui nell'articolo precedente;

b) la situazione della consistenza dei mobili risultante in seguito alle variazioni.

Un riepilogo di tali variazioni è trasmesso annualmente dal Commissariato alla Corte dei conti.

Art. 15.

(Vendita dei beni mobili).

Gli oggetti mobili non possono esser dati in pagamento ai creditori dell'Amministrazione. Quelli divenuti inservibili sono alienati secondo le istruzioni del Commissariato al quale è trasmesso un estratto dell'atto di alienazione. Il ricavato della vendita è versato al Fondo per l'emigrazione.

TITOLO II.

Contratti e servizi in economia

—

CAPO I.

Norme generali.

Art. 16.

(Dei contratti).

A tutti i lavori, affitti, forniture, trasporti, noleggi, acquisti ed alienazioni, il Commissariato provvede a mezzo di contratti.

Art. 17.

(Obbligo dei pubblici incanti).

Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa pel Fondo per l'emigrazione debbono esser preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi enumerati negli articoli 18 e 19.

Art. 18.

(Contratti a licitazione od a trattativa privata).

Si possono stipulare contratti a licitazione o a trattativa privata:

1° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti, i noleggi e i lavori, quando un'evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;

3° per le provviste di cose che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono esser acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4° per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici speciali;

5° per prendere in affitto locali destinati ai servizi dell'emigrazione;

6° quando l'asta sia andata deserta o i limiti fissati per l'incanto non siano stati raggiunti.

Si possono pure stipulare contratti a licitazione o a trattativa privata, per le forniture occorrenti ai servizi dell'emigrazione da gestirsi ad economia.

Le cause di urgenza, di cui al n. 2, saranno dimostrate al Consiglio di Stato nei casi nei quali occorra il suo preventivo avviso, e saranno sempre indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 19.

Si possono pure stipulare contratti a licitazione o trattativa privata, concorrendovi però speciali circostanze:

1° quando si tratti di spesa che non superi le L. 20.000 anche se ripartita in un periodo non superiore ai nove anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite qui stabilito;

2° per la vendita di cose mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi L. 8000, fatta qui pure l'avvertenza del n. 1;

3° per dare in affitto fabbricati, ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L. 2000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per modo che tenuto conto della somma e del tempo si eccedano nel complesso i limiti qui determinati;

4° per dare in affitto locali ad uso di abitazione e loro dipendenze;

5° per fabbricazioni e forniture a titolo di esperimento;

6° per le forniture occorrenti al mantenimento di emigranti, quando sieno commesse a pubblici stabilimenti od opere pie.

Le speciali circostanze devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 20.

(Primo e secondo esperimento d'asta — Eccezioni).

Quando il primo esperimento d'asta sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati, deve procedersi ad un secondo esperimento alle stesse condizioni del primo.

Tuttavia, in circostanze speciali, si può prescindere dal secondo esperimento e procedere alla trattativa privata, purchè non sieno variate in danno dell'Amministrazione le condizioni ed il prezzo sui quali andò deserto l'incanto.

Le circostanze speciali devono esser indicate nel decreto d'approvazione del contratto.

Art. 21.

(Quando si prescinda dai pubblici incanti si deve adottare la licitazione privata; soltanto in casi determinati si può ricorrere alla trattativa privata).

Allorchè nei casi contemplati dagli articoli 18 e 19, si prescinda dalla forma dei pubblici incanti, si adotta il metodo della licitazione privata, salvo che sia impossibile promuovere il concorso di più offerte, o che speciali ragioni di convenienza non rendano preferibile il metodo della trattativa privata.

Art. 22.

(Contratti con Società cooperative di produzione e lavoro).

Ai contratti che interessano il Fondo per l'emigrazione sono applicabili le disposizioni vigenti sulla concessione di appalti alle Società cooperative di produzione e di lavoro costituite fra operai.

Art. 23.

(Parere del Consiglio di Stato).

Sono comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti e quelli da

stipularsi a trattative private quando il loro importo rispettivo superi i limiti oltre i quali quella condizione è prescritta dalla legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

L'importo degli appalti continuativi è determinato in base alla somma totale che risulta dal contratto.

Il Consiglio di Stato dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa; e a tal fine gli sono forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che esso richieda.

Il parere del Consiglio di Stato è sempre trasmesso alla Corte dei conti, a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui viene richiesta la registrazione.

I progetti devono esser corredati dei relativi capitoli di oneri o norme speciali di cui all'art. 30.

Art. 24.

(Parere dell'avvocatura erariale).

Deve esser udito il parere dell'avvocatura erariale sui progetti di transazione, qualunque sia l'ammontare e l'oggetto della controversia.

Dovrà sentirsi il parere del Consiglio di Stato, prima dell'approvazione degli atti di transazione, quando ciò che l'amministrazione promette, abbandona o paga, superi le 5000 lire e per lo stesso contratto che ha dato luogo alla controversia non siano intervenute altre transazioni per effetto delle quali si venga a superare il detto limite.

Art. 25.

(Mutamenti nei contratti sui progetti dei quali fu sentito il Consiglio di Stato).

Se nella esecuzione d'un contratto non preceduto dal parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 23, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi esser comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 26.

(Rescissione o variazione di contratti sui progetti dei quali fu sentito il Consiglio di Stato — Inapplicabilità di clausole penali).

Quando un contratto pel quale sia stato sentito il Consiglio di Stato, s'intenda rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio. Deve parimente esser udito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi in cui si tratti di riconoscere se siano, in tutto od in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico di fornitori od appaltatori, semprechè la somma che l'amministrazione abbandona superi le L. 500.

Art. 27.

(Esame del Ministero dei lavori pubblici).

Saranno sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici i progetti di contratti per l'esecuzione nel Regno di lavori ed opere, quando il loro importo previsto superi le L. 2000.

Negli altri casi tale esame sarà facoltativo.

Art. 28.

(Compilazione di progetti tecnici).

Per la compilazione dei progetti dei lavori e delle opere, il Commissario generale potrà valersi del genio civile o di altri tecnici.

Art. 29.

(Contratti all'estero).

I contratti all'estero, concorrendovi ragioni speciali, possono esser stipulati, secondo la convenienza dell'Amministrazione, nelle forme e giusta le consuetudini locali. Quando però per la loro natura o per il loro importare si sarebbe dovuto sentire il parere del Consiglio di Stato, saranno compresi nell'elenco annuale dei contratti che la Corte dei conti comunica al Parlamento.

CAPO II.

Dei capitolati di oneri e dei procedimenti per gli incanti e per le licitazioni e trattative private.

Art. 30.

(Capitolati d' oneri generali e speciali).

Le condizioni richieste per l'esecuzione di un determinato genere di lavoro, come quelle di appalto o contratto, e le forme da seguirsi per gli incanti o licitazioni, debbono esser determinate preventivamente in capitoli di oneri o in norme speciali. Quando si tratti di lavori oppure di appalti o contratti che possano ripetersi, si stabiliranno capitolati generali, oltre quelli speciali per ogni lavoro.

Nei capitolati di oneri o nelle norme speciali debbono esser determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che i concorrenti devono presentare per esser ammessi agli incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'Amministrazione potrà esercitare per escutere le cauzioni nel caso di inadempimento ai detti impegni, nonchè il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fidejussore o l'approbatore, dovranno eleggere il domicilio legale.

Art. 31.

(Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e trattative private).

Per quanto riguarda i procedimenti da seguirsi per gli incanti o per le licitazioni o trattative private, nonchè per gli oneri che debbono esser imposti ai contraenti col Commissariato, le cauzioni ed ogni altra norma contrattuale, si applicano per analogia le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e le altre norme vigenti in materia in quanto però non sia diversamente stabilito da questo regolamento.

CAPO III.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

Art. 32.

(Stipulazione dei contratti).

I contratti che interessano il Fondo per l'emigrazione si stipulano innanzi al commissario generale od a pubblici ufficiali a ciò delegati, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato. La delegazione può anche esser conferita, mediante decreto del ministro degli affari esteri, ad un funzionario amministrativo o di ragioneria del Commissariato, oppure, trattandosi di contratti da stipularsi in un porto d'imbarco di emigranti, all'ispettore locale.

Per i contratti fatti all'estero la rappresentanza del Commissariato può essere conferita ad un R. agente diplomatico o consolare, oppure ad un ispettore d'emigrazione.

Quando il commissario generale lo creda opportuno, o l'altra parte contraente ne faccia richiesta, i contratti possono essere stipulati nelle forme ordinarie, per mezzo di notaio.

Art. 33.

Nei contratti preceduti da pubblici incanti o da licitazione privata, la stipulazione può seguire dinanzi allo stesso funzionario che presiedette le gare, il quale accetta nell'interesse dell'amministrazione.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale alla contrattuale stipulazione.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale di asta.

Art. 34.

(Forme speciali di stipulazione pei contratti a trattativa privata).

I contratti a trattativa privata possono farsi:

1° per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione.

I contratti fatti nelle forme suindicate hanno pieno effetto legale; però ove il commissario generale lo reputi conveniente, si farà luogo alla conferma del contratto per atto pubblico nelle forme stabilite dall'art. 32.

Art. 35.

(Effetti di legge dei contratti).

I contratti stipulati dinanzi al commissario generale o agli ufficiali a ciò delegati, hanno forza di atto pubblico per tutti gli effetti di legge; vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale prescritta per gli atti pubblici.

Art. 36.

(Approvazione dei contratti).

I contratti stipulati nell'interesse del Fondo per l'emigrazione sono approvati con decreto del commissario generale sottoposto al visto del ministro degli affari esteri quando si tratti di spesa per la quale tale visto sia richiesto a termini dell'art. 102 del titolo V.

Ai detti contratti sono applicabili per analogia le norme stabilite nel regolamento di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le forme e l'efficacia dell'approvazione, la registrazione della Corte dei conti e la loro esecutorietà.

Art. 37.

(Esecuzione dei contratti già stipulati ma non ancora approvati)

Quando un'evidente urgenza lo renda necessario, può iniziarsi l'esecuzione di un contratto, già stipulato, nel tempo che si compiono le formalità indicate nell'articolo precedente, limitatamente però a un decimo dell'ammontare del contratto e non oltre la somma di L. 10.000.

In caso di mancata approvazione l'assuntore ha diritto al pagamento, in proporzione dei lavori eseguiti o delle provviste fatte nei limiti sopraindicati.

Art. 38.

(Vigilanza sulla esecuzione dei contratti. — Collaudo tecnico).

L'esecuzione dei contratti è soggetta a vigilanza e collaudo parziale e finale nei modi che saranno stabiliti di volta in volta dal commissario generale. La vigilanza nell'esecuzione dei contratti ed il collaudo possono essere delegati a funzionari dipendenti, ad ingegneri del genio civile o ad altri tecnici.

Quando si tratti di lavori, il cui importo complessivo non superi le L. 12.000 basterà la dichiarazione della regolare esecuzione del contratto da parte della persona che ha diretta o sorvegliata l'esecuzione dei lavori.

Nei decreti di nomina dei collaudatori saranno specificati i modi di liquidazione, parziali o finali, nonchè i documenti da produrre in appoggio alla medesima.

Saranno stabilite di volta in volta le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori secondo la diversa loro specie.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardi, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono rivolgersi al Commissariato per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Le persone preposte alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti non possono fare aggiunte nè altre variazioni ai contratti stipulati. Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, deve farsene prontamente la proposta al Commissariato con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate nei modi di regola.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Capo IV.

Servizi ad economia.

Art. 39.

Il commissario generale propone al ministro degli affari esteri la determinazione dei servizi che possono farsi ad economia, nonchè le norme per il loro funzionamento. Tale determinazione deve essere stabilita con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. Nei casi non determinati nei detti decreti, possono farsi ad economia gli acquisti ed i lavori il cui importo non superi le L. 200. Pel servizio della disinfezione nei porti ove non esista uno stabilimento speciale del Commissariato, e quando si verifichino casi straordinari, possono farsi ad economia anche le spese di importo maggiore; ma allorchè le spese stesse superino le L. 6000 è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di L. 6000, e il fatto provi che si oltrepassa questo limite, prima di provvedere al pagamento finale, gli atti devono comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

TITOLO III.

Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del conto consuntivo

Capo I.

Dell'anno finanziario.

Art. 40.

(Anno finanziario — Contabilità dell'esercizio finanziario).

Per la gestione del Fondo per l'emigrazione l'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

La gestione suddetta comprende, in ciascun anno finanziario, tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate con la legge del bilancio, o con leggi successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio del Fondo per l'emigrazione, in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

La contabilità dell'esercizio finanziario è quindi costituita:

a) dal conto del bilancio;

b) dal conto del patrimonio.

Art. 41.

(Materia del conto del bilancio).

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di atti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei conti, le quali sono imputate nei modi e nelle forme prescritte dal presente regolamento;

3° le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 42.

(Materia del conto del patrimonio).

Sono materia del conto del patrimonio:

il valore degli immobili, giusta i relativi stati di consistenza; quello dei mobili derrate, materiali; i valori di proprietà del Fondo per l'emigrazione, risultanti dagli inventari; i debiti e i crediti del medesimo, e infine, le variazioni alla consistenza degli oggetti, dei valori, debiti e crediti suddetti, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa.

Art. 43.

(Chiusura dell'esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario non può essere protratto oltre il 30 giugno.

Le operazioni tutte, sia per accertare entrate, sia per impegnare e ordinare spese, nonchè per effettuare riscossioni o eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col suddetto giorno.

Per conseguenza tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno, quantunque le registrazioni si effettuino nei giorni successivi.

CAPO II.

Del bilancio di previsione.

Art. 44.

(Presentazione al Parlamento del bilancio di previsione).

Il bilancio di previsione del Fondo per l'emigrazione è presentato al Parlamento dal ministro degli affari esteri nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità generale, per i bilanci dello Stato, previo esame da parte della Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 45.

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa).

Il bilancio di previsione del Fondo per l'emigrazione comprende, per la competenza dell'esercizio finanziario, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa.

Art. 46.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

Le entrate e le spese del bilancio sono raggruppate in titoli, secondo che sieno ordinarie o straordinarie; e in categorie, secondo che sieno effettive, che riguardino movimento di capitali, o che costituiscano partite di giro.

Tanto le entrate quanto le spese sono ripartite in capitoli aventi una distinta numerazione d'ordine continuativo.

Tutte le spese devono essere inscritte in bilancio per la somma necessaria nell'esercizio finanziario.

Art. 47.

(Entrate e spese ordinarie e straordinarie - fisse e variabili - obbligatorie e d'ordine).

Le entrate e le spese ordinarie sono quelle originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

Le spese ordinarie si distinguono in fisse e variabili. Sono spese fisse quelle derivanti da provvedimenti organici o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate; sono variabili tutte le altre. Le spese fisse debbono essere sempre tenute distinte da quelle variabili.

Tra le spese si comprendono quelle obbligatorie e d'ordine. Sono spese obbligatorie quelle indispensabili pel pagamento dei debiti del Fondo per l'emigrazione e per l'andamento di quei servizi del Fondo medesimo pei quali non è possibile limitare i relativi impegni nè dilazionare il pagamento. Sono d'ordine le spese stanziate in bilancio in conseguenza di somme inscritte in entrata.

Le spese obbligatorie e d'ordine debbono essere inscritte in bilancio in distinti capitoli ed un elenco di tali capitoli è allegato alla legge annuale del bilancio e deve essere approvato con un articolo della legge stessa.

Art. 48.

(Entrate e spese effettive — Movimento di capitali — Partite di giro).

Le entrate e le spese effettive sono quelle che rappresentano entrate e spese reali e importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Nella categoria del « Movimento di capitali », si inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi o passivi, estinzione o creazione di debiti o di crediti, rinvestimenti di capitali in acquisti o in costruzioni d'immobili capaci di dare una rendita.

Le partite di giro sono costituite dalle entrate e dalle spese che nel bilancio hanno carattere puramente figurativo.

Art. 49.

(Somme dovute in forza di leggi con speciale imputazione a determinate entrate).

Con decreti Reali può provvedersi alla iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme dovute in forza di leggi, che attribuiscano speciali imputazioni a determinate entrate, e delle altre maggiori somme che si dovessero erogare per legge in seguito al verificarsi di maggiori entrate rispetto a quelle previste.

Alla legge di approvazione del bilancio sarà allegata annualmente una tabella contenente la indicazione dei capitoli di spesa per i quali è concessa la facoltà di cui sopra.

Art. 50.

(Iscrizione in bilancio della entrate e delle spese).

Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimente le spese debbono figurare in bilancio per intero, senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 51.

(Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e per le spese impreviste).

Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni di bilancio, si inscriveranno, in due capitoli, una somma sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese impreviste.

I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine debbono farsi con decreti emessi dal ministro degli affari esteri, su proposta del commissario generale, registrati alla Corte dei conti.

I prelevamenti dal Fondo delle impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o ad un capitolo nuovo, possono operarsi soltanto nei periodi di tempo nei quali non siede il Parlamento, ed hanno luogo, su proposta del commissario generale, con decreti Reali promossi dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste debbono eseguirsi, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza: in caso che questa non possa riunirsi, le saranno comunicati gli atti relativi nella sua prima convocazione.

Art. 52.

(Capitoli per la inscrizione in bilancio di nuove entrate).

Per le nuove entrate che si verifichino, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, si istituiscono con decreti del ministro degli

affari esteri, su proposta del commissario generale, nuovi capitoli i quali dovranno poi essere compresi nel conto consuntivo.

Il decreto suddetto è registrato alla Corte dei conti.

Art. 53.

(Nuove e maggiori spese).

Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma indicata dagli articoli precedenti, debbono essere autorizzate con legge, nel modo stabilito dall'art. 49.

CAPO III.

Formazione del bilancio di previsione.

Art. 54.

(Com'è costituito il bilancio di previsione dell'entrata).

Lo stato di previsione dell'entrata è costituito:

1° da un prospetto riassuntivo per capitoli con la denominazione e con la somma proposta per ciascun capitolo, messa a confronto con quella dell'esercizio precedente, e con aggiunte le ragioni delle differenze;

2° dagli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

È accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Art. 55.

Lo stato di previsione delle entrate deve comprendere:

1° fra le entrate effettive ordinarie, e nella rubrica entrate diverse, un capitolo intitolato entrate eventuali diverse, per inscrivervi le entrate che non sono per loro natura applicabili ad altri capitoli, e che per la loro tenuità non meritano l'istituzione di un capitolo speciale;

2° nelle entrate ordinarie e straordinarie alla rubrica rimborsi e concorsi, speciali capitoli per inscrivervi le somme dovute dai corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso per spese sostenute dal Fondo per l'emigrazione;

3° nelle diverse categorie, speciali capitoli con la denominazione entrate eventuali per reintegrazioni e ricupero di fondi nel bilancio passivo, per imputarvi le somme restituite e versate al Fondo per l'emigrazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 56.

(Com'è costituito il bilancio di previsione della spesa).

Lo stato di previsione della spesa si compone:

1° di un prospetto riassuntivo per capitoli con la denominazione e con la somma proposta in ciascuno di essi, in confronto con la somma dell'esercizio precedente, e con aggiunte le ragioni delle differenze;

2° degli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

Tale stato è accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Art. 57.

(Spese casuali).

Nello stato di previsione della spesa è istituito nella parte della spesa ordinaria, un capitolo con la denominazione spese casuali.

Tale capitolo è esclusivamente destinato alle spese riferibili ai servizi dell'emigrazione, che non possono, nemmeno per analogia, essere comprese negli altri capitoli, non meritando la istituzione di capitoli speciali.

Art. 58.

(Riepilogo generale dell'entrata e della spesa).

Un riepilogo generale riunisce e pone a confronto i risultati degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, mantenendo la divisione di essi nelle parti prescritte dagli articoli precedenti, e dimostrando i risultati finali del bilancio di competenza dell'esercizio che emergono dalle previsioni.

Art. 59.

(Ripartizioni in articoli — Trasporto di fondi tra i vari articoli di uno stesso capitolo).

Approvato il bilancio possono ripartirsi in articoli le somme stanziate per ciascun capitolo.

Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, devono essere approvati, su proposta del commissario generale, con decreti Ministeriali, registrati alla Corte dei conti.

Su tali ripartizioni o trasporti sarà sentita preventivamente la Commissione parlamentare di vigilanza, e, ove questa non possa in tempo riunirsi, gli atti relativi le saranno comunicati alla sua prima convocazione.

Art. 60.

(Trasporto di fondi da uno ad altro capitolo).

Il trasporto dei fondi da uno ad altro capitolo del bilancio non può essere fatto che per legge.

CAPO IV.

Del conto consuntivo.

Art. 61.

(Com'è costituito il conto consuntivo).

Il conto consuntivo da presentarsi al Parlamento nei termini e nei modi indicati dal regolamento di contabilità generale, per quello dello Stato, previo esame della Commissione parlamentare di vigilanza, è diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo e comprende:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate, scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno impegnate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

f) la dimostrazione delle somme riscosse e pagate per ciascun capitolo del bilancio;

g) il conto totale dei residui attivi e passivi da riprendersi nell'esercizio seguente;

h) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno in conto della competenza e dei residui;

i) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che si comprendono fra i residui attivi o passivi da riprendersi nell'esercizio successivo;

l) la dimostrazione delle somme versate dai debitori del Fondo per l'emigrazione e non ancora riscosse dalla Cassa depositi e prestiti.

La seconda parte del conto comprende la situazione del patrimonio con le variazioni che hanno subite:

a) le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi in relazione ai capitoli del bilancio;

b) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito, il fondo di cassa e le passività tanto in rapporto al movimento dei capitoli inscritti in bilancio quanto per qualsiasi altra causa.

Art. 62.

(Allegati al conto consuntivo).

Il conto consuntivo deve avere a corredo:

1° la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, onde risulti che esse stanno a riprova l'una dell'altra;

2° il conto del movimento generale di cassa; con la dimostra-

zione dei punti di concordanza tra le risultanze del conto consuntivo e quelle del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti;

3° la dimostrazione delle operazioni di credito;

4° l'indicazione degli stabilimenti di proprietà del Fondo per l'emigrazione.

Art. 63.

(Prospetto delle prelevazioni dai fondi di riserva).

Al conto consuntivo deve inoltre unirsi un prospetto delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva, nel quale si indicano i capitoli cui vennero aggiunte le somme prelevate, e le cause dei prelevamenti con riferimento alle leggi o decreti che li approvarono.

Art. 64.

(Compilazione del conto consuntivo e sua presentazione al Parlamento).

Chiuso l'esercizio finanziario, il commissario generale fa compilare dalla ragioneria il conto consuntivo che, previo esame della Commissione parlamentare di vigilanza ed approvazione del ministro degli affari esteri, è da questo trasmesso, entro il successivo 30 settembre, alla Corte dei conti e presentato al Parlamento nelle forme e nei termini stabiliti per gli altri bilanci dello Stato.

Art. 65.

(Intangibilità del conto consuntivo).

Il conto consuntivo, chiuso ed approvato per legge, non può essere modificato in nessuna delle sue parti.

CAPO V.

Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi.

Art. 66.

(Residui attivi e passivi — Accertamento dei residui — Capitoli aggiunti).

Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate costituiscono i residui attivi e passivi dell'esercizio.

Essi sono crediti o debiti del Fondo per l'emigrazione accertati nel conto consuntivo dell'esercizio precedente e figurano tra le attività o passività patrimoniali del Fondo medesimo.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata al fondo della competenza, o viceversa.

Perciò i residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture, sono trasportati in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, ma in sedi separate dalla competenza del medesimo.

Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente, si istituirà un capitolo aggiunto.

Art. 67.

(Variazioni ai residui).

Le variazioni che per aumento di spesa occorresse di fare nei residui passivi dell'ultimo esercizio o dei precedenti saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio nel quale tali maggiori spese si accertano, chiedendone l'approvazione con apposito disegno di legge come per le eventuali eccedenze sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Art. 68.

(Eliminazione dei residui attivi).

I residui attivi possono essere eliminati con decreto del commissario generale quando sieno riconosciuti in tutto o in parte inesistenti per la seguita legale estinzione, o perchè erroneamente o indebitamente liquidati.

Quando l'importo di tali residui superi l'ammontare di L. 300) si seguiranno le norme di cui al primo capoverso dell'art. 96.

Art. 69.

(Divieto di inscrivere tra i residui somme che non abbiano figurato nella competenza di esercizi anteriori).

In nessun caso si possono inscrivere fra i residui somme in entrata o in spesa, che non sieno state comprese fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 70.

(Perenzione quinquennale dei residui).

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

I detti residui possono però riproporsi e, in questo caso debbono inscriversi come spesa nuova, in un capitolo speciale di competenza dell'esercizio in cui avviene la riproduzione.

Nelle scritture dell'amministrazione sarà tenuto conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.

Art. 71.

(Reintegri).

Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio in conto competenza, che durante l'esercizio siano restituite al Fondo per l'emigrazione, possono essere ristabilite in aumento al fondo stanziato pel capitolo medesimo.

Se nel corso dell'esercizio avvenga la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti, la reintegrazione si fa al corrispondente capitolo, in conto residui.

Le reintegrazioni si fanno per decreto del commissario generale, da registrarsi alla Corte dei conti e sono regolate con la legge di approvazione del conto consuntivo dell'anno in corso.

TITOLO IV.

Entrate del Fondo per l'emigrazione

Art. 72.

(Delle entrate).

Le entrate del Fondo per l'emigrazione sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che esso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti e di qualsivoglia altro titolo da cui derivino diritti a suo favore.

Art. 73.

(Accertamento e riscossione).

Le entrate provenienti dagli interessi, dal rimborso o dalla vendita di titoli fruttiferi e quelle derivanti dalla liquidazione degli interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, vengono accertate e riscosse per cura della Cassa stessa.

Dell'accertamento e della riscossione di tali entrate viene data comunicazione al Commissariato dell'emigrazione.

Art. 74.

Le entrate provenienti dall'affitto, dalla vendita di beni immobili o mobili o da qualsiasi altro fatto di natura patrimoniale, sono accertate dal Commissariato dell'emigrazione, il quale provvede perchè vengano integralmente versate nelle tesorerie.

Art. 75.

(Tassa sulle patenti di vettore).

La tassa di L. 1000 per la concessione della patente di vettore viene accertata per cura del Commissariato dell'emigrazione in base alla deliberazione di accoglimento della domanda e deve essere ver-

sata integralmente dal vettore stesso in tesoreria prima del rilascio della patente.

Il versamento della tassa è disposto dal commissario generale, o, per sua delegazione, dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e le dichiarazioni provvisorie relative al versamento stesso debbono essere esibite al Commissariato.

Art. 76.

(Tassa per l'imbarco degli emigranti).

La tassa stabilita dall'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, per l'imbarco degli emigranti è accertata dagli ispettori dell'emigrazione per gli emigranti imbarcati nei porti del Regno, ed a cura del Commissariato dell'emigrazione per gli emigranti nazionali imbarcati per speciali concessioni nei porti esteri, siano o no stati arruolati nel Regno, e ciò colle norme da indicarsi nelle concessioni stesse.

Per gli emigranti imbarcati nei porti del Regno l'accertamento viene fatto in base al prescritto elenco nominativo debitamente controllato dalla Commissione di partenza.

I commissari viaggianti e le Società riconosciute di patronato nei porti transoceanici di sbarco, avendo dubbio che sieno stati imbarcati emigranti non compresi nel detto elenco, o che componenti dell'equipaggio di bassa forza, sieno sbarcati in porti transoceanici fanno le opportune indagini per accertarsene.

Un esemplare dell'elenco nominativo delle persone imbarcate è consegnato al R. commissario viaggiante, il quale può, pel controllo di sua competenza, prendere visione dei documenti di bordo, nonchè valersi di quegli altri mezzi che crederà opportuni per rilevare le eventuali differenze. Del risultato delle indagini e delle constatazioni fatte e dai commissari e dalle Società di patronato sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissariato, il quale sulla base di esse fa l'accertamento suppletivo della tassa.

Art. 77.

(Ordinativi di incasso).

In base al verbale della Commissione di partenza, gli ispettori dei porti emettono gli ordinativi di incasso per le somme dovute dai vettori. Un estratto conforme delle conclusioni del verbale, firmato dai membri della Commissione, è dagli ispettori trasmesso al Commissariato coi biglietti d'imbarco ritirati.

Art. 78.

(Versamento della tassa di imbarco).

La tassa per l'imbarco degli emigranti deve essere versata in tesoreria entro otto giorni dalla partenza del piroscafo.

Gli ispettori dell'emigrazione, ed il Commissariato, per gli emigranti imbarcati nei porti esteri, invigilano che detto termine non sia sorpassato.

Nei casi di ritardo il vettore decade di pieno diritto dalla patente, e decorrono a suo carico gl'interessi commerciali per il periodo di mora, pel cui ammontare è emesso dal Commissariato apposito ordinativo d'incasso.

Art. 79.

(Tassa di assenso dei rappresentanti di vettori).

La tassa dovuta a termini dell'art. 16-*bis* della legge 17 luglio 1910, n. 538, è accertata a carico del vettore, dal Commissariato dell'emigrazione all'atto di concedere l'assenso al rappresentante da lui proposto.

Il Commissariato dell'emigrazione potrà consentire che tali somme sieno versate dai vettori proponenti alla fine di ogni mese in base ad elenchi nominativi firmati dal commissario generale e vistati dal ragioniere, nei quali sieno comprese tutte le tasse accertate nel mese a carico dei singoli vettori. I vettori, ricevuto l'avviso, dovranno eseguire il versamento nel termine di cinque giorni, esibendo la relativa quietanza al Commissariato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, il commissario generale preleverà, con suo decreto, le somme dovute dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata sotto pena di decadenza della patente.

Art. 80.

(Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno).

La tassa per le licenze consolari, stabilita dall'art. 13-*ter* della legge 17 luglio 1910, n. 538, sarà accertata ad ogni viaggio dal R. console che rilascia la licenza, sulla base dei documenti di bordo dai quali risulta la stazza netta del piroscafo. Il R. console, prima di rilasciare detta licenza, curerà che il capitano del piroscafo versi in sue mani l'importo della tassa accertata, e provvederà alla trasmissione integrale della somma stessa al Commissariato dell'emigrazione, che, a sua volta, la verserà immediatamente alla Cassa depositi e prestiti.

Il commissario generale dell'emigrazione può però, con sua deliberazione registrata alla Corte dei conti, stabilire che detta tassa sia percepita colle seguenti norme:

a) il R. console, prima di rilasciare la licenza, fa prestare al capitano del piroscafo idonea cauzione tale da assicurare la riscossione della tassa;

b) l'ispettore dell'emigrazione del primo porto nazionale toccato dal piroscafo, sulla base di una attestazione del R. console che indica la stazza netta del piroscafo stesso, accerterà la tassa e curerà che il capitano o l'agenzia della compagnia armatrice versi la tassa stessa nel termine di cinque giorni, dandone avviso al Commissariato e al R. console.

Trascorso tale termine senza che il versamento sia stato eseguito, dà notizia di ciò al R. console che curerà l'escussione della cauzione, rimettendo poi l'ammontare della tassa al Commissariato;

c) avvenuto il pagamento della tassa accertata dall'ispettore dell'emigrazione, il R. console procederà senz'altro allo svincolo della cauzione;

d) la prestazione e lo svincolo della cauzione saranno fatti secondo le norme in vigore nei paesi da cui parte il piroscafo munito di licenza.

Art. 81.

(Competenze e stipendi ai RR. commissari viaggianti).

Prima della partenza della nave, gli ispettori dell'emigrazione richiedono ai vettori, mediante rilascio del corrispondente ordine di incasso, il versamento delle somme approssimativamente dovute per competenze e stipendi ai medici militari o ai funzionari con attribuzioni di commissari viaggianti; in base alle disposizioni stabilite dagli articoli 31 e 32 del regolamento sull'emigrazione e dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento per l'ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione, approvato con R. decreto 23 luglio 1911, n. 866, o alle altre disposizioni che venissero stabilite in seguito, calcolando ove sia opportuno, un margine sufficiente di giorni per coprire gli eventuali ritardi. Analoga procedura è tenuta dal Commissariato per l'imbarco dei commissari viaggianti nei porti esteri.

Art. 82.

(Anticipo delle competenze suddette).

Le somme per anticipo delle competenze di cui all'articolo precedente debbono essere versate in tesoreria prima della partenza della nave.

Art. 83.

(Liquidazione delle note per le competenze dovute ai commissari viaggianti).

Il commissario viaggiante, terminando la sua missione in uno dei porti indicati dall'art. 9 della legge sull'emigrazione, presenta all'ispettore locale la nota delle competenze dovutegli.

L'ispettore provvede alla liquidazione della nota, se il commissario prese imbarco nel porto di sua giurisdizione, ed in caso diverso la trasmette all'ispettore che richiese il relativo versamento al vettore.

Se il commissario termina la sua missione in luogo diverso da uno dei porti suaccennati, trasmette la nota all'ispettore del porto nazionale da cui cominciò il suo viaggio in servizio di emigrazione o al Commissariato se s'imbarcò in porto estero.

Art. 84.

(Compilazione delle note di liquidazione delle competenze dovute ai commissari viaggianti).

Dalla nota di cui all'articolo precedente deve risultare, oltre la indicazione esatta delle date d'imbarco e di sbarco:

a) l'ammontare delle spese e delle indennità di viaggio spettanti ai commissari viaggianti;

b) il luogo di partenza e il numero dei chilometri percorsi sia in ferrovia, sia sulle strade ordinarie;

c) l'ammontare della diaria di L. 8 durante la permanenza a bordo in qualità di commissario viaggiante;

d) l'ammontare della diaria di L. 20 pei giorni in cui i commissari viaggianti fossero obbligati a trattenersi a terra nei porti di destinazione o di scalo.

In questo caso deve essere allegata alla nota delle indennità la dichiarazione del R. console competente dalla quale risulti l'accordata autorizzazione di sbarco, indicandone i motivi.

Qualora i commissari viaggianti rimpatrino in qualità di passeggeri su piroscafi diversi da quelli sui quali erano imbarcati, la tabella deve indicare la data dell'imbarco e dello sbarco da tali piroscafi e l'ammontare della indennità di L. 2 giornaliere, nonchè quello dell'indennità speciale di L. 2 qualora sui piroscafi il vino non sia compreso nel vitto.

Ove il commissario viaggiante rimpatri per via di terra, la tabella conterrà l'indicazione esatta del prezzo del biglietto di 1ª classe in ferrovia e l'ammontare delle indennità per il trasporto del bagaglio a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento 23 luglio 1911, n. 866, sull'ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione.

Art. 85.

L'ispettore dell'emigrazione regola col vettore interessato le somme da esso effettivamente dovute in base agli articoli 9 e 10 del regolamento 23 luglio 1911, n. 866, citato nel precedente articolo. A tale scopo l'ispettore rimette al vettore la copia della distinta delle indennità stesse, aggiungendovi la quota di stipendio dovuta al medico della R. marina o del R. esercito, tenendo conto delle indennità d'arma e dei quinquenni goduti dai medici stessi.

Il calcolo della quota dello stipendio deve essere fatto, per il viaggio di andata, da due giorni prima di quello stabilito dal vettore per la partenza e per il ritorno sino a due giorni dopo quello in cui abbia avuto termine lo sbarco degli emigranti in un porto del Regno.

Se il medico militare con attribuzioni di commissario viaggiante ritorna come passeggero su piroscafo diverso, lo stipendio deve essere calcolato sino a due giorni dopo quello del suo arrivo in Italia.

Una copia della liquidazione viene trasmessa al Commissariato.

Art. 86.

Qualora risulti un debito del vettore in seguito alla liquidazione definitiva delle indennità spettanti ai commissari viaggianti, l'ispettore dell'emigrazione provvede per l'emissione dell'ordinativo di incasso per la somma relativa, dandone immediato avviso al Commissariato.

Nel caso in cui il vettore risulti in credito sarà provveduto dal Commissariato a rimborsarlo.

Art. 87.

(Sentenze di condanna a pene pecuniarie).

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione, notificate al Commissariato, vengono dall'ufficio amministrativo competente comunicate alla ragioneria, la quale ne prende nota in appositi registri.

L'ufficio amministrativo cura periodicamente l'esecuzione delle sentenze comunicandone i risultati alla ragioneria.

La ragioneria invigila perchè le somme riscosse a tale titolo dai ricevitori del registro sieno versate alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 88.

(Riscossione delle pene pecuniarie).

Le pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione sono integralmente riscosse dai ricevitori del registro che ne debbono tenere conto distinto dalle altre entrate di carattere erariale.

Di ogni riscossione fatta, i ricevitori del registro danno di volta in volta avviso al Commissariato dell'emigrazione indicando il contravventore, la data della sentenza, l'autorità che l'ha pronunziata, la somma lorda riscossa, le ritenute eseguite e la somma netta versata.

Art. 89.

(Pene pecuniarie per le violazioni dell'art. 13-*ter* della legge 17 luglio 1910, n. 538).

La capitaneria od ufficio di porto dove arrivi un piroscafo, pel quale sia stata accertata contravvenzione all'art. 13-*ter* della legge 17 luglio 1910, n. 538, darà notizia telegrafica al Commissariato dei depositi eventualmente eseguiti, a norma dell'ultima alinea del precitato articolo, prima che sia pronunziata la sentenza. Quando si tratti di capitaneria avente sede in uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge sull'emigrazione, ne sarà pure data notizia al locale ispettore dell'emigrazione il quale emetterà l'ordinativo pel sollecito versamento della somma alla Cassa depositi e prestiti. Negli altri casi, il Commissariato, appena avuta notizia dell'eseguito deposito dell'ammenda, invierà alla capitaneria od ufficio di porto l'ordinativo di versamento della somma alla Cassa depositi e prestiti.

Fino a che il versamento non sia stato eseguito, la somma rimarrà in deposito presso la capitaneria o l'ufficio di porto.

Eguale sistema sarà seguito quando, in seguito a sentenza, il capitano della nave paghi le somme dovute.

Pronunziata la sentenza, se non sia stato eseguito deposito, la capitaneria od ufficio di porto, provvederà all'esecuzione di essa procedendo, se occorra, all'esecuzione forzata sulla nave. Qualora invece, sia stato eseguito il deposito di cui all'ultimo alinea dell'articolo 13-*ter* e questo sia, come è prescritto, sufficiente per il pagamento dell'ammenda, il versamento al Fondo per l'emigrazione diventerà definitivo dopo che la sentenza del capitano di porto sarà passata in cosa giudicata. Del passaggio della sentenza in cosa giudicata il capitano di porto darà pure notizia al Commissariato, il quale nei propri registri annoterà che il deposito è attribuito al Fondo per l'emigrazione a titolo di ammenda.

Art. 90.

(Versamento delle somme al Fondo per l'emigrazione).

Le somme che per qualsivoglia titolo sono dovute al Fondo per l'emigrazione debbono essere integralmente versate nelle tesorerie dello Stato in valuta avente corso legale nel Regno.

Nessun titolo di credito verso il Fondo per l'emigrazione può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso.

Art. 91.

(Ordini d'incasso).

Ogni riscossione da eseguirsi a favore del Fondo per l'emigra-

zione dev'essere accompagnata da apposito ordine d' incasso rilasciato dal Commissariato o dagli ispettori dell'emigrazione, da staccarsi da uno speciale registro a madre e figlia e da consegnarsi a chi deve versare.

Si omette il rilascio del suddetto ordine d'incasso per le riscossioni da eseguirsi dai ricevitori del registro, di cui al successivo art. 94.

Art. 92.

(Commutazione dei versamenti in vaglia del tesoro).

Tutti i versamenti eseguiti presso le sezioni di R. tesoreria provinciale, per conto del Fondo per l'emigrazione, sono nello stesso giorno commutati in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, con la indicazione « Conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e prestiti ed il Fondo per l'emigrazione ».

Ad ogni singola causale di versamento deve corrispondere apposito vaglia del tesoro, e tutti i vaglia sono in giornata trasmessi direttamente dalle delegazioni del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti che provvede alla loro riscossione.

Alla parte versante è consegnata una dichiarazione di rilascio di vaglia, contenente tutte le caratteristiche del vaglia del tesoro emesso, staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Tale dichiarazione dev'essere presentata all'ispettore dell'emigrazione, perchè prenda nota del numero e della data del vaglia del tesoro sulla matrice del relativo ordine d'incasso.

Art. 93.

(Dichiarazioni provvisorie di versamento).

Per i versamenti nella tesoreria centrale, da farsi su ordine di incasso emesso dal Commissariato dell'emigrazione, il tesoriere centrale rilascia al versante una dichiarazione provvisoria di versamento nella quale sono indicati gli estremi della relativa quietanza di entrata: quietanza che viene spedita alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 94.

(Versamento delle somme riscosse per pene pecuniarie).

Le somme riscosse per pene pecuniarie, agli effetti degli articoli 87 e 85 del presente titolo sono dai ricevitori del registro versate presso le sezioni di R. tesoreria provinciale, con apposita fattura di versamento, per essere commutate in vaglia del tesoro come al precedente articolo 92.

I versamenti di cui sopra sono eseguiti al netto:

a) del decimo spettante alle cancellerie;

b) dell'aggio al ricevitore del registro;

c) della quota eventualmente dovuta agli scopritori, quando questi non siano in alcun modo destinati a prestare servizio presso gli uffici di emigrazione.

Art. 95.

(Accreditamento al conto corrente con la Cassa depositi e prestiti di tutte le somme versate in tesoreria).

La Cassa depositi e prestiti accredita al conto corrente fruttifero aperto al Fondo per l'emigrazione l' importo di tutti i vaglia del tesoro pervenutile e di tutte le quietanze dei versamenti direttamente fatti alla tesoriera centrale.

Art. 96.

(Annullamento di crediti inesigibili).

L'annullamento di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, è disposto dal commissario generale, previo il conforme parere della R. avvocatura erariale, con decreti da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Se i crediti superano, singolarmente, le L. 8000, il decreto di annullamento deve emettersi dal ministro degli affari esteri e deve essere preceduto, oltre che dal parere della R. avvocatura erariale, anche dal conforme voto del Consiglio di Stato.

TITOLO V.

Spese del Fondo per l'emigrazione

CAPO I.

Norme generali — Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.

Art. 97.

(Definizione delle spese).

Sono spese del Fondo per l'emigrazione quelle che le leggi ed i regolamenti, i decreti, i contratti o altri titoli legali pongono a carico del Fondo medesimo per sopperire ai servizi dell'emigrazione.

Art. 98.

(Autorizzazione delle spese).

Le spese che il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di soddisfare in ciascun anno finanziario sono indicate nel bilancio di previsione, e i relativi fondi vengono autorizzati colla legge annuale del bilancio medesimo o con successive leggi speciali nei modi e nelle forme indicati negli articoli 49 e 56 del presente regolamento.

Art. 99.

(Gestione dei fondi).

La gestione dei fondi, di cui agli articoli precedenti, è affidata al commissario generale che la esercita direttamente o per mezzo degli organi dipendenti, in conformità del presente regolamento e sotto l'autorità del ministro degli affari esteri e la vigilanza della Commissione parlamentare, di cui all'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Art. 100.

(Parere della Commissione parlamentare di vigilanza).

Il commissario generale deve sottoporre alla Commissione parlamentare di vigilanza, oltre le proposte per le quali sia richiesto il parere della detta Commissione, anche quelle delle spese per missioni speciali straordinarie all'estero da affidarsi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, nonchè quelle per l'esecuzione di ogni spesa non obbligatoria che superi in complesso la somma di L. 50.000: salvo per quelle per le quali sia stata fatta speciale assegnazione nel riparto in articoli del bilancio.

Il commissario generale può inoltre sottoporre alla Commissione parlamentare di vigilanza tutte le proposte di spese per le quali creda opportuno di avere il parere della Commissione stessa.

Nei casi d'urgenza, o quando la Commissione parlamentare non possa essere riunita, il commissario generale può impegnare od ordinare le spese, anche senza sentire la Commissione stessa, salvo a riferire alla medesima nella sua prima adunanza. In questi casi gli atti che impegnano o che ordinano la spesa, devono portare il « visto » del ministro degli affari esteri.

Art. 101.

(Spese impegnate ed ordinate con decreto del ministro degli affari esteri).

Quando la Commissione di vigilanza non convenga nelle proposte del commissario generale, la spesa può essere egualmente impegnata od ordinata mediante decreto motivato del ministro degli affari esteri.

Art. 102.

(Impegno delle spese).

Le spese da pagarsi a carico del Fondo per l'emigrazione si im-

pegnano secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

Quando però occorra un atto speciale d'impegno, questo emanerà dal commissario generale.

Se si tratti di spesa facoltativa che superi nel suo complesso la somma di L. 5000, l'atto d'impegno dovrà essere sottoposto al « visto » del ministro degli affari esteri.

Tale visto è sempre necessario per l'impegno delle spese da farsi all'estero, qualunque sia il loro ammontare.

Art. 103.

In conformità all'eccezione consentita dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per la riscossione ed il versamento dei proventi delle Legazioni e dei Consolati (art. 266) formano competenza dell'esercizio le spese per conto del Fondo per l'emigrazione ordinate e pagate entro il periodo dell'esercizio medesimo ancorchè riferibili all'esercizio od esercizi precedenti, limitatamente però ai soli uffici all'estero.

Art. 104.

(Commissione degli impegni).

Per la vigilanza sugli impegni sono estese al Commissariato dell'emigrazione le disposizioni dei RR. decreti 4 gennaio 1897, n. 2, ed 8 luglio 1904, n. 346, e la Commissione di cui all'art. 2 del primo di tali decreti è costituita dai commissari dell'emigrazione, dal capo ragioniere, e presieduta dal commisario generale.

Un estratto del verbale di ogni adunanza è trasmesso al ministro degli affari esteri.

Art. 105.

(Visto del capo ragioniere sugli atti di impegno).

Tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese e in generale tutti gli atti dai quali derivi obbligo di pagare somme a carico del bilancio del Fondo per l'emigrazione o che portino variazioni ad impegni precedentemente assunti, debbono essere comunicati in originale al capo ragioniere affinchè questi ne prenda nota e vi apponga il visto.

Il capo ragioniere deve accertare la causa legale dell'impegno ed assicurarsi:

a) che non violi alcuna legge o regolamento;

b) che la spesa sia giustamente imputata all'esercizio ed al capitolo di bilancio ai quali si riferisce e non ecceda lo stanziamento relativo.

La registrazione dell'impegno può aver luogo contemporaneamente a quella dell'ordinativo di pagamento quando l'impegno della spesa sia contemporaneo alla liquidazione.

Art. 106.

(Impegni in corso di formazione).

Oltre gli atti di cui all'articolo precedente, devono essere partecipati al capo ragioniere i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa, nonchè l'ammontare presunto di tali impegni e l'esercizio al quale devono imputarsi.

Il capo ragioniere prenota nelle sue scritture, in sede separata, questi impegni in corso di formazione.

Art. 107.

(Responsabilità del capo ragioniere circa gli impegni).

Qualora il capo ragioniere non creda di vistare un atto di impegno di spesa, ne riferisce al commissario generale. Ove questi intenda che ciò nonostante, l'atto d'impegno debba aver corso, ne dà ordine per iscritto al capo ragioniere, che deve eseguirlo.

Se l'atto d'impegno al quale il capo ragioniere non ritiene di dover dar corso, porti la firma o il visto del ministro degli affari esteri, l'ordine scritto di esecuzione deve emanare od essere vistato dal ministro stesso.

Il capo ragioniere nel presentare mensilmente la situazione degli impegni alla Commissione di cui all'art. 104, unisce l'ordine scritto avuto.

Art. 108.

(Annullamento degli impegni in corso di formazione).

Alla fine dell'esercizio finanziario, gli impegni rimasti in corso di formazione sono annullati, eccetto quelli pei quali il commissario generale decida che debbano essere mantenuti in conto della competenza di esercizi successivi.

Art. 109.

(Accertamento degli impegni da parte della Corte dei conti).

L'impegno legale di ogni somma dovrà essere accertato dalla Corte dei conti colle norme in vigore per la contabilità generale dello Stato.

Art. 110.

(Impegni vigenti alla chiusura dell'esercizio finanziario).

Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere registrato a carico dell'esercizio stesso.

Però degli impegni assunti ai termini degli articoli precedenti, si può, dopo il 1° luglio, effettuare la liquidazione o il pagamento, purchè non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo e se ne registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto residui degli anni anteriori; e ciò anche prima che tali residui siano definitivamente approvati colla legge relativa al conto consuntivo dell'esercizio chiuso.

Art. 111.

(Maggiori spese).

Le maggiori spese che eventualmente occorressero oltre gli stanziamenti di competenza di bilancio, sono comprese nel conto consuntivo; e si presenta contemporaneamente al medesimo uno speciale progetto di legge.

Art. 112.

(Liquidazione delle spese).

La liquidazione delle spese deve essere fatta in base a titoli o documenti comprovanti il diritto dei creditori, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento o da regolamenti ed istruzioni speciali per i vari servizi.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste di materiali od oggetti mobili da affidarsi a consegnatari, dei quali è menzione all'art. 13 devono portare a corredo una bolletta, sottoscritta dal consegnatario, e attestante il ricevimento dei materiali od oggetti mobili e la loro iscrizione in inventario.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che servono a corredare l'ordinativo di pagamento, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'Amministrazione deve conservare nei propri atti, sono rilasciati in forma di copie autentiche.

L'emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità e con le cautele atte a togliere la possibilità di un duplicato di pagamento.

Art. 113.

(Ordinazione delle spese).

Il pagamento di somme a carico del bilancio del Fondo per l'emigrazione è ordinato dal commissario generale o, per sua delegazione, da un commissario dell'emigrazione.

La delegazione deve risultare da decreto del commissario generale, vistato dal ministro degli affari esteri, registrato alla Corte dei conti e comunicato in copia alla Cassa depositi e prestiti.

Le spese facoltative di cui al capoverso terzo dell'art. 102, sono

disposte con deliberazione del commissario generale vistata dal ministro degli affari esteri, quando non sia intervenuto in precedenza uno speciale decreto d'impegno.

Art. 114.

(Schema dei mandati e mandati di pagamento).

Lo schema di ogni mandato di pagamento è compilato a cura degli uffici amministrativi competenti.

Tale schema, corredato dei documenti relativi, è trasmesso al capo ragioniere, il quale, dopo accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che non siasi violata alcuna legge o regolamento; che la somma sia regolarmente imputata alla competenza o ai residui; che stia nei limiti delle assegnazioni del bilancio, nonchè delle disponibilità del conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti; e che per le spese da pagare o da rimborsare la liquidazione e la giustificazione siano regolari, munisce del suo visto il mandato e lo sottopone alla firma del commissario generale o di chi per esso.

Art. 115.

(Responsabilità del capo ragioniere nella emissione dei mandati).

Qualora il capo ragioniere non creda di dar corso ad uno schema di mandato deve riferirne al commissario generale od a chi per esso.

Ove si giudichi che il provvedimento debba aver luogo, è rilasciato al capo ragioniere un ordine scritto a norma dell'art. 107 del presente titolo.

Art. 116.

Il capo ragioniere, nel giustificare il suo operato presso la Corte dei conti, ai termini del presente regolamento, unisce l'ordine di cui all'articolo precedente; e la Corte dei conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva indica anche quelli per i quali sia intervenuto l'ordine suddetto.

Art. 117.

(Visto della Corte dei conti).

I mandati di pagamento spediti e firmati nei modi indicati nei precedenti articoli sono trasmessi alla Corte dei conti, che li registra e vi appone il suo visto qualora riconosca che per essi non sia violata alcuna legge o regolamento, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio, nonchè all'esercizio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i fondi stanziati.

Muniti del visto della Corte, i mandati suddetti sono inviati alla Cassa depositi e prestiti. Questa, accertato che vi siano disponibilità nel conto corrente fruttifero col Fondo per l'emigrazione, ammette i mandati a pagamento, apponendovi il visto, e li trasmette poi alle tesorerie.

Art. 118.

(Annullamento di titoli di spesa da parte della Corte dei conti — Registrazione con riserva).

Non si fa luogo da parte della Corte dei conti a registrazione di un mandato, ed il suo rifiuto annulla il titolo, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata o disponibile nel relativo capitolo. È pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il suo giudizio, l'imputazione della somma indicata nel mandato sia riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nel mandato.

Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra violazione di leggi o di regolamenti, si procede, qualora il ministro degli affari esteri lo richieda, a norma del disposto dell'art. 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e vi può quindi esser luogo a registrazione con riserva.

Tutte le altre osservazioni che in via di riscontro preventivo siano fatte dalla Corte e non accolte dall'Amministrazione, non possono impedire o arrestare il corso legale dei mandati.

Art. 119.

(Documenti a giustificazione dei mandati).

A corredo dei mandati debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi. Qualora si tratti di spese che sieno continuative, i documenti sono uniti al primo mandato, facendo poi riferimento a questo nella emissione dei successivi.

I documenti trasmessi per semplice comunicazione e che non costituiscano necessaria giustificazione preventiva delle spese, sono restituiti al Commissariato dell'emigrazione. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.

Art. 120.

La registrazione di un mandato fatta dalla Corte dei conti non libera nè menoma la responsabilità del capo ragioniere per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale il mandato fu rilasciato.

Art. 121.

(Mandati in conto competenza ed in conto residui).

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Nei mandati di pagamento di spese residue devesi indicare l'esercizio anteriore cui la spesa si riferisce ed il capitolo del bilancio dell'anno in corso o quelli appositamente instituiti (capitoli aggiunti), nei quali la somma relativa venne riportata.

Qualora una spesa riflettente più esercizi sia pagabile con unico mandato, nel mandato stesso si indicano le quote di spesa che riguardano ciascun esercizio.

Art. 122.

(Modi di pagamento delle spese).

Ai pagamenti delle spese inscritte in bilancio, debitamente liquidate e giustificate, si provvede:

a) con mandati diretti individuali o collettivi emessi dal Commissariato a favore dei creditori;

b) con buoni rilasciati da funzionari delegati su crediti loro aperti mediante mandati a disposizione;

c) con mandati d'anticipazione emessi a favore dei funzionari delegati.

Tanto i mandati diretti collettivi, quanto quelli a disposizione, sono emessi soltanto sulle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Art. 123.

Tanto i mandati diretti, quanto quelli a disposizione o di anticipazione, sono firmati dal commissario generale, o per sua delegazione da un commissario dell'emigrazione.

La delegazione deve risultare da decreto del commissario generale nelle forme di cui all'art. 113.

I mandati debbono essere sempre controfirmati dal capo ragioniere.

Art. 124.

Non si può far uso della facoltà di emettere mandati a disposizione o di anticipazione se non nei casi indicati negli articoli seguenti o quando, per cause eccezionali, non sia possibile provvedere con mandati diretti.

Tali circostanze eccezionali devono risultare dal decreto del commissario generale che autorizza l'emissione di detti mandati e che deve essere allegato cogli altri documenti ai mandati stessi.

Art. 125.

(Spese pagabili all'estero).

A tutte le spese da pagarsi all'estero si provvede per mezzo del contabile del portafoglio, mediante richiesta motivata del commissario generale al direttore generale del tesoro. Nelle richieste

dev'essere indicato il modo con cui sarà provveduto al rimborso, nonchè il capitolo del bilancio al quale deve essere imputata la spesa.

Quando non si possa disporre il pagamento delle spese suddette mediante il contabile del portofoglio si potrà provvedere col mezzo di tratte sul Commissariato. Le tratte debbono essere emesse possibilmente in moneta di corso legale nel Regno, e soltanto da chi ne abbia facoltà o per speciale autorizzazione da parte del Commissariato, od in seguito ad approvazione di contratto che ammetta tale forma speciale di pagamento.

I traenti, all'atto dell'emissione delle tratte, debbono darne avviso al Commissariato.

Le tratte debbono essere regolate in modo che il Commissariato abbia il tempo necessario per provvedere al pagamento, ed in ogni caso non possono essere a meno di dieci giorni vista.

I mandati di pagamento delle tratte sono emessi a favore della persona o ditta all'ordine della quale l'effetto è tratto, o del contabile del portafoglio quando questi abbia provveduto al pagamento delle tratte medesime. I mandati debbono indicare l'oggetto cui si riferisce la spesa, il capitolo del bilancio e l'esercizio al quale essa è da imputarsi, nonchè la moneta nella quale l'effetto sia pagabile. I mandati debbono pure indicare il giorno del pagamento, che è quello della scadenza dell'effetto accettato, nonchè l'indicazione che la quietanza dev'essere rilasciata dall'ultimo giratario.

Tanto dell'accettazione come del pagamento delle tratte la ragioneria tiene nota in apposito registro.

Le tratte, munite di regolare quietanza dell'ultimo giratario, sono allegate ai mandati pagati.

Art. 126.

(Spese da pagarsi con mandati a disposizione).

Con mandati a disposizione a favore degli ispettori o di altri funzionari autorizzati ad eseguire spese per conto del Fondo per l'emigrazione, da farsi nell'interno del Regno, si può provvedere:

a) al pagamento dell'acconto, in misura non superiore ai tre quarti dell'indennità dovuta ai commissari viaggianti, ed al pagamento del saldo quando possa essere liquidata dallo stesso ispettore che dispose il pagamento dell'acconto;

b) al pagamento delle indennità agli agenti della pubblica forza richiesti dall'ispettore nell'interesse dei servizi dell'emigrazione;

c) alle altre spese occorrenti per servizi di carattere continuativo da eseguirsi da funzionari delegati quando non sia agevole provvedervi con mandati diretti.

Art. 127.

(Spese da pagarsi con mandati d'anticipazione).

Con mandati di anticipazione si può provvedere:

a) alle spese da farsi in economia;

b) alle minute spese d'ufficio: in questo caso l'anticipazione non può superare la somma di L. 200;

c) alle spese di posta, telegrafo e telefono: queste anticipazioni non possono di regola essere superiori alle L. 100. Tale limite non si applica alle anticipazioni da farsi alla Amministrazione delle poste e telegrafi;

d) alle spese da farsi dalle persone incaricate di missioni nell'interesse dei servizi dell'emigrazione;

e) al pagamento d'urgenza di acconti sulle competenze dovute ai commissari viaggianti, quando ad esse non si possa provvedere con mandato diretto o a disposizione: i mandati relativi non possono superare la somma di L. 2000;

f) alle spese di assistenza diretta degli emigranti nel Regno od all'estero quando non vi si possa provvedere con mandati diretti, ed in ogni caso per somma non superiore alle L. 500;

g) al pagamento delle somme dovute ad emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali, giusta l'art. 210 del presente regolamento; oppure delle somme prevedute dal comma 2° del successivo articolo 230, nei casi di urgenza e di opportunità ammessi negli anzidetti due articoli.

Le anticipazioni di cui ai paragrafi *b*, *c* (prima parte) ed *e* sono fatte all'incaricato delle funzioni di economo-cassiere presso il Commissariato ed agli ispettori; quelle del paragrafo *d* e *g* al solo economo, ed infine quelle del paragrafo *f* agli ispettori dell'emigrazione, ai RR. consoli ed ai RR. addetti e corrispondenti del Commissariato.

Art. 128.

(Limite di somma dei mandati a disposizione o d'anticipazione).

I mandati a disposizione o di anticipazione non debbono eccedere la somma di L. 30.000, salvo casi eccezionali da giustificarsi volta per volta.

Quando la spesa fatta coi fondi di un mandato a disposizione o di anticipazione sia giustificata con appositi rendiconti almeno per due terzi dell'importo del mandato stesso, si potrà emettere un successivo mandato a disposizione o di anticipazione per una somma la quale col residuo dell'anteriore non ecceda il limite delle L. 30.000.

CAPO II.

Norme speciali pei mandati diretti.

Art. 129.

(Mandati diretti).

I mandati di pagamento tanto individuali quanto collettivi hanno un numero d'ordine progressivo per ogni capitolo di bilancio e per esercizio finanziario e debbono indicare:

a) l'esercizio cui la spesa si riferisce;

b) il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;

c) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori, e di chi per essi fosse legalmente autorizzato a dar quietanza;

d) l'oggetto preciso della spesa;

e) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

f) la data dell'emissione;

g) il luogo in cui deve farsi il pagamento;

h) l'indicazione dei documenti giustificativi annessi.

Nessun mandato può comprendere spese imputabili a più capitoli di bilancio.

Ogni mandato dev'essere scritto con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni od alterazioni di sorta. Accadendo errore, si provvede a correggerlo con opportuna annotazione a tergo quando non sia più conveniente annullarlo.

Art. 130.

(Ammissione a pagamento dei mandati).

I mandati sono descritti nei registri della ragioneria del Commissariato e poscia trasmessi con elenco in doppio esemplare alla Corte dei conti che ne restituisce uno con ricevuta.

La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti e descritti nei mandati e restituiti quegli altri che le fossero stati dati in semplice comunicazione a senso del precedente art. 119, trasmette i mandati stessi alla Cassa depositi e prestiti con elenco in doppio esemplare.

La Cassa depositi e prestiti ammette a pagamento i mandati apponendovi il visto dopo averne presa nota nel conto corrente col Fondo per l'emigrazione. Restituisce poi alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ammissione a pagamento e spedisce l'altro esemplare con eguale dichiarazione al Commissariato.

Art. 131.

(Formalità dei mandati).

Per quanto riguarda la forma dei mandati di pagamento, la

loro intestazione, le persone che debbono darne quietanza e le modalità da seguirsi per le quietanze stesse, si osservano le norme in vigore per la contabilità generale dello Stato.

Art. 132.

Quando un mandato è emesso a favore di un pubblico funzionario alla dipendenza del Commissariato o di altra amministrazione dello Stato e non per credito personale, si omette nel mandato medesimo il nome e cognome del titolare e se ne indica solamente la qualifica ufficiale.

CAPO III.

Disposizioni diverse riguardanti i mandati delle varie specie.

Art. 133.

(Variazioni ai mandati emessi).

Dopo ammessi a pagamento, i mandati non possono esser variati in alcuna loro parte se non col concorso del Commissariato, della Corte dei conti e della Cassa depositi e prestiti, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dov'è da effettuarsi il pagamento.

Quando un mandato debba essere pagato in luogo diverso da quello in esso indicato, la delegazione del tesoro provvede direttamente alla variazione purchè il luogo dove è da farsi effettivamente il pagamento si trovi nella stessa provincia.

Se il mandato deve invece esser pagato in altra provincia, la delegazione del tesoro lo invia a quella della provincia ove deve effettuarsi il pagamento informandone contemporaneamente la Cassa depositi e prestiti che sarà pure avvertita dell'arrivo del mandato dalla delegazione ricevente.

Art. 134.

(Commutazione di un mandato in vaglia del tesoro).

Se un mandato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, non possa o non debba essere pagato, è rinviato al Commissariato che ne dispone, mediante attergato, la commutazione in vaglia del tesoro.

Il mandato, così attergato, è trasmesso alla Corte dei conti che, presane nota nelle proprie scritture, vi appone il visto e lo spedisce alla Cassa depositi e prestiti per l'invio in tesoreria.

Allo stesso Commissariato si rinviano i mandati nei quali sia incorso un qualche errore.

Art. 135.

Quando il Commissariato dell'emigrazione accerti, tanto sui mandati a disposizione quanto su quelli d'anticipazione, l'esistenza di fondi disponibili e non più da pagare, può in ogni tempo dell'anno ordinare che i mandati stessi siano passati in uscita dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per l'intero loro ammontare e che per l'importo delle somme ancora disponibili sia dalle sezioni stesse rilasciato vaglia del tesoro ai sensi dell'art. 92.

Di tale commutazione il Commissariato prende nota sui registri dei mandati e ne dà notizia all'ufficiale delegato.

Art. 136.

Tutti i vaglia del tesoro emessi in seguito a commutazione totale o parziale di mandati, debbono essere intestati al tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, con l'indicazione del mandato a cui si riferiscono e dell'apposito capitolo d'entrata del bilancio del Fondo per l'emigrazione al quale l'importo del vaglia deve affluire (ricupero di somme reintegrabili).

I vaglia debbono essere spediti direttamente e con elenco speciale dalle delegazioni del tesoro alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 137.

(Ritenute sui mandati).

I mandati di pagamento sono emessi al lordo di ogni ritenuta.

Le ritenute debbono indicarsi sui mandati in apposite colonne: quelle per imposta di ricchezza mobile debbono essere introitate dalle tesorerie con le modalità stabilite nel regolamento per la contabilità generale dello Stato; per le altre che debbono affluire al Monte pensioni degli impiegati del Commissariato sono alla fine di ogni mese emessi vaglia del tesoro da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Le ritenute che debbono affluire al Monte pensioni degli impiegati vengono, sino a che non sia definitivamente disciplinata la materia relativa a dette pensioni, riscosse ed accreditate dalla Cassa depositi e prestiti in un conto corrente distinto da quello cui è cenno all'art. 191 del presente regolamento, con le stesse modalità e condizioni in detto articolo indicate.

Art. 138.

(Impegno sul bilancio dei mandati a disposizione o d'anticipazione).

I mandati a disposizione o di anticipazione a carico del Fondo per l'emigrazione impegnano il bilancio per l'intero loro ammontare e vi fanno pure definitiva imputazione.

Art. 139.

(Limite di tempo per l'emissione dei mandati).

Dopo il 15 giugno di ogni anno non possono essere ammessi a pagamento mandati diretti collettivi a favore dei creditori del Fondo per l'emigrazione.

Tale limite è fissato al 1° giugno d'ogni anno per i mandati a disposizione e di anticipazione. Si può tuttavia fare eccezione allorchè i mandati diretti collettivi siano commutabili in quietanza di entrata a favore dello Stato od in vaglia del tesoro ed in ogni caso quando si abbia la certezza tanto per i mandati diretti quanto per quelli a disposizione e d'anticipazione ch'essi saranno estinti entro il 30 giugno successivo.

CAPO IV.

Operazioni sulle varie specie di mandati alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 140.

(Mandati interamente insoluti al 30 giugno).

I mandati diretti individuali o collettivi, ed i mandati a disposizione o di anticipazione, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e rimasti interamente insoluti durante l'esercizio medesimo, possono esser pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, e semprechè permangano le cause che hanno determinata la loro emissione, e, per quanto riguarda i mandati diretti, individuali o collettivi, non si sia verificata la prescrizione del credito.

A tale scopo le Delegazioni del tesoro per le sezioni di R. tesoreria provinciale e l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale, la sera del 30 giugno di ogni anno, accertano l'esistenza dei mandati che siano ancora intieramente da pagare; compilano e trasmettono non più tardi del 5 luglio al Commissariato un elenco dei suddetti mandati, indicando per ciascuno il numero, l'esercizio, il capitolo e la somma lorda del mandato medesimo, il cognome ed il nome del titolare se individuale, o quello del primo intestato seguito dalle parole *ed altri* se collettivo, ed infine la qualifica del funzionario delegato se il mandato è a disposizione o di anticipazione.

Le delegazioni del tesoro, con la guida dei propri registri, provvedono anche ad accertare l'esistenza dei mandati diretti presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di Provincia.

Tutti i mandati suddetti sono per cura delle Delegazioni del tesoro imputati ai residui del nuovo esercizio.

Art. 141.

(Pagamento di spese residue coi fondi a disposizione ed in anticipazione).

Sui mandati a disposizione o di anticipazione, imputati ai residui del successivo esercizio finanziario, i funzionari delegati non possono disporre pagamenti o prelevare somme se non nei limiti delle spese legalmente impegnate a tutto il 30 giugno dell' esercizio scaduto e che saranno comprese negli elenchi dei residui di cui all'art. 110.

Accertati i residui, i funzionari delegati provvedono perché i mandati a disposizione o di anticipazione siano ridotti alla somma effettivamente disposta o prelevata, secondo le disposizioni degli articoli 133 e 134 del presente regolamento.

Art. 142.

(Operazioni della ragioneria pei mandati interamente insoluti al 30 giugno).

La ragioneria del Commissariato, ricevuto l'elenco prescritto nell'art. 140 procede al trasporto dei mandati dalle scritture dell'esercizio scaduto in quelle dell'esercizio corrente imputandoli ai residui e riportando l'indicazione della nuova imputazione sull'elenco anzidetto e sulla copia del medesimo da inviarsi alla Corte dei conti.

Art. 143.

(Mandati parzialmente insoluti al 30 giugno).

I mandati di qualsiasi specie rimasti in parte inestinti al 30 giugno, sono nello stesso giorno passati in uscita per l'intero loro ammontare lordo, e per la somma ancora dovuta, è emesso vaglia del tesoro da spedirsi alla Cassa depositi e prestiti giusta il precedente art. 136.

A tale scopo le Delegazioni del tesoro per le sezioni di R. tesoreria provinciale e l'Ufficio di controllo presso la tesoreria centrale, compilano e trasmettono al Commissariato, non più tardi del giorno 5 di luglio, un prospetto nel quale è indicato l'ammontare del mandato, la somma pagata, la somma rimasta da pagare, il corrispondente vaglia del tesoro emesso e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento.

Pei mandati collettivi, parzialmente inestinti, nell'elenco anzidetto sono indicate le somme dovute ad ogni singolo creditore, con l'avvertenza se esse furono pagate oppure no, ed in quest'ultimo caso, aggiungendo gli estremi del vaglia del tesoro emesso.

Copia del suddetto prospetto è trasmessa dalla ragioneria del Commissariato alla Corte dei conti, dopo eseguite le necessarie verificazioni e registrazioni.

Quando si tratti di mandati a disposizione o di anticipazione, una seconda copia del suddetto prospetto è pure trasmessa dalla ragioneria del Commissariato al funzionario delegato perchè ne verifichi l'esattezza e prenda nota delle risultanze sui propri registri.

Art. 144.

Per le quote dei mandati collettivi insoddisfatte al 30 giugno e tuttavia dovute, il Commissariato dell'emigrazione può emettere nuovi mandati con imputazione al conto dei residui, purchè il credito del titolare non sia prescritto a' termini di legge.

Art. 145.

(Mandati insoluti nell'esercizio successivo a quello della loro emissione).

I mandati che al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui furono originariamente imputati rimangono ancora da pagare, in tutto od in parte, sono nel giorno stesso dalle tesorerie passati in uscita per l'intero loro importo lordo.

Per lo stesso importo complessivo, se il mandato è interamente inestinto, o per la parte che corrisponde a quella ancora dovuta, se il mandato è soltanto parzialmente estinto, le tesorerie emettono vaglia del tesoro da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, a' sensi del precedente art. 134.

Quando i creditori chiedano la rinnovazione dei suddetti mandati, questi saranno emessi in conto residui se ed in quanto il diritto creditorio non sia prescritto e salvo il disposto dell'art. 70 del presente regolamento.

Le Delegazioni del tesoro per le sezioni di R. tesoreria e l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale, compilano e trasmettono al Commissariato, non più tardi del giorno 5 luglio, un elenco dei mandati sopra mentovati, indicando per ciascuno: il numero, l'esercizio, il capitolo, la somma lorda del mandato ed il corrispondente vaglia del tesoro, nonchè il cognome e nome del titolare se individuale, ed infine la qualifica del funzionario delegato se il mandato è a disposizione o di anticipazione.

Se poi il mandato è collettivo, saranno distintamente indicate tutte le somme dovute ai singoli creditori con l'avvertenza se furono pagate oppur no, aggiungendo in quest'ultimo caso gli estremi del vaglia del tesoro emesso.

La ragioneria del Commissariato, presa nota nei propri registri della commutazione dei mandati in vaglia del tesoro, trasmette una copia del suddetto elenco alla Corte dei conti.

CAPO V.

Norme speciali pei mandati a disposizione.

Art. 146.

(Mandati a disposizione).

I mandati a disposizione sono sempre da intestarsi alla qualità ufficiale del funzionario delegato e non possono essere emessi che sulle sezioni di R. tesoreria provinciale, con le condizioni e formalità indicate nei precedenti articoli.

Essi debbono essere predisposti in modo da potervi annotare i pagamenti che a mano a mano si vanno effettuando sulla somma posta a disposizione.

Art. 147.

Per i crediti aperti con mandati a disposizione, la ragioneria del Commissariato tiene in appositi registri i conti di ciascun funzionario delegato, distinti pei mandati emessi su ciascun capitolo.

Tali conti debbono anche essere tenuti, per la propria gestione, dai singoli funzionari delegati.

Art. 148.

(Buoni su mandati a disposizione).

I funzionari delegati, ai quali furono aperti crediti mediante mandati a disposizione, possono emettere su di essi dei buoni soltanto a favore dei creditori e mai di sè stessi.

I detti funzionari devono trasmettere in apposita lettera d'ufficio suggellata la propria firma alla Delegazione del tesoro che dovrà ricevere ed ammettere a pagamento i buoni medesimi.

Art. 149.

(Responsabilità dei funzionari delegati).

I funzionari delegati ad emettere buoni su mandati a disposizione sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi liquidate, approvate e disposte, nonchè dei documenti relativi.

Art. 150.

(Bollettari pei buoni su mandati a disposizione).

I buoni sono staccati da un apposito bollettario a madre e figlia; portano il bollo a secco del Commissariato e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero d'ordine progressivo per ciascun mandato cui si riferiscono;

b) luogo preciso ove devesi effettuare il pagamento;

c) cognome, nome e qualità del creditore o di chi sia legalmente autorizzato a dare quietanza per lui;

d) oggetto preciso della spesa;

e) somma da pagarsi in tutte lettere ed in numeri;

f) numero d'ordine del mandato a disposizione cui i buoni si riferiscono ed il numero del capitolo al quale il mandato stesso è stato imputato;

g) riferimento ai documenti giustificativi;

h) data dell'emissione;

i) firma del funzionario delegato, col timbro d'ufficio.

Quando un buono sia l'ultimo che un funzionario rilascia su un mandato a disposizione, ciò dev'essere indicato in modo evidente sul buono stesso.

Art. 151.

I bollettari per i buoni su mandati a disposizione sono distribuiti dal Commissariato ai funzionari che debbono usarne.

Quando un funzionario non debba più, per qualsiasi motivo, rilasciare buoni, restituisce la parte di bollettario che non è stata adoperata.

La consegna e la restituzione dei bollettari medesimi si fa contro ricevuta.

Alla tenuta dei bollettari sono applicabili le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 152.

Tutte le norme che riguardano l'emissione, l'intestazione e la quietanza dei mandati, sono applicabili ai buoni su mandati a disposizione.

Art. 153.

I buoni su mandati a disposizione sono trasmessi dai funzionari delegati alle delegazioni del tesoro; queste verificano la regolarità dei buoni, vi appongono il visto e li trasmettono agli uffici incaricati di eseguirne il pagamento.

In nessun caso il funzionario delegato può fare la consegna dei buoni direttamente ai creditori.

Art. 154.

(Buoni pagati nel mese).

Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le delegazioni del tesoro compilano e trasmettono ai funzionari delegati un elenco descrittivo dei buoni pagati su ogni mandato a disposizione durante il mese precedente.

I funzionari delegati prendono nota, su gli appositi registri, dei buoni pagati e poscia inviano l'elenco suddetto non più tardi del giorno 10 di ogni mese al Commissariato.

Art. 155.

(Limite di tempo per l'emissione dei buoni).

I funzionari delegati non possono rilasciare buoni su mandati a disposizione oltre il termine del 20 giugno di ogni anno.

Tale limite può tuttavia essere superato nei casi in cui si abbia la certezza che il buono sarà estinto entro il 30 giugno.

Art. 156.

(Buoni da commutarsi in vaglia del tesoro).

Quando un buono su mandato a disposizione non debba per qualsiasi motivo, esser pagato, il funzionario delegato dispone che il buono stesso sia passato in uscita dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per l'intero suo ammontare e che per l'ammontare lordo stesso sia emesso vaglia del tesoro a' sensi dell'art. 134.

Di tale fatto e degli estremi del vaglia del tesoro il funzionario delegato prende nota su i propri registri e ne dà contemporanea partecipazione motivata al Commissariato.

Art. 157.

(Buoni interamente o parzialmente insoluti al 30 giugno).

I buoni emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e rimasti interamente insoluti durante l'esercizio medesimo possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè a cura delle delegazioni del tesoro ne sia variata l'imputazione dalla competenza ai residui con le norme stabilite dagli articoli 140 e 143 del presente regolamento. I buoni collettivi invece, che al 30 giugno dell'esercizio finanziario nel quale furono emessi risultano parzialmente inestinti, sono passati in uscita dalle tesorerie per l'intero loro ammontare e, per l'importo della somma ancora da pagarsi, è contemporaneamente emesso un vaglia del tesoro a' termini dell'art. 134.

Art. 158.

(Buoni insoluti nell'esercizio successivo a quello della loro emissione).

I buoni che al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui furono originariamente imputati rimangano da pagare per tutto o per parte del loro importo, sono passati in uscita dalle tesorerie per l'intero loro ammontare e contemporaneamente è emesso vaglia del tesoro per la somma ancora dovuta, a mente di quanto prescrive l'art. 134.

Art. 159.

(Elenchi delle Delegazioni del tesoro pei buoni insoluti).

Entro i primi 5 giorni di luglio, le Delegazioni del tesoro trasmettono ai funzionari delegati ad emettere buoni, i seguenti elenchi:

a) dei buoni rimasti interamente insoluti durante l'esercizio finanziario con l'indicazione dell'imputazione ai residui;

b) dei buoni collettivi parzialmente inestinti e passati in uscita per l'intero loro importo al 30 giugno dell'esercizio nel quale furono emessi: questi buoni sono descritti nello apposito elenco con l'indicazione di tutte le singole somme da essi portate a favore dei creditori, con l'avvertenza di contro ad ogni somma se essa fu oppur non pagata, ed in questo ultimo caso, si aggiungono gli estremi del vaglia del tesoro emesso;

c) dei buoni ancora da pagare, in tutto od in parte, stati emessi nell'esercizio finanziario antecedente a quello scaduto il 30 giugno: anche per questi buoni si devono specificare nell'apposito elenco le indicazioni richieste alla precedente lettera *b)*.

Art. 160.

(Operazioni dei funzionari delegati pei buoni insoluti).

I funzionari delegati, ricevuti gli elenchi di cui all'articolo precedente, prendono nota sui propri registri delle somme rimaste insolute e dei corrispondenti vaglia del tesoro emessi e spediscono gli elenchi stessi al Commissariato.

Questo riporta sui propri registri le indicazioni contenute negli elenchi e invia un esemplare dei medesimi alla Corte dei conti.

Art. 161.

(Rinnovazione dei buoni rimasti inestinti).

Qualora i creditori chiedano la rinnovazione dei buoni già passati in uscita dalle sezioni di R. tesoreria a' termini dei precedenti articoli, il Commissariato emette dei mandati diretti a favore dei creditori medesimi, in conto residui, se ed in quanto il diritto creditorio non sia prescritto, e salvo il disposto dell'art. 70. Su tali mandati sarà fatto riferimento al buono rimasto inestinto.

Art. 162.

(Rendiconti dei mandati a disposizione).

Quando sia esaurito il fondo disponibile, o cessino le facoltà dei funzionari delegati, ed in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, i funzionari stessi trasmettono al Commissariato il rendiconto delle somme poste a loro disposizione con mandati, e di quelle erogate nel precedente mese, corredandole delle matrici dei buoni rilasciati e di tutti i documenti giustificativi delle spese ordinate, secondo le norme e con le forme stabilite dai regolamenti speciali

pei singoli servizi e dalle istruzioni che fossero state o venissero a tale scopo comunicate.

Art. 163.

Ai rendiconti dei mandati a disposizione riguardanti pagamenti d'indennità ai commissari viaggianti sono allegate le sole matrici dei buoni emessi.

Le liquidazioni che servono di base all'emissione dei buoni stessi, sono inviate di volta in volta al Commissariato per le opportune verifiche e riscontri, sia per quanto riguarda la somma da pagare dai vettori e da imputarsi al bilancio dell'entrata, sia per quanto riguarda la spesa correlativa. A cura del Commissariato stesso tali liquidazioni sono poi allegate ai rispettivi rendiconti.

Art. 164.

Il Commissariato esamina i rendiconti tanto in linea amministrativa quanto in linea contabile e riconosciute regolari le risultanze dei medesimi, nonchè concordi con quelle della ragioneria, appone il visto ai rendiconti stessi e li spedisce alla Corte dei conti unitamente ai decreti di scarico per la revisione definitiva.

Art. 165.

(Decreti di scarico).

Il Commissariato informa dell'avvenuto rilascio del decreto di scarico il funzionario interessato.

I decreti di scarico, non ostante il visto appostovi dalla Corte dei conti, non menomano la responsabilità dei funzionari rispettivi.

CAPO VI.

Norme speciali pei mandati d'anticipazione.

Art. 166.

(Mandati d'anticipazione).

I mandati d'anticipazione sono intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato e sono soggetti alle formalità e prescrizioni contenute nel presente titolo per l'emissione dei mandati in genere.

Art. 167.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati di anticipazione siano riscossi per l'intero loro importo dai funzionari delegati, questi devono, secondo il bisogno, prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrono, rilasciando speciale quietanza alla sezione di R. tesoreria provinciale.

Art. 168.

(Responsabilità dei funzionari delegati per le somme avute in anticipazione).

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Essi non possono farne uso diverso da quello pel quale furono accordate e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese liquidate e dei pagamenti fatti.

Art. 169.

Il Commissariato e la Corte dei conti tengono nota delle anticipazioni fatte ai funzionari delegati, addebitando questi dell'importo dei mandati emessi ed accreditandoli delle spese pagate o delle somme versate nelle tesorerie, in base ai rendiconti prodotti e riconosciuti regolari.

Art. 170.

Ciascun funzionario delegato tiene, in apposito registro, conto esatto delle anticipazioni ricevute e d'ogni singola spesa liquidata e pagata; ed indica nel registro medesimo i documenti consegnati dai creditori, annotando anche la data del loro invio al Commissariato col rendiconto relativo.

Art. 171.

(Rendiconti dei mandati d'anticipazione).

Quando sia esaurita la somma anticipata, o cessi la causa dell'anticipazione, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni d'ogni mese, i funzionari delegati, nel Regno, che ricevettero anticipazioni, debbono presentare al Commissariato il rendiconto delle somme prelevate e delle spese pagate, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.

Per le spese da farsi all'estero, il rendiconto è presentato trimestralmente o ad incarico compiuto, nel quale ultimo caso tale facoltà è indicata nel decreto che autorizza l'anticipazione stessa.

Salvo l'eccezione ora detta, il rendiconto dev' essere sempre presentato quando si sia esaurita la somma anticipata, o cessi la causa dell'anticipazione o si sia al termine dell'esercizio finanziario.

I rendiconti delle anticipazioni previste dall'art. 127, lettera *g*) del presente regolamento sono documentati colle ricevute delle persone alle quali furono corrisposte le somme dovute.

Quando non sia possibile ottenere le ricevute anzidette e le somme si siano fatte pervenire agli aventi diritto mediante vaglia telegrafici, postali o bancari, la giustificazione dei pagamenti eseguiti è rappresentata, ove sia possibile, da un elenco indicante tutti gli estremi degli anzidetti titoli acquistati, colla prova dell' acquisto. L'elenco è firmato dal capo ragioniere ed è vistato per regolarità dal commissario generale.

Art. 172.

Se nei termini fissati per la presentazione del rendiconto nel Regno, il servizio non sia compiuto e debba essere continuato, e sempre quando l'esercizio finanziario non sia chiuso, la somma residua è portata a debito del funzionario delegato nel rendiconto susseguente.

Appena compiuto il servizio, o cessi la facoltà del funzionario anzidetto, ed in ogni caso alla fine dell'esercizio, la somma che non è stata impiegata e che si trova ancora in mano del funzionario delegato deve essere versata nella sezione di R. tesoreria a norma dell'art. 135.

Il funzionario delegato unisce le dichiarazioni di rilascio del vaglia al rendiconto, descrivendolo in apposito elenco che trasmette al Commissariato dopo averne preso nota sui propri registri. Il Commissariato, fatti i riscontri e le registrazioni, trasmette una copia del suddetto elenco alla Corte dei conti.

Pei servizi da farsi all'estero i funzionari delegati trattengono le somme che al 30 giugno non sono ancora state impiegate, e le spese a cui possono provvedere con detti fondi fanno imputazione sull'esercizio in cui fu emesso il corrispondente mandato di anticipazione.

Per tali spese presentano un rendiconto speciale suppletivo a complemento di quello inviato al 30 giugno. Esso è presentato appena esaurito il relativo fondo, al quale soltanto i funzionari delegati possono ricorrere, prima di valorsi di successive anticipazioni che allo stesso oggetto siano concesse sulla competenza del nuovo esercizio.

Se però le spese per le quali il fondo fu anticipato non debbano più eseguirsi in tutto od in parte; oppure cessi nel funzionario la facoltà che gli era stata accordata, il fondo residuo deve in qualunque periodo dell'anno essere versato al Fondo per l'emigrazione nel modo che verrà disposto dal Commissariato, il quale prende nota di tale versamento nei propri registri ed in apposito elenco da trasmettersi alla Corte dei conti.

Art. 173.

(Commutazione di mandati d'anticipazione in vaglia del tesoro).

Qualora il funzionario delegato nel Regno, non abbia prelevato l'intero importo dell'anticipazione accordatagli e sia compiuto il

servizio, o cessi in lui la facoltà di ordinare spese, o si sia al termine dell'esercizio finanziario, il funzionario medesimo dispone che la sezione di R. tesoreria provinciale passi in uscita il mandato per l'intero suo ammontare, emettendo, per la somma non impiegata, vaglia del tesoro a favore della Cassa depositi e prestiti, con le norme dell'art. 131.

L'elenco di cui all'articolo precedente è in questo caso compilato dalla Delegazione del tesoro che lo trasmette poi al funzionario delegato per le necessarie verifiche e registrazioni, dopo di che l'elenco stesso è spedito al Commissariato il quale, fatti i riscontri e le registrazioni opportune, ne invia copia alla Corte dei conti.

Art. 174.

(Passaggio dei fondi per trasloco del funzionario).

Quando per il trasloco od altra causa, il funzionario cui sono intestati i mandati a disposizione o di anticipazione sia sostituito da un altro, viene compilato apposito processo verbale nel quale s'indicano:

a) il rendiconto cui si riferisce l'ultimo decreto di scarico rilasciato dall'ufficio di ragioneria e la somma per il quale fu accordato;

b) l'ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente trasmessi dal funzionario cessante all'ufficio di ragioneria e dei quali non fosse ancora pervenuto il decreto di scarico;

c) i titoli di spesa che per ogni mandato esistessero tuttora presto l'ufficiale delegato cessante;

d) il fondo ancora disponibile presso la R. tesoreria se si tratta di mandati a disposizione, o quello esistente presso il funzionario cessante se si tratta di mandati di anticipazione, facendone risultare l'avvenuta consegna.

I titoli di spesa sono descritti singolarmente, e della validità e legalità dei medesimi è sempre responsabile il funzionario che ha ordinata la spesa.

Copia di detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette all'ufficio di ragioneria.

Art. 175.

(Passaggio dei fondi in anticipazione da uno ad altro funzionario)

Qualora si verifichi il caso che ad un funzionario delegato rimanga disponibile parte di una anticipazione, mentre ad un altro occorra un aumento di fondi per eguale servizio a carico dello stesso capitolo del bilancio, il Commissariato può disporre il versamento nella sezione di tesoreria della somma non impiegata facendola pervenire all'altro funzionario delegato mediante vaglia del tesoro.

Il funzionario che riceve il vaglia ne rilascia ricevuta all'altro che glielo ha spedito e questi lo unisce al rendiconto.

Le scritturazioni fatte, presso il Commissariato, a carico dello speciale capitolo di bilancio, si modificano soltanto per gli addebitamenti ed accreditamenti nei conti delle anticipazioni.

Art. 176.

(Decreti di scarico — Mandati di saldo).

Quando dai rendiconti sui mandati di anticipazione non risulti credito dei funzionari delegati, il Commissariato procede per essi come è stabilito per quelli a disposizione dagli articoli 164 e 165 del presente regolamento.

Se dal rendiconto il funzionario risulti in credito per somma spesa oltre l'anticipazione ricevuta, è rilasciato a suo favore un mandato diretto di saldo, in base al decreto autorizzante la eccedenza di spesa.

Art. 177.

Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario giustifichi di aver pagate, gli vengono volta per volta riformite a reintegrazione della avuta anticipazione, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale procedendosi come agli articoli precedenti nel caso che egli rimanga in debito, in pari o in credito.

CAPO VII.

Residui al 30 giugno — Ritenute sui pagamenti delle spese.

Art. 178.

(Verifica dell'esistenza dei fondi in anticipazione presso i funzionari delegati).

Il commissario generale può, ove lo ritenga opportuno, far accertare la esistenza presso i funzionari delegati delle somme loro anticipate o dei titoli di spesa che ne giustifichino la erogazione.

Art. 179.

(Elenco dei residui al 30 giugno).

A corredo dei rendiconti su mandati a disposizione o di anticipazione dell'ultimo mese dell'esercizio, ed in ogni caso non oltre il successivo mese di agosto, tutti i funzionari delegati debbono inviare al Commissariato una dimostrazione delle spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio scaduto, per la compilazione del conto dei residui.

Art. 180.

(Ritenute sui pagamenti delle spese).

Le ritenute sui pagamenti di spesa a carico del Fondo per l'emigrazione sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto siano applicabili, o non sia altrimenti stabilito da norme speciali.

CAPO VIII.

Mandati e buoni smarriti o distrutti.

Art. 181.

(Denunzia della distruzione o dello smarrimento).

Nel caso di distruzione o di smarrimento di un mandato o di un buono deve esserne informato il Commissariato che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito, provvedendo, ove occorra, alla pubblicazione del fatto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed eventualmente anche in altri giornali.

Art. 182.

(Emissione di duplicati).

Riuscite infruttuose le indagini di cui all'articolo precedente, e, quando sia stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo, senza che sia stata fatta opposizione, il Commissariato autorizza con apposito decreto l'emissione di un duplicato del mandato o del buono smarrito o distrutto.

Quando si tratti dello smarrimento o della distruzione di un buono, il decreto è inviato al funzionario delegato che emise il buono medesimo.

Il duplicato del titolo smarrito o distrutto è spedito colle stesse formalità del titolo originale; deve contenere le identiche indicazioni, più la dichiarazione che è stato emesso per duplicato; e deve essere corredato dal decreto suddetto.

Del fatto denunciato, nonché della spedizione del nuovo titolo emesso, è presa nota su tutti i registri nei quali il titolo originale fu allibrato e sulla matrice del titolo originale quando si tratti di un buono.

Se in seguito fosse rinvenuto il titolo originale, questo sarà spedito al Commissariato per l'annullamento.

CAPO IX.

Atti aventi per iscopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dal Fondo per l'emigrazione.

Art. 183.

(Atti di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione o delegazione).

Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le op-

posizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dal Fondo per l'emigrazione, e qualunque atto avente per iscopo d'impedire o trattenere il pagamento delle somme medesime, debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie al commissario generale.

Quando il Commissariato al ricevimento della notificazione abbia già emesso l'ordine di pagamento, gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengano anche notificati all'ufficiale pagatore, semprechè il pagamento non sia già avvenuto.

Art. 184.

Qualora con gli atti indicati nel precedente articolo si vogliano colpire somme al cui pagamento provvedono i funzionari delegati con i fondi loro forniti mediante mandati a disposizione o di anticipazione, la notificazione deve essere fatta al funzionario delegato ed all'ufficiale pagatore quando, trattandosi di mandati a disposizione, il buono sia già stato emesso.

Art. 185.

(Sospensione del pagamento).

Gli ufficiali pagatori che ricevono gli atti indicati nei precedenti articoli, sospendono il pagamento delle somme alle quali gli atti anzidetti si riferiscono e li inviano alla delegazione del tesoro la quale li trasmette al Commissario generale, dopo averne preso nota. Tale trasmissione è fatta per mezzo del funzionario delegato nel caso di buoni su mandati a disposizione.

Parimente il funzionario delegato invia alla delegazione del tesoro perchè li trasmetta al Commissario generale, dopo averne preso nota, gli atti notificatigli per somme pagabili da lui direttamente con mandati di anticipazione.

Art. 186.

Il commissario generale, ricevuta la notificazione di atti di impedimento ordina, o conferma nei casi di cui al precedente articolo, la sospensione del pagamento delle somme relative, quando gli atti stessi dipendano da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o da altro titolo legale: parimente quando si tratti di delegazioni o cessioni valide ed in forma autentica, provvede perchè le somme vengano pagate agli aventi diritto.

Negli altri casi gli atti rimangono privi di effetto nei riguardi del Commissariato.

Art. 187.

(Norme pel regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato).

Per tutto ciò che non è specialmente regolato nel presente capo, sono per analogia applicabili le disposizioni riguardanti le spese dello Stato, tenuto presente che le facoltà attribuite al direttore generale del tesoro, spettano, pel Fondo dell'emigrazione, al commissario generale.

TITOLO VI.

Contabilità mensili delle tesorerie

Art. 188.

(Elenchi delle Delegazioni del tesoro e dell'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale).

Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di R. tesoreria provinciale trasmettono al Commissariato:

a) un elenco dei vaglia del tesoro emessi in commutazione delle somme loro versate nel mese precedente per conto del Fondo per l'emigrazione;

b) un elenco in cui sono descritti, distintamente per ogni capitolo del bilancio del Fondo per l'emigrazione i mandati diretti emessi dal Commissariato e pagati nel mese precedente.

Entro lo stesso termine l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale trasmette al Commissariato un elenco delle quietanze emesse per i versamenti direttamente eseguiti alla tesoreria medesima per conto del Fondo per l'emigrazione. Trasmette inoltre l'elenco di cui alla lettera *b)* del presente articolo.

Art. 189.

Non più tardi del giorno 5 d'ogni mese le Delegazioni del tesoro spediscono al funzionario delegato ad emettere buoni su mandati a disposizione un elenco, compilato dalle rispettive sezioni di R. tesoreria, dei buoni medesimi pagati nel mese precedente distintamente per ogni capitolo, giusta quanto è disposto dal precedente art. 154.

Art. 190.

(Norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

Le contabilità mensili delle tesorerie riguardanti il Fondo per l'emigrazione saranno compilate nei modi e termini prescritti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO VII.

Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti

Art. 191.

(Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti).

Un conto corrente fruttifero è aperto tra il Fondo per l'emigrazione e la Cassa depositi e prestiti.

Esso è accreditato delle somme che per qualsivoglia titolo affluiscono all'anzidetto Fondo, ed è addebitato dell'importo dei mandati ammessi a pagamento dalla Cassa depositi e prestiti.

L'interesse è liquidato al saggio stabilito per i depositi volontari presso la Cassa suddetta, con decorrenza dal 31° giorno dalla data del versamento per le somme riscosse, e dal giorno dell'ammissione a pagamento dei mandati per le somme pagate.

Semestralmente è portata a credito del conto medesimo la differenza fra gli interessi attivi e passivi.

Art. 192.

(Estratto mensile del conto corrente).

Non più tardi del giorno 10 di ogni mese la Cassa depositi e prestiti trasmette al Commissariato un estratto del conto corrente di cui all'articolo che precede, nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente ed è messo in evidenza il fondo di cassa risultante alla fine del mese.

Art. 193.

(Impiego di fondi disponibili).

Le somme disponibili nel conto corrente di cui all'art. 191 che il Commissariato ritenga eccedenti alle esigenze del servizio debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da acquistarsi su richiesta del Commissariato per mezzo della Cassa depositi e prestiti.

I titoli, così acquistati, e gli altri che per qualsivoglia motivo pervengano al patrimonio del Fondo per l'emigrazione, sono custoditi dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da ogni tassa di custodia.

I titoli di rendita costituiti da consolidato italiano sono tramutati a cura della Cassa depositi e prestiti in certificati intestati al Fondo per l'emigrazione.

Alle rispettive scadenze la Cassa depositi e prestiti cura la puntuale riscossione delle rate d'interessi maturate sui titoli di valore avuti in custodia, nonchè il rimborso del capitale dei titoli redimibili sorteggiati, versando le somme riscosse al conto corrente.

TITOLO VIII.

Patronati ed altri uffici di tutela degli emigranti

CAPO I.

Società di patronato degli emigranti.

Art. 194.

(Società di patronato ed istituzioni a vantaggio degli emigranti).

Le società di patronato e le altre istituzioni private a vantaggio degli emigranti all'interno ed all'estero, che il Commissariato ritenga opportuno di sussidiare sul Fondo per l'emigrazione, debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) siano regolarmente costituite e già funzionino;

b) comunichino i loro statuti e regolamenti al Commissariato, nonchè le modificazioni che vi fossero introdotte;

c) siano preventivamente sottoposte ad un'ispezione eseguita da un delegato del commissario generale.

Art. 195.

(Concessioni di sussidi).

La concessione dei sussidi annuali è subordinata alla condizione che le società ed istituzioni accettino le norme stabilite dai regolamenti in vigore pel servizio d'emigrazione, e si sottopongano a quelle ispezioni che il Commissariato crederà opportuno di ordinare.

Tali ispezioni debbono essere eseguite normalmente ogni tre anni per le società che ricevono un sussidio il quale rappresenti oltre la metà delle loro entrate.

Art. 196.

I nuovi sussidi o l'aumento di quelli già concessi, sono disposti nelle forme di cui agli articoli seguenti.

La ripartizione dei sussidi fra le varie società di patronato e la loro erogazione sono dimostrate annualmente in apposito allegato al conto consuntivo.

Art. 197.

(Pagamento dei sussidi).

I sussidi annuali alle società di patronato ed alle altre istituzioni private si pagano a rate trimestrali, salvo sia diversamente disposto col decreto di concessione. Non possono essere concesse anticipazioni in conto dei trimestri successivi.

I sussidi possono in ogni tempo essere sospesi, ridotti o soppressi, a giudizio insindacabile del Commissariato, con decreti emessi nelle forme stabilite per la loro concessione.

Il Commissariato stesso dà semplice notizia del provvedimento agli interessati.

Art. 198.

(Resoconti delle società ed istituzioni di patronato).

Le società di patronato e le altre istituzioni che ricevono sussidi annuali debbono inviare alla fine d'ogni anno al Commissariato un particolare rapporto dell'opera loro.

Esse debbono pure inviare i loro bilanci. Per le società che ricevono un sussidio superiore al 50 per cento della somma destinata esclusivamente a vantaggio degli emigranti, il Commissariato potrà pure richiedere i documenti che giustifichino il modo con cui fu erogato il sussidio.

Tutte le dette società ed istituzioni debbono fornire le altre notizie che sieno richieste dal Commissariato, nonchè comunicare i nomi dei loro funzionari e degli impiegati addetti ai servizi di patronato o d'assistenza degli emigranti.

Art. 199.

Regolamenti speciali approvati con decreti del ministro degli affari esteri, su proposta del commissario generale, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, disciplineranno le istituzioni di patronato all'interno ed all'estero, che ricevono un sussidio annuale corrispondente a più dell'80 per cento delle loro entrate.

CAPO II.

Uffici speciali per la protezione e l'avviamento al lavoro degli emigranti.

Art. 200.

(Uffici speciali).

Agli uffici speciali di tutela, protezione ed avviamento al lavoro degli emigranti, che siano istituiti dal Commissariato nel Regno, si applicano le norme contabili stabilite per gl'Ispettorati nei porti d'imbarco.

Art. 201.

(Regolamenti degli uffici speciali).

Gli uffici speciali costituiti all'estero, a totale carico del Fondo per l'emigrazione, saranno retti da speciali regolamenti approvati nella forma indicata nell'art. 197.

TITOLO IX.

Cauzione dei privati per i servizi dell'emigrazione

Art. 202.

(Deposito delle cauzioni).

Le cauzioni richieste a norma della legge sull'emigrazione e tutte quelle altre che fossero stabilite a carico di società o di privati in dipendenza dei provvedimenti relativi ai servizi dell'emigrazione, sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 203.

(Come sono costituite le cauzioni).

Le cauzioni di cui all'articolo precedente sono costituite in numerario oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base a decreto del commissario generale.

Quando si tratti di cauzioni di vettori il decreto dovrà indicare il provvedimento del ministro che le ha fissate.

Nel decreto sarà indicata l'estensione del vincolo cauzionale, e stabiliti i modi di escussione e di svincolo della cauzione anche pei casi non previsti dalla legge o dal regolamento sull'emigrazione.

Le cauzioni dei vettori saranno costituite da titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato per una somma non inferiore a L. 3000 di rendita netta; della parte che eccedesse questa somma un decimo deve essere depositato in moneta avente corso legale nel Regno e l'interesse corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti su questa parte di cauzione è - come quello prodotto dai titoli - di spettanza dei cauzionanti.

Art. 204.

(Supplementi di cauzione).

Quando il Commissariato lo ritenga opportuno, può richiedere un supplemento di cauzione, o può accordare la riduzione di essa. Il mancato versamento del supplemento di cauzione nel termine stabilito col decreto del commissario generale importa la decadenza di diritto della patente o licenza.

Art. 205.

(Vincolo delle cauzioni).

Il vincolo dei depositi cauzionali di cui all'art. 202 importa che si possa disporre di essi nei modi stabiliti dalla legge, dal regolamento o dalle licenze, per gli scopi per cui furono costituiti.

Qualunque trasferimento di proprietà, cessione, sequestro, pegno o altro negozio giuridico relativo alle cauzioni non pregiudicherà in nulla il vincolo cauzionale e l'estensione di esso, e dovrà essere notificato alla Cassa depositi e prestiti ed al Commissariato.

Art. 206.

(Prelevamenti dalle cauzioni).

I prelevamenti dalle cauzioni sono disposti con decreto del commissario generale. Il decreto indicherà il titolo in base al quale è ordinato il prelevamento, e le persone a cui debbono essere pagate le somme prelevate. I prelevamenti sono eseguiti a cura della Cassa depositi e prestiti, la quale si varrà della parte di cauzione costituita in numerario, e se questa non bastasse, procederà alla vendita totale o parziale, secondo il bisogno, dei titoli costituenti il deposito cauzionale.

Art. 207.

Quando le cancellerie giudiziarie diano notizia che non sono state versate le pene pecuniarie, cui furono condannati i vettori o i loro rappresentanti, il Commissariato preleverà, colle forme prescritte dall'art. 205, le somme corrispondenti dalle cauzioni dei vettori.

Art. 208.

(Reintegrazione della cauzione).

Il Commissariato dà avviso dei prelevamenti fatti dalle cauzioni mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al titolare della patente o licenza, unendo alla lettera copia del decreto del commissario generale per la reintegrazione della cauzione. Questo decreto dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 203.

La reintegrazione della cauzione deve essere fatta nel termine stabilito dal Commissariato: termine che non potrà eccedere i 15 giorni dalla data di spedizione della lettera.

La mancata reintegrazione della cauzione nel termine stabilito importa la decadenza di diritto della patente o licenza.

Art. 209.

(Sentenze delle Commissioni arbitrali).

I cancellieri delle Commissioni arbitrali istituite dalla legge sull'emigrazione, con la notificazione alle parti delle sentenze emesse ai termini della legge stessa, intimano al titolare della patente o licenza di versare entro cinque giorni le somme liquidate nelle sentenze medesime, rimettendo simultaneamente al Commissariato copia della fatta intimazione.

Il titolare della patente o licenza fa constare al Commissariato entro 10 giorni dall'intimazione il fatto versamento od espone le ragioni per le quali non potè eseguirlo.

In caso di non adempimento di tale obbligo, il Commissariato provvede al versamento prelevando dalla cauzione la somma dovuta cogli interessi del 4 per cento dal giorno della notificazione.

Art. 210.

(Somme da introitarsi e da pagarsi in seguito a sentenze arbitrali).

Le somme che i vettori debbono pagare in seguito a sentenza delle Commissioni arbitrali - siano esse spontaneamente corrisposte dai vettori stessi o prelevate dalla loro cauzione - sono versate alla Cassa depositi e prestiti nel conto corrente di cui nel precedente art. 191 e nei modi indicati dal presente regolamento.

Se il recapito delle persone alle quali sono dovute le somme anzidette è noto, il Commissariato provvede all'immediato pagamento delle somme stesse, agli aventi diritto con mandati diretti a favore dei creditori oppure coi fondi delle anticipazioni di cui all'art. 127, lettera *g*), del presente regolamento, quando ragioni di urgenza o di opportunità consiglino questa forma speciale di pagamento.

Se il recapito delle persone alle quali sono dovute somme in forza di sentenze arbitrali non è noto, le somme stesse restano accreditate al Fondo per l'emigrazione sino a che il recapito anzidetto non possa essere in qualche modo conosciuto, nel qual caso il Commissariato provvede all'immediato pagamento delle somme dovute nei modi indicati dal comma precedente, e con aggiunti gl'interessi al saggio stabilito per il conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti ed il Fondo per l'emigrazione liquidati a norma dell'art. 191 del presente regolamento, semprechè non siasi verificata la prescrizione legale degl'interessi maturati e delle somme dovute.

In appositi capitoli tanto in entrata quanto in uscita del bilancio del Fondo per l'emigrazione si indicheranno le somme da introitarsi in forza di sentenze arbitrali e corrispondentemente quelle da pagarsi, nonchè gl'interessi maturati e dovuti ai termini del comma precedente.

Agli stanziamenti del bilancio passivo fatti a questo oggetto non è applicabile la perenzione quinquennale amministrativa di cui all'art. 70 del presente regolamento.

Art. 211.

(Svincolo delle cauzioni).

Le richieste per lo svincolo delle cauzioni debbono essere presentate dal titolare della patente al Commissariato.

Lo svincolo delle cauzioni è autorizzato con decreto del commissario generale e può essere sempre revocato fino a che non sia stato eseguito.

Art. 212.

(Norme speciali per le cauzioni dei vettori).

Per le cauzioni di vettori d'emigranti debbono essere seguite anche le seguenti norme:

La domanda di svincolo può essere presentata, quando sia cessata la qualità di vettore nella compagnia o nell'armatore.

Ricevuta tale domanda, il commissario generale, con sua ordinanza, stabilisce la data certa della cessazione della qualità di vettore, la quale data non potrà essere anteriore al giorno in cui siano stati sbarcati gli emigranti al porto di destinazione.

Questa ordinanza del commissario generale è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* e sul Bollettino dell'emigrazione, ed è pure affissa nei locali degli Ispettorati dell'emigrazione.

In nessun caso la cauzione può essere restituita se non siano trascorsi sei mesi dalla cessazione della qualità di vettore, e tre dalla data della pubblicazione dell' ordinanza del commissario generale sulla *Gazzetta ufficiale*.

Trascorsi tali termini la cauzione può essere svincolata senza alcuna responsabilità del Commissariato, eccetto il caso di giudizi in corso intentati contro il vettore da emigranti, sempre che però tali giudizi siano stati notificati dagli interessati, e la notificazione risulti da ricevuta rilasciata dal commissario generale.

Questi può sospendere lo svincolo della cauzione, quando risulti che contro il vettore sieno in corso giudizi intentati da emigranti o loro aventi causa, anche se di essi non sia stata data notificazione dagli interessati, e quando si abbia notizia che il vettore non abbia completamente adempiuto agli obblighi pel trasporto di emigranti assunti col rilascio di biglietti d'imbarco o di biglietti prepagati.

TITOLO X.

Organi del Commissariato dell'emigrazione

CAPO I.

Agenti del Fondo per l'emigrazione e loro responsabilità.

Art. 213.

(Agenti del Fondo per l'emigrazione).

Sotto la denominazione di agenti del Fondo per l'emigrazione si comprendono:

a) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di denaro o so-

no consegnatari di generi, oggetti e materie di proprietà del Fondo per l'emigrazione;

b) tutti coloro che anche senza legale autorizzazione prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme appartenenti al Fondo per l'emigrazione o delle quali il Fondo diventa debitore.

Art. 214.

(Responsabilità degli agenti).

Tutti gli agenti indicati nell'articolo precedente sono rispettivamente responsabili della loro gestione personale. Rispondono pure dell'opera dei cassieri, impiegati o commessi dei quali si valgono nel proprio ufficio, anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro esercitati sulla gestione di detti agenti.

Art. 215.

Gli agenti del Fondo per l'emigrazione hanno la stessa responsabilità ed incorrono nelle medesime sanzioni che il regolamento per la contabilità generale dello Stato stabilisce per gli altri agenti e pubblici ufficiali.

Agli effetti della responsabilità, gli agenti suddetti sono sottoposti alla vigilanza del ministro degli affari esteri, che la esercita per mezzo del commissario generale, nonchè alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 216.

(Decreti di scarico).

Quando ad un agente consegnatario venga accordato il discarico per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, il discarico stesso deve risultare da un decreto del commissario generale.

Art. 217.

(Procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti).

Nei casi di responsabilità degli agenti del Fondo per l'emigrazione il commissario generale può adottare o promuovere dal ministro degli affari esteri, quando ne sia il caso, tutti i provvedimenti che ritenga necessari e che siano consentiti dalle leggi e dai regolamenti; e ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.

Art. 218.

(Verifiche alle casse, ai magazzini ed alle scritture degli agenti).

Il commissario generale per mezzo dei dipendenti funzionari o per mezzo di altri pubblici funzionari chiesti alle competenti autorità, può far eseguire delle verifiche periodiche ed anche straordinarie alle casse, ai magazzini ed alle scritture tenute da chiunque sia consegnatario di denaro, valori o materie appartenenti al Fondo per l'emigrazione.

Di ogni verifica dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, del quale è comunicata copia alla Corte dei conti.

CAPO II.

Ispettori dell'emigrazione; RR. consoli ed addetti dell'emigrazione all'estero; Commissari viaggianti.

Art. 219.

(Versamento in tesoreria delle somme pervenute agl'ispettori dell'emigrazione).

Tutte le somme che non debbono essere versate direttamente in tesoreria a termine degli articoli 90 e 91 del presente regolamento e che per qualsiasi altro titolo pervengono agl'ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco nell'interesse del Fondo per l'emigrazione, sono prese in carico dagl'ispettori medesimi su appositi registri forniti dal Commissariato, vidimati e bollati sopra ogni pagina, dandosene poi scarico con versamento in tesoreria da eseguirsi non più tardi del giorno successivo.

Delle riscossioni e dei versamenti è data notizia al Commissariato

Art. 220.

(Distribuzione diretta agli emigranti di somme pervenute agli ispettori dell'emigrazione).

Qualora si tratti di somme pervenute agl'ispettori per essere personalmente distribuite ad emigranti, esse sono registrate in carico nei modi indicati nell'articolo precedente e l'avvenuta distribuzione è fatta constare con elenchi nominativi accompagnati, se possibile, da ricevute.

La distribuzione di somme fatta all'atto dell'imbarco può essere documentata da verbale firmato dai componenti la Commissione di visita di partenza. Quando, infine, si tratti di somme da distribuire allo sbarco, i verbali sono firmati dal R. commissario viaggiante e insieme, ove sia possibile, da altro funzionario. Delle somme che gli ispettori avessero ricevute e non distribuite per qualsiasi causa, è fatto constare negli elenchi nominativi e nei verbali, e di esse gli ispettori devono rendere conto al Commissariato che dà in proposito le opportune disposizioni.

Tali elenchi e verbali sono al termine di ogni trimestre trasmessi coi registri di carico e scarico al Commissariato, il quale, eseguiti i riscontri di sua competenza, li restituisce agl'ispettori col visto del capo ragioniere e del commissario generale.

Art. 221.

(Versamento in tesoreria o distribuzione diretta agli emigranti delle somme pervenute ai RR. consoli ed addetti dell'emigrazione).

Eccezione fatta delle somme trasmesse dal Commissariato, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutte le altre che pervengono ai consoli ed agli addetti dell'emigrazione all'estero, per essere rivolte a beneficio del Fondo per l'emigrazione, sono dai funzionari anzidetti versate al Fondo stesso, mediante vaglia da intestarsi al commissario generale che lo girerà alla Cassa depositi e prestiti ai termini dell'art. 90 del presente regolamento.

Se le somme di cui sopra debbano essere distribuite senza ritardi ad emigranti italiani, i consoli e gli addetti dell'emigrazione provvedono alla loro erogazione, facendosi rilasciare regolare quietanza da chi di diritto.

Di ogni somma ricevuta i consoli e gli addetti dell'emigrazione si danno carico e scarico su appositi registri, forniti e bollati sopra ogni pagina dal Commissariato, ed alla fine di ogni trimestre trasmettono un estratto autentico dei registri medesimi al Commissariato, corredato, per la parte che riguarda lo scarico, dalle quietanze dei percipienti.

Dopo conveniente esame e riscontro, il Commissariato restituisce gli estratti dei registri anzidetti ed i documenti allegati, col visto di regolarità del capo ragioniere e del commissario generale, dando, se del caso, disposizioni in riguardo alle somme eventualmente rimaste a mani dei funzionari suddetti.

Art. 222.

(Somme pervenute ai commissari viaggianti).

I commissari viaggianti, al termine del viaggio, danno notizia nella loro particolare relazione delle somme che eventualmente siano loro pervenute per essere destinate a beneficio degli emigranti o del Fondo per l'emigrazione, ed indicano come le somme stesse sieno state distribuite o fatte pervenire al Commissariato.

CAPO III.

Ragioneria ed uffici dipendenti dal Commissariato.

Art. 223.

(Scritture della ragioneria del Commissariato — Conto impegni).

La ragioneria del Commissariato tiene, secondo i principî della contabilità generale dello Stato, le scritture necessarie a seguire in ogni particolarità il movimento delle entrate e delle spese, sia in relazione al bilancio che alla sostanza patrimoniale ed alle sue variazioni.

La stessa ragioneria è incaricata di tenere i conti degli impegni a carico del bilancio del Fondo per l'emigrazione ai sensi di quanto dispone il presente regolamento.

Art. 224.

(Bilancio di previsione, di assestamento e conto consuntivo).

Il capo ragioniere predispone il progetto del bilancio annuale di previsione, dell'assestamento, il conto consuntivo, nonchè tutti gli altri documenti finanziari dell'esercizio.

I competenti uffici del Commissariato forniranno al capo ragioniere le notizie necessarie per la compilazione dei detti documenti.

Art. 225.

(Responsabilità del capo ragioniere).

Il capo ragioniere è personalmente responsabile dell'esattezza delle registrazioni fatte. Quando riscontri irregolarità contabili presso gli uffici dipendenti dal Commissariato fa le opportune osservazioni e provoca, ove occorra, dal commissario generale le disposizioni necessarie a ristabilire l'esattezza dei procedimenti e delle registrazioni.

Art. 226.

(Scritture degli ispettorati dell'emigrazione).

Gl'ispettori dell'emigrazione tengono le loro scritture in relazione con quelle della ragioneria del Commissariato, secondo le norme stabilite, e debbono compilare alle date prescritte i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni.

CAPO IV.

Economato e Cassa.

Art. 227.

(Incarico delle funzioni di economo-cassiere).

Le funzioni di economo-cassiere presso il Commissariato sono affidate ad un impiegato di ruolo del Commissariato stesso.

Al funzionario anzidetto sono dati in consegna i mobili, i libri e le collezioni di leggi, di decreti e di regolamenti, le pubblicazioni, gli utensili, le macchine, gli attrezzi e quanto altro appartiene al Fondo per l'emigrazione od è di uso presso gli uffici centrali del Commissariato.

Art. 228.

(Responsabilità dell'incaricato delle funzioni di economo-cassiere).

L'incaricato delle funzioni di economo-cassiere è personalmente responsabile degli oggetti mobili ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico. La trasformazione o diminuzione o perdita degli oggetti ricevuti in custodia deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dal Commissariato.

L'economo-cassiere è personalmente responsabile della abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati, od affidati ad uscieri per ragioni di servizio, solo quando abbia omesso di adoperare la vigilanza che a lui incombe nei limiti delle attribuzioni del suo ufficio.

Art. 229.

(Pagamenti cui provvede l'incaricato delle funzioni di economo-cassiere).

L'incaricato delle funzioni di economo-cassiere provvede al pagamento delle minute spese d'ufficio, di posta, telegrafo e di tutte le altre per le quali gli siano state fatte anticipazioni a tenore dello art. 127 del presente regolamento.

Art. 230.

(Somme che pervengono al Commissariato).

Tutte le somme che per qualsivoglia titolo pervengono al Commissariato devono non oltre il giorno successivo essere versate alla Cassa depositi e prestiti a cura dell'incaricato delle funzioni di economo-cassiere, il quale se ne darà carico e scarico in apposito registro.

Quando si tratti di somme pervenute per essere distribuite agli emigranti, emigrati od ai loro eredi, sono versate al conto corrente con la Cassa depositi e prestiti e sono direttamente pagate dal Commissariato agli aventi diritto per mezzo di mandati diretti o con anticipazioni fornite all'economo-cassiere, quando speciali ragioni di convenienza od urgenza rendano necessario tale modo di pagamento.

Art. 231.

(Cauzione dell'incaricato delle funzioni di economo-cassiere).

L'impiegato del Commissariato incaricato delle funzioni di economo-cassiere, deve prestare una cauzione in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che sarà stabilita con decreto del ministro degli affari esteri, su proposta del commissario generale, sentito il Consiglio di Stato. Il decreto è registrato alla Corte dei conti secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 232.

L'incaricato delle funzioni di economo-cassiere non può essere investito delle funzioni di cassiere se prima non abbia prestata la cauzione richiesta dall'articolo precedente.

In casi eccezionali il commissario generale può permettere che l'economo assuma anche il servizio di cassa senza aver prestata la cauzione stabilita, accordandogli un'unica proroga che può estendersi a tre mesi dalla data dell'assunzione del servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero 611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 luglio 1910, n. 595, che approva le tabelle delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi per i monumenti, gallerie, ecc.

Visto l'art. 10 della legge 27 giugno 1907, n. 386 e il R. decreto 14 giugno 1909, n. 453, che istituisce la soprintendenza dei monumenti di Pisa ;

Considerata l'opportunità di stabilire per il segretario ff. di economo della soprintendenza dei monumenti di Pisa una cauzione adeguata all'importanza delle somme di cui ha abitualmente il maneggio ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cauzione da prestarsi dal funzionario delegato alla gestione dei fondi per la soprintendenza dei monumenti di Pisa è fissata nella somma capitale di lire cinquecentocinquanta (L. 550).

Art. 2.

La cauzione sarà data in danaro o in cartella di rendita dello Stato vincolata a favore dell'erario e valutata secondo le disposizioni di cui all'art. 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 623 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 28 maggio 1911 presentata dalla ditta Borioli-La Porta, per conto di una Società da costituire, per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare, a trazione elettrica, alcune linee urbane nella città di Catania;
Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1911, n. 306;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società « Les chemins de fer électriques de Catane » è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica le seguenti linee tramviarie urbane in Catania, giusta il progetto a firma dell'ing. La Porta, portante il bollo dell'ufficio del registro di Milano con la data 27 e 31 maggio e 1° giugno 1911 e vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente:
1° Stazione centrale-Piazza Stesicoro;
2° Via Lincoln-Via Vittorio Emanuele;
3° Via Coppola-Piazza Stesicoro;
4° Via Sant'Euplio-Stazione Borgo della ferrovia Circumetnea;
5° Viale XX Settembre-Guardia d'Ognina;
6° Via Duca degli Abruzzi;
7° Via Calì-Via Ventimiglia;
8° Via della Libertà;
oltre ad un collegamento per piazza Duomo e Porto Uzeda.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio della suddetta rete tramviaria dovranno inoltre osservarsi tutte le disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati, le condizioni contenute nel disciplinare 11 marzo 1912, debitamente sottoscritto, in segno d'accettazione, dal legale rappresentante della Società, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che all'atto del collaudo si riconoscessero necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente Regio decreto:

N. 624

Regio Decreto 9 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Cremona, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 11 gennaio, 22 febbraio e 2 maggio 1912, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1903, n. 525.

MINISTERO DELLA MARINA

Regia Commissione delle prede

Il presidente della Commissione delle prede,

Vista l'istanza in data di ieri, con la quale il signor commissario del Governo, chiede che questa Commissione dica legittima e di buona preda la cattura del veliero ottomano *Sciahin Derià* operata dal cacciatorpediniere *Fuciliere* il 31 maggio 1912 nei paraggi di Scalanova (Asia Minore), e del suo carico, pronunziandone la confisca all'Italia ad ogni effetto di legge;

Dato atto al prefato rappresentante del Governo del deposito della accennata istanza e del fascicolo degli atti relativi; nonchè della designazione fatta in calce all'istanza medesima del padrone o capitano Hossein Calefataki o Hussein Calfataki di non noto domicilio, ma eventualmente di Qusa Adasi (Scalanova), come presunta parte interessata nella causa;

Visti gli articoli 6 e seguenti del regolamento 5 dicembre 1911 per i giudizi di questa speciale magistratura;

Ordina:

Che sia reso noto, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del presente provvedimento, a cura del segretario, con la trascrizione in calce del contestuale disposto degli articoli dal 6 al 10 del regolamento, l'avvenuto deposito per parte del commissario del Governo, nella segreteria della Commissione, dell'istanza e del fascicolo degli atti relativi alla cattura del veliero di bandiera ottomana denominato *Sciahin Derià* e del suo carico per il giudizio di legittimazione promosso nanti a questa speciale magistratura.

Manda darsene comunicazione, pel prescritto tramite del Ministero degli affari esteri, all'agente diplomatico al quale è affidata la tutela della presunta parte interessata allo stato degli atti in persona del padrone o capitano Hossein o Hussein Calfataki o Calefataki, probabilmente da Qusc Adasi (Scalanova), nell'Asia Minore.

Roma, addì 27 giugno 1912.

Il presidente
B. Scillamà.

Il segretario
G. Fusignani.

Trascrizione degli articoli dal 6 al 10 del regolamento.

Art. 6.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 15 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'ordinanza, di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Il presidente, sentito il commissario del Governo, disporrà con sua ordinanza che sia reso noto l'avvenuto deposito degli atti.

L'ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, a cura del segretario, riproducendo gli articoli 6 a 10 del presente regolamento e ne sarà data immediata comunicazione, pel tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati a cui è affidata la tutela delle parti interessate, che risultino note allo stato degli atti.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 6, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede devono personalmente o a mezzo di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione nella segreteria della Commissione.

Art. 9.

Le parti, costituite a norma dell'articolo precedente, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

I detti atti devono essere depositati ugualmente nel termine indicato nell'art. 6.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 6 il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttorî.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa, il presidente disporrà la esecuzione degli atti istruttorî con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Visto, il segretario
G. Fusignani.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 gennaio 1912:

Heusch cav. Gino, capitano — Gabiano cav. Giov. Battista, id., collocati a riposo, con decorrenza dal 1° febbraio 1912 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 16 maggio 1912:

Roych cav. nob. don Francesco, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 14 maggio 1912.

Boccia Gerardo, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

Petitti di Roreto cav. Carlo, colonnello comandante 6 fanteria, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 50 fanteria.

I sottonominati allievi del 2° anno di corso della scuola militare, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma di fanteria.

Fabre Giorgio — Verna Giulio.

Il R. decreto in data 19 maggio 1912, col quale Chiappetta Emilio venne nominato sottotenente nell'arma di fanteria, è rettificato nella parte riguardante il cognome, sostituendovi quello di Cavalli.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 12 maggio 1912:

Denora Vitangelo, capitano direzione artiglieria Taranto, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

I seguenti allievi dell'accademia militare sono nominati sottotenenti d'artiglieria colle anzianità sottoindicate:

Con anzianità 17 settembre 1911:

Grillo Arrigo — Izzo Luigi — Perrotti Mario — Santini Tullio — Zuccarello Filippo.

Con anzianità 12 novembre 1911:

Fusco Amedeo — Grande Corrado — Perrod Paolo — Zuccarini Manlio.

Con anzianità 13 novembre 1911:

Calvanese Giovanni — Napolitano Aniello — Trucchi Luigi.

Con anzianità 23 novembre 1911:

Vivanti Eduardo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 26 maggio 1912:

Centurione cav. Maria Stefano, tenente colonnello direzione genio

Napoli, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 maggio 1912.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

I seguenti allievi dell'accademia militare sono nominati sottotenenti del genio colle anzianità sottoindicate:

Con anzianità 17 settembre 1911:

Mainella Giovanni.

Con anzianità 12 novembre 1911:

De Matteis Marco.

Con anzianità 13 novembre 1911:

Gentile Sebastiano — Guggino Baldassare — Luiso Nicola — Raspi Alfonso.

Con anzianità 14 novembre 1911:

De Laurentis Vincenzo.

Con anzianità 15 novembre 1911:

Rondi Natale.

Con anzianità 18 novembre 1911:

Sabatini Cesare.

Con anzianità 19 novembre 1911:

Buovolo Aniello.

Con anzianità 23 novembre 1911:

Mori Sallustio.

Con anzianità 26 novembre 1911:

Trovato Salvatore.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 9 maggio 1912:

Zoccolini Secondo, tenente veterinario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 12 maggio 1912:

Grupelli Enrico, primo topografo di 2ª classe, a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione del Ministero affari esteri, dal 2 gennaio 1912.

Venturi Annibale, topografo di 2ª id., id. id.id., id. id. ed è collocato in soprannumero alla classe stessa, dal 2 id.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 12 maggio 1912:

Marx Giuseppe, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa, per infermità comprovata, dal 16 maggio 1912.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 marzo 1912:

Coppa Molla cav. Carlo, maggiore generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 marzo 1912 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 3 marzo 1912:

Porcu Salvatore, sottotenente fanteria, rettificato il cognome come appresso: Giua Salvatore.

Con R. decreto del 6 marzo 1912:

Cimino Vittorio, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di sussistenza di complemento.

Con R. decreto del 24 marzo 1912:

Cuonzo Antonio, sergente classe 1888, nominato sottotenente di sussistenza di complemento.

Con R. decreto del 23 maggio 1912:

Gori Livio, sottotenente fanteria — Morale Arrigo, id. id., dispensati da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 30 maggio 1912:

Paoloni Pietro, (B) sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Masini Italo, sergente in congedo, nominato sottotenente di complemento, arma di cavalleria.

Migneco Maurizio, cittadino riformato, laureato in zooiatria, id. id., nel corpo veterinario militare.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 2 maggio 1912:

Lazzaro Michelangelo, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 16 maggio 1912:

Fantini Giovanni, sergente in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di cavalleria.

Sera Emilio, militare di 3ª categoria, id. id. id., arma di cavalleria.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 1° febbraio 1912:

Annunziata Michele, tenente veterinario, collocato in posizione ausiliaria, dal 5 dicembre 1911.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 18 aprile 1912:

Dolrio cav. Stefano, capitano artiglieria, revocata e considerata come non avvenuta la sua promozione a maggiore, di cui il R. decreto 31 marzo 1912.

Con R. decreto del 9 maggio 1912:

Gonnet barone Napoleone, tenente generale, cessa di appartenere alla riserva, per ragione d'età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 12 maggio 1912:

D'Agostino Ettore, sergente riformato, diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

Con R. decreto del 19 maggio 1912:

Gandolfo Candido, soldato in congedo, diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO dei nazionali deceduti in Nizza nel mese di maggio 1912.

Brusadin Luigi — Pellegrin Caterina — Zuno Margherita — Bajata Gasparo — Biagi Giuseppe — Chiarlone Feliciua — Oris Adele — Menozzi Gaetano — Carenzo Concetta — Morini Angela — Greco Antonietta — Giaccardi Luigi — Birkenstädt Maria — Bonetto Margherita — Baccheschi Alessandro — Giaccosa Battista — Fraccari Antonio — Bortolazzi Vittorio — Bufali Concetta — Gazzaniga Oreste — Caputo Giovanni — Robacchi Antonio — Gaggino Maddalena — Magada Maria — Pippolini Concetta — Dalmasso Angelina — Maccario Giovanni — Dutto Stefano — Ardoni Luisa — Morelli Eugenio — Simon Margherita — Alessandria Anna — Taricco Maria — Biagi Giacinto — Mazzero Marianna — Perelli Domenica — Giudizi Maria — Giolitti Balbina — Brosio Domenico — Oliva Carlo — Sala Pietro — Bailone Sebastiano.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 22, dal 27 maggio al 2 giugno 1912.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Avellino*	Ariano	Accadia	ovina	1	—	9	—	9	—
Carbonchio sintomatico	*Avellino*	S. Angelo	Bagnoli	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Sanfrè	»	1	—	1	—	1	—
					2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Casale	Casale	bovina	—	10	—	10	—	—
	»	Tortona	Carbonara	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Costa	»	4	—	14	—	—	14
	»	»	Corbona	»	2	—	10	—	—	10
	Aquila	Avezzano	Pescina	ovina	15	—	171	—	—	171
	Avellino	Avellino	Pietrastornina	»	—	20	35	—	—	55
	Bergamo	Bergamo	Costa	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Entratico	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Grumello	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Mapello	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Terno	»	—	1	10	—	—	11
	»	Clusone	Rossico	ovina	—	203	—	—	—	203
	»	Treviglio	Arcene	bovina	—	12	—	—	—	12
	»	»	Covo	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Fara	»	—	30	—	7	—	23
	»	»	Id.	suina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Romano	bovina	—	3	4	—	—	7
	Bologna	Bologna	Calderara	»	—	5	5	—	—	10
	»	»	Sant'Agata	»	—	7	—	—	—	7
	»	Vergato	Gaggio	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Id.	ovina	1	—	13	—	—	13
	Brescia	Breno	Cevo	bovina	—	31	—	31	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	38	—	38	—	—
	»	Chiari	Orzinuovi	bovina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Pontoglio	»	—	5	8	—	—	13
	»	Verolanuova	Fiesse	»	—	49	—	30	—	19
	»	»	Gottolengo	»	—	6	—	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Caserta*	Piedimonte	San Gregorio. . . .	ovina	—	23	—	23	—	—
	Como	Varese	Lissago	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	Casalmaggiore	Casalmaggiore . .	»	—	58	—	30	—	28
	»	»	Castelponzone . . .	»	—	100	75	—	—	175
	»	»	Drizzona	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Scandolara	»	—	60	—	—	—	60
	Cremona	»	San Martino	»	—	74	—	74	—	—
	»	»	Torricella	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Voltido	»	—	75	—	—	—	75
	»	Cremona	Acquanegra . . .	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Bonomerse	»	—	120	—	60	—	60
	»	»	Carpaneta	»	—	100	—	50	—	50
	»	»	Cà d'Andrea	»	—	279	—	—	—	279
	»	»	Cà di Stefani . . .	»	—	92	—	62	—	30
	»	»	Cappella	»	—	640	—	300	—	340
	»	»	Casalbuttano . . .	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Castelverde	»	2	—	65	—	—	65
	»	»	Cella	»	—	269	—	—	—	569
	»	»	Cicognolo	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Cingia	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Corte	»	—	75	30	—	—	105
	»	»	Crotta	»	—	76	—	—	—	76
	»	»	Derovere	»	—	117	115	—	—	232
	»	»	Duemiglia	»	—	485	—	400	—	85
	»	»	Gabbioneta	»	—	85	—	85	—	—
	»	»	Gadesco	»	—	263	—	218	—	63
	»	»	Gerre	»	—	125	—	—	—	125
	»	»	Malagnino	»	—	133	—	30	—	103
	»	»	Motta	»	—	315	—	—	36	279
	»	»	Pescarolo	»	—	539	—	—	—	539
	»	»	Pessina	»	—	568	—	500	—	68
	»	»	Pieve	»	—	282	—	200	—	82
	»	»	Pieve S. G.	»	—	112	—	112	—	—
	»	»	Pizzighettone . . .	»	—	145	80	—	—	225
	»	»	Sesto	»	—	150	—	—	9	141
	»	»	Sospiro	»	—	130	—	—	—	130
	»	»	Vescovato	»	—	95	—	95	—	—
	»	»	Volongo	»	—	330	—	—	—	330
	»	Crema	Agnadello	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Campagnola	»	—	245	—	—	—	245

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Cascine	bovina	—	120	—	—	—	120
	»	»	Caseletto	»	1	—	200	—	—	200
	»	»	Dovera	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Montodine	»	—	65	—	—	—	65
	»	»	Moscazzano	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Pandino	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Pieranica	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Quintano.	»	—	110	—	—	—	110
	»	»	Romanengo	»	—	45	—	—	—	45
	»	»	Spino	»	—	85	—	—	—	85
	Cuneo	Cuneo	Beinette	»	—	5	16	—	—	21
	»	»	Cuneo	»	—	12	—	12	—	—
	Ferrara	Ferrara	Bondeno.	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Ostellato.	»	—	152	—	15	—	137
	»	Cento	S. Agostino	»	—	18	—	—	—	18
	Firenze	Firenze	Figline	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	suina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Casellina	bovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Greve	»	1	—	1	—	—	1
	»	Pistoia	San Marcello . . .	ovina	—	29	—	—	—	29
	»	San Miniato	San Miniato	bovina	—	21	—	11	—	10
	Foggia	San Severo	Pietra	»	—	29	—	29	—	—
	»	Bovino	Deliceto	»	—	88	—	—	—	88
	Forlì	Cesena	Cesena	»	—	17	—	10	—	7
	Genova	Genova	Rivarolo	»	—	15	—	4	—	11
		»	Tori	»	—	1	2	—	—	3
	»	Savona	Savona	»	1	—	2	—	—	2
	Lucca	Lucca	Altopascio	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Lucca	»	—	6	1	—	—	7
	Mantova	Asola	Asola	»	—	57	—	49	—	28
	»	Mantova	Bagnolo	»	—	13	—	13	—	—
	»	Volta	Monzambano . . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Rodigo	»	1	—	22	—	—	22
	»	Ostiglia	Ostiglia	»	1	—	26	—	—	26
	Milano	Abbiategrasso	Motta	»	—	5	4	—	—	9
	»	»	Ozzero	»	—	10	—	10	—	—
	»	Lodi	Ziliolo	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Abbadia	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Borghetto	»	—	35	—	3	—	32
	»	»	Brembio	»	1	—	77	—	—	77

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Caselle	bovina	—	32	—	32	—	—
	»	»	Castiglione	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Cassiraga	»	—	138	—	106	—	32
	»	»	Cavenago	suina	—	23	—	—	—	23
	»	»	Id.	bovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cazzimani	»	—	15	43	—	—	58
	»	»	Galgagnano	»	—	40	—	40	—	—
	»	»	Livraga	»	—	85	—	—	1	84
	»	»	Lodi	»	—	30	6	—	—	36
	»	»	Lodivecchio	»	—	9	43	—	—	52
	»	»	Maleo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Montanaso	»	—	6	4	—	—	10
	»	»	Orio	»	—	49	22	—	—	71
	»	»	Ospedaletto	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Paullo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Salerano	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Sant'Angelo	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	San Colombano	»	—	4	1	—	—	5
	»	»	San Fiorano	»	—	21	—	21	—	—
	»	»	San Martino	»	—	19	—	9	—	10
	»	»	Santo Stefano	»	—	50	—	25	—	25
	»	»	Somaglia	»	—	12	—	—	4	8
	»	»	Villanova	»	—	55	—	55	—	—
	»	»	Villanesco	»	—	19	39	—	—	58
	»	»	Zelobuonpersico	»	—	21	—	17	—	4
	»	»	Zorlesco	»	—	26	—	26	—	—
	»	Milano	Bussero	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Carpiano	»	—	4	10	—	—	14
	»	»	Cassina	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Chiaravalle	»	—	18	—	10	—	8
	»	»	Colturano	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Gorgonzola	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Liscate	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Mediglia	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Mezzate	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Milano	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Opera	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Pieve	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vizzolo	»	—	3	—	3	—	—
	Novara	Biella	Croce Mosso	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Biella	Quaregna	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Paolo	caprina	—	50	—	30	—	20
	»	»	Trivero	bovina	—	2	—	—	—	2
	»	Novara	Barengo	»	—	15	—	12	—	3
	»	»	Id.	suina	—	11	—	11	—	—
	»	»	Borgolavezzaro . .	bovina	—	15	—	5	—	10
	»	»	Novara	»	1	—	36	—	—	36
	»	Vercelli	Pezzana	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Vercelli	»	—	13	—	13	—	—
	Parma	Borgo San D.	Borgo S. D.	»	—	15	—	9	—	6
	»	»	Busseto	»	—	12	5	—	—	17
	»	Parma	Cortile	»	—	3	—	3	—	—
	Pavia	Mortara	Cergnago	»	—	34	—	34	—	—
	»	»	Gambolò	»	—	51	—	—	—	51
	»	»	Gravellona	»	—	45	—	—	—	45
	»	»	Ottobiano	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Parona	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	San Giorgio	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Sartirana	»	—	13	3	—	—	16
	»	»	Tromello	»	1	—	65	—	—	65
	»	Pavia	Badia	»	—	31	—	9	—	22
	»	»	Chignolo	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Fossarmato	»	—	72	2	—	—	74
	»	»	Inverno	»	—	18	4	—	—	22
	»	»	Landriano	»	—	85	—	43	—	42
	»	»	Miradolo	»	—	101	—	—	—	101
	»	»	Monticelli	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Pavia	»	—	2	4	—	—	6
	»	»	Pieve	»	—	16	—	6	—	14
	»	»	Sannazzaro	»	—	25	—	3	—	22
	»	»	Sommo	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	Spessa	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Torre V.	»	—	59	10	—	—	69
	»	»	Id.	suina	—	167	—	—	—	167
	»	»	Travaccò	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Zerbo	»	—	64	8	—	—	72
	»	Voghera	Albaredo	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Bosnasco	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Branduzzo	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Broni	»	—	8	—	8	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Pavia*	Voghera	Casanova	bovina	—	30	—	30	—	—
	»	»	Casei	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Rocca	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Roccarusello . . .	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	San Romano . . .	»	—	4	—	—	—	4
	Perugia	Perugia	Collazzone	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Deruta	»	1	—	45	—	—	45
	Pesaro	Pesaro	Montelabate	»	1	—	3	—	—	3
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	»	—	13	19	—	—	32
	»	Piacenza	Castel S. G.	»	—	78	—	26	—	52
	»	»	Rivergaro	»	2	—	35	—	—	35
	»	»	Rottofreno	»	—	25	—	10	—	15
	»	»	San Giorgio	»	1	—	1	1	—	—
	Pisa	Pisa	Capannoli	»	—	33	—	27	—	6
	»	»	Castellina	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Lari	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Palaia	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vecchiano	»	—	13	—	—	—	13
	Reggio Em.	Reggio	Reggio	»	—	4	3	—	—	7
	Torino	Torino	Cavour	»	—	3	22	—	—	25
	Udine	Spilimbergo	Spilimbergo	»	—	2	—	2	—	—
	Verona	Verona	Verona	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	ovina	1	—	52	—	—	52
	Vicenza	Marostica	Sandrigo	bovina	—	20	—	20	—	—
	»	Barbarano	Zovencedo	»	—	5	4	—	—	9
					53	10451	1567	3396	50	8572
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Ancona	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Fabriano	—	1	—	10	—	—	10
	»	»	Genga	—	—	7	—	1	—	6
	»	»	Monsano	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	M. Carotto	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	M. Roberto	—	1	—	9	—	—	9
	»	»	Offagna	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sassoferrato	—	—	10	2	—	—	12
	»	»	Senigallia	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Serrasanquirico . .	—	—	1	—	—	—	1
	Aquila	Avezzano	Sante	—	—	45	—	—	21	24
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Arezzo*	Arezzo	Bibbiena	—	—	6	—	6	—	—
	»	»	Civitella	—	1	—	9	—	—	9
	»	»	Cortona	—	—	62	3	—	—	65
	»	»	M. Varchi	—	—	6	—	—	2	4
	»	»	M. S. Savino . . .	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Pergine	—	—	2	—	—	—	2
	Ascoli	Ascoli	Ascoli	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Amandola	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Acquasanta	—	—	1	—	—	—	1
	»	Fermo	S. Elpidio	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Monturano	—	—	4	—	1	—	3
	Avellino	Ariano	S. Nicola	—	2	—	2	—	—	2
	Benevento	Benevento	Buonalbergo	—	1	—	1	—	—	1
	Bologna	Bologna	Anzola	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Castel d'A.	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Sant'Agata	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Bologna	—	1	—	2	—	—	2
	Campobasso	Campobasso	Tufara	—	—	6	2	—	—	8
	Catanzaro	Cotrone	Cotrone	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Santa Severina . .	—	—	21	—	21	—	—
	Cosenza	Cosenza	Malvito	—	1	—	20	—	—	20
	Cuneo	Cuneo	Fossano	—	—	14	—	14	—	—
	»	Mondovì	Cherasco	—	—	5	—	—	1	4
	Ferrara	Ferrara	P. Maggiore	—	—	3	—	—	1	2
	»	Cento	Cento	—	—	3	—	—	—	3
	Firenze	Pistoia	Pistoia.	—	—	5	1	—	—	6
	»	Rocca S. C.	Bagno	—	—	3	—	1	2	—
	Foggia	S. Severo	Celenza	—	—	3	—	—	—	3
	»	Bovino	Candela	—	2	—	6	—	5	1
	Grosseto	Grosseto	S. Fiora	—	—	21	—	—	—	21
	»	»	Roccalbegna . . .	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Campagnatico . . .	—	—	5	—	—	—	5
	Macerata	Camerino	Castelraimondo . .	—	—	8	—	—	—	8
	»	Macerata	Apiro	—	—	1	—	—	1	—
	Mantova	Bozzolo	Marcaria	—	—	12	—	12	—	—
	»	Gonzaga	Gonzaga	—	—	23	49	—	—	72
	»	»	Pegognaga	—	—	25	—	12	—	13
	»	»	Suzzara	—	—	10	—	—	—	10
	»	Mantova	Borgoforte	—	1	—	17	—	—	17
	Milano	Lodi	Cavenago	—	—	31	—	31	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Modena*	Mirandola	Camposanto	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Concordia	—	—	26	59	—	—	85
	»	»	Mirandola	—	—	9	—	—	—	9
	»	Modena	Novi	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	S. Cèsario	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Spilamberto	—	—	1	—	—	—	1
	Napoli	Pozzuoli	Marano	—	—	5	4	—	—	9
	Pavia	Pavia	Fossarmato	—	—	15	—	—	—	15
	Perugia	Rieti	Consenziano	—	2	—	2	—	—	2
	»	»	Scandriglia	—	1	—	1	—	—	1
	»	Perugia	Castiglione	—	1	—	4	—	—	4
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	—	—	51	—	—	—	51
	»	»	Villanova	—	—	43	—	—	—	43
	Reggio Cal.	Gerace	Martone	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Palizzi	—	—	2	3	—	—	5
	»	»	Abaiti	—	1	—	11	—	—	11
	»	Reggio	Bova	—	—	25	—	4	—	21
	Reggio E.	Guastalla	Boretto	—	—	80	—	—	1	79
	»	»	Luzzara	—	—	75	—	75	—	—
	»	Reggio	Quattro Castella	—	—	9	—	9	—	—
	Roma	Frosinone	Graffignano	—	—	1	—	1	—	—
	»	Viterbo	Ischia	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Prossedi	—	1	—	22	—	—	22
	»	»	Grotte	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Nepi	—	—	6	—	1	—	5
	Sassari	Nuoro	Nuoro	—	—	61	—	—	—	61
	Siena	Siena	Castelnuovo	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Monticiano	—	—	3	—	—	2	1
	»	»	Chiusolino	—	2	—	13	—	—	13
	»	Montepulciano	Sinalunga	—	—	9	—	—	1	8
	Teramo	Teramo	Teramo	—	—	7	—	—	—	7
	Torino	Torino	Rivarolo	—	—	3	—	3	—	—
					26	818	265	199	37	847
Vaiuolo ovino	*Ancona*	Ancona	Cupramontana	ovina	1	—	4	—	—	4
	»	»	Santa Maria Nuova	»	1	—	4	—	—	4
					2	—	8	—	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	M. Reale	ovina	—	97	—	—	—	97
	»	»	Prata	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Pizzoli	»	—	80	—	—	—	80
	»	»	Caporciano	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Bagno	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Poggio	»	1	—	80	—	—	80
	»	Avezzano	Cerchio	»	—	231	—	—	—	231
	»	»	Cappadocia	»	—	313	—	—	—	313
	»	»	Tagliacozzo	»	—	144	—	64	—	80
	»	»	Borgocollefegato .	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Micigliano	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Lugnano	»	5	—	150	—	—	150
	»	»	Cittaducale	»	1	—	80	—	—	80
	»	Sulmona	Castel di S.	»	—	87	—	—	—	87
	»	»	Pettorano	»	—	219	—	—	—	219
	Avellino	Ariano	Monteleone	»	—	80	—	—	—	80
	Bari	Altamura	Gravina	»	—	1198	—	—	—	1193
	Campobasso	Isernia	Agnone	»	1	—	30	—	—	30
	Foggia	Bovino	S. Agata	»	—	340	—	—	—	340
	»	»	Deliceto	»	—	589	115	—	—	704
	»	»	Ascoli	»	—	260	—	—	—	260
	»	»	Id.	caprina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Bovino.	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Id.	ovina	—	175	—	—	—	175
	»	»	Troia	»	—	2692	—	—	—	2692
	»	Foggia	Lucera	»	—	373	—	—	—	373
	»	»	Ortanova	»	—	150	—	—	1	149
	»	S. Severo	Castelnuovo	»	—	150	—	—	—	150
	Potenza	Potenza	Pignola	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Abriola	»	—	130	—	—	—	130
	Roma	Roma	Roma	equina	—	61	—	21	—	40
	»	Frosinone	Piperno	ovina	—	300	—	—	—	300
	»	Roma	Civitella	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Gallicano	»	1	—	400	—	—	400
	»	»	Roma	»	—	2000	—	—	—	2000
	»	Viterbo	Canino	»	—	1250	—	1250	—	—
	»	»	Nepi	»	—	900	—	900	—	—
	»	Velletri	Sezze	»	—	140	—	—	—	140
					9	13108	855	2235	1	12027

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e farcino	*Alessandria*	Asti	Agliano	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Acqui	Bobbio	»	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Larino	Guglionesi	»	—	1	—	—	—	1
	Ferrara	Ferrara	Portomaggiore . .	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Ferrara	»	—	1	3	—	—	4
	»	»	Jolanda	»	1	—	4	—	—	4
	Genova	Genova	Bavari	»	—	2	—	—	—	2
	Lecce	Brindisi	Mesagne	»	1	—	1	—	—	1
	»	Gallipoli	Alezio	»	1	—	1	—	—	1
	Massa	Massa	Carrara	»	—	1	—	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Magenta	»	—	1	—	—	1	—
	Pavia	Mortara	Pieve	»	—	3	1	—	—	4
	Potenza	Melfi	Melfi	»	—	1	—	—	1	—
	Udine	Spilimbergo	Spilimbergo	»	1	—	1	—	1	—
					6	21	13	—	6	28
Rabbia	*Avellino*	Avellino	Avellino.	canina	—	1	—	—	—	1
	Ferrara	Ferrara	Porto Maggiore . .	»	1	2	2	—	3	2
	Girgenti	Girgenti	Grotte	»	—	2	—	—	—	2
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	18	—	—	—	18
	Ravenna	Lugo	Cotignola	»	1	—	1	—	—	1
	»	Ravenna	Alfonsine	»	—	8	—	—	—	8
					2	32	3	—	3	32
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Petrella	caprina	1	—	22	—	—	22
	Avellino	Ariano	Accadia	ovina	—	20	—	20	—	—
	Roma	Roma	Ciciliano	caprina	—	14	—	4	—	10
	»	»	Castelnuovo	ovina	—	50	—	10	—	40
	»	»	Moricone	caprina	1	—	10	—	—	10
	»	»	S. Polo	ovina	—	130	—	—	—	130
	Salerno	Campagna	Calliano	»	—	21	—	—	—	21
	Sassari	Tempio	Aggius.	caprina	—	21	—	—	—	21
					2	256	32	34	—	254
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 27 maggio al 2 giugno 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	—	—	—	—	—	—
	ovina	1	—	9	—	9	—
	equina	—	—	—	—	—	—
		1	—	9	—	9	—
Carbonchio sintomatico	bovina	2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	caprina	—	50	—	30	—	20
	bovina	36	9884	1331	3293	50	7872
	ovina	17	313	236	61	—	488
	suina	—	204	—	12	—	192
		53	10451	1567	3396	50	8572
Malattie infettive dei suini	suina	26	818	265	199	37	847
Morva e farcino	equina	6	21	13	—	6	28
Rogna	ovina	9	13303	855	2214	1	11943
	caprina	—	44	—	—	—	44
	equina	—	61	—	21	—	40
		9	13408	855	2235	1	12027
Rabbia	canina	2	32	3	—	3	32
	bovina	—	—	—	—	—	—
		2	32	3	—	3	32
Vaiuolo ovino e bovino	ovina	2	—	8	—	—	8
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	221	—	30	—	191
	caprina	2	35	32	4	—	63
		2	256	32	34	—	254

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, di Nardò di Pace, in provincia di Catanzaro, e di Grosseto, è stato, con decreti del 26 giugno 1912, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 giugno 1912, in L. 101,05.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

27 giugno 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	99,22 96	97 47 96	97 50 85
3.50 % *netto* (1902)	98 95 50	97,20 50	97 23 39
3 % *lordo*	67,62 50	66,42 50	67,01 77

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 27 giugno 1912

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta comincia alle ore 15.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti		161
Maggioranza		81
Il senatore Dallolio	ebbe voti	93
» Chironi	»	41
Voti nulli o dispersi		7
Schede bianche		15

Eletto il senatore Dallolio.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Legge la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri della guerra e della marina, se non credano opportuno, per alte considerazioni morali, di dare fin da ora la medaglia commemorativa ai militari dell'esercito e della marina della classe 1888, che hanno preso parte all'attuale campagna di guerra.

« Mazziotti ».

Presentazione di relazioni.

MARIOTTI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Organico degli Istituti di belle arti e di musica.

LEVI-CIVITA. Presenta la relazione al disegno di legge:

Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).

Approvazione di disegni di legge.

BISCARETTI e BORGATTA, segretari, danno lettura dei seguenti disegni di legge, che, senza discussione, sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (N. 854);

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta area (N. 863);

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 869);

Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di S. Pietro al Nasitone (N. 878);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 889);

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova (N. 855);

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa (N. 858).

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

MELE. Presenta la relazione al disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli art. 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910 ».

FADDA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Assetto degli istituti scientifici della R. Università di Sassari ».

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. Avverte che prosegue la discussione generale.

CARAFA D'ANDRIA. Allorchè l'on. Giolitti, sorretto dall'unanimità del Parlamento e del Paese, presentò il disegno di legge in discussione, l'oratore si domandò a che cosa dovesse attribuirsi tanto consenso di opinioni.

Volle porsi in viaggio alla ricerca di un'opinione e credette buon metodo analizzare chimicamente quelle degli altri.

Tale esame ben pochi granelli di convinzione ebbe a rivelargli.

Ed allora reputò suo diritto, anzi suo dovere, esporre lealmente il proprio pensiero, perchè eletto a far parte dell'Ufficio centrale da un Ufficio in seno al quale aveva espresso senza veli la sua opinione.

Afferma che la sostanza del disegno di legge si riduce a questo: concedere il voto ad una grande quantità di analfabeti, in un paese ove gli analfabeti sono maggioranza.

Non crede, come molti dei suoi colleghi, alla ragione della capacità, nè a quel minimo di cultura che si ritiene necessario, e perciò si dichiara favorevole al principio del suffragio a larghissima base.

È convinto che dalle masse si sprigionano correnti semplici e schiette, e affermazioni chiare di interessi e sentimenti che il legislatore deve sentire e interpretare.

Ma, accanto al suffragio esteso, dovrebbero essere poste le garanzie quali le incompatibilità, la unicità di mandato, la creazione di un ambiente sano, di metodi di votazione.

Queste garanzie non vi sono, e perciò egli non può dare il suo voto al disegno di legge.

Nota che questa legge non spezza il meschino teppismo borghese, ma organizza nuove mandrie di pecore e le affida ai medesimi pecorai.

Dice che in quell'aula si è molto parlato di borghesia, ma egli deve distinguere la borghesia che si è elevata nel corso della storia, che ha fatto le rivoluzioni, che ha fondato la coltura politica moderna, che seconda il progresso civile nelle arti e nelle scienze, da una altra borghesia cha è l'impasto di tutte le secrezioni dalla prima, per cui la cultura è infarinatura, e il patriottismo stupida rettorica.

Descrive la figura del demagogo, prodotto di quest'ultima borghesia, nell'ambiente sociale e parlamentare.

E dice all'onor. Giolitti: mettete il dito su questa piaga, disinfettate questo ambiente, ed avrete con voi tutti gli uomini onesti.

Osserva che il Governo ha sempre trattato il proletariato come un minorenne, regolandone tutta la vita, e non comprende come possa affidargli il diritto elettorale.

Si dice che il popolo è maturo alla vita pubblica, ma l'oratore ricorda con tristezza alcuni esempi di ignoranza e di pregiudizio offerti da certe plebi.

Si è ancora detto che è opportuno dare il suffragio, prima che la violenza popolare lo reclami, e l'oratore risponde che è bensì giusto dare a tempo le riforme, ma quando sono giuste e non quando si è di fronte al capriccio più che al vero bisogno popolare.

Se si ponesse la lotta sulla questione del voto agli analfabeti e l'onor. Giolitti volesse resistere, avrebbe con sè il Paese.

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno (interrompendo). Così si preparano le rivoluzioni.

CARAFA D'ANDRIA. Le rivoluzioni avvengono per grandi cause, come quelle che determinarono la rivoluzione francese e la italiana.

Nota che altro argomento addotto in favore del disegno di legge è che esso sarà stimolo a rinvigorire il partito liberale.

Afferma che la libertà non è nè può essere il monopolio di un partito, che il concetto liberale deve svolgersi nel nostro diritto pubblico, nella alternativa dei partiti costituzionali.

Dire al partito liberale: sarete minacciato dai demagoghi e dai clericali, correte alle armi o difendetevi. — sarebbe come dire a un individuo: vi incendiamo la casa perchè voi possiate imparare a fare il pompiere. (Commenti).

Concludendo dichiara di avere grande stima dell'onor. Giolitti, ma di non appartenere alla schiera di coloro che lo seguono in qualunque direzione egli muova.

Augura di poter un giorno avvicinarsi all'onor. Giolitti e dirgli: errai, non ebbi lucida la visione dell'avvenire, come voi l'aveste.

Quel giorno egli sarà quanto oggi leale, ma sarà di oggi più lieto (Vivissime approvazioni; congratulazioni).

ROLANDI-RICCI. È totalmente favorevole al disegno di legge e parla nella speranza di persuadere a votarlo taluno di coloro che in parte si dimostrarono contrari. (Rumori, commenti).

E' una speranza ingenua, ma, nuovo alle assemblee politiche, porta il convincimento che non tutti abbiano dei preconcetti, che non tutti sieno riluttanti ad arrendersi alla evidenza della ragione. (Commenti).

E riassume le obbiezioni che sono state fatte al disegno di legge per ribatterle brevemente.

Parla innanzi tutto dell'estensione del voto. Alcuni si sono mostrati contrari a concedere il voto agli analfabeti, pure ammettendo che un certo allargamento del voto si potesse concedere.

Dimostra non essere legittimo sopprimere la volontà politica, ed escludere dal novero dei cittadini gli analfabeti, soltanto perchè non possono valersi, per esprimere la loro volontà, del mezzo comunemente a ciò usato, della scrittura.

Altri, più logici, si sono pronunciati contrari a qualunque allargamento di voto, temendo l'avvento del quarto stato, il sacrificio della borghesia, la morte politica del partito liberale, il lavoro manuale soverchiante quello intelluale, il sorgere di una folla ignara ed incivile, attentante al diritto della proprietà, l'assenteismo dei migliori, l'inquinamento del corpo elettorale. (Commenti animati).

Egli non ha questi timori; non teme che la estensione del voto agli analfabeti conduca all'avvento del quarto stato.

E poi, in nome di qual diritto si potrebbe contrastare l'avvento del quarto stato, se esso avesse la forza di imporre le sue leggi? E le leggi del quarto stato non sono tutte barbare, ma talune sono leggi di larga carità civile.

Taluno accennò alle incontinenze del quarto stato ed alla possibilità del ripetersi di scioperi dolorosi.

L'oratore non ha conosciuto il quarto stato sui libri, ma nella vita, e lo ha fronteggiato negli scioperi, conducendo contro esso la borghesia alla vittoria. (Rumori, commenti). E può dire che quando il quarto stato si trova di fronte a chi dimostri come le sue richieste sono eccessive, sa cedere. (Rumori).

Consente con uno degli oppositori del disegno di legge in questo, che il quarto stato è vittima dei ciarlatani politici; ma esso impara a proprie spese, e quando ha apprezzato al giusto valore i suoi idoli, li sa anche infrangere.

Tutti i partiti e tutte le classi hanno avuto un periodo di ammaestramento, ed anche la borghesia ebbe il suo per educarsi economicamente.

Il quarto stato non spaventa, perchè a poco a poco entra nell'orbita della borghesia, e diviene un elemento di ordine. (Commenti animati; interruzioni).

Il partito liberale continuerà ad essere un partito moderatore, ma a fianco di esso vivrà un partito radicale che chiederà un progresso continuo.

Certo la borghesia ha fatto molto pel risorgimento d'Italia, come anche molto ha fatto la vecchia aristocrazia; ma molti fiotti di sangue plebeo hanno inondato tutti i campi di battaglia del nostro risorgimento.

Ora, se a questi elementi, che vengono dal contado e dalla officina, noi domandiamo il tributo del sangue, perchè non dobbiamo concedere loro il diritto al voto? (Commenti).

Se l'estensione del voto, come è proposta, non fosse accordata, ci sarebbe chiesta come programma politico da tutti i partiti sovversivi, e si verrebbe così a creare una questione interna gravissima che oggi non ci conviene vedere sollevata. (Rumori).

Si è detto che l'avvento delle nuove masse avrebbe portato la sovversione completa nell'indirizzo del corpo elettorale. Dopo il quadro del corpo elettorale, che è stato delineato da uno degli oratori, ci sarebbe da rallegrarsene, e invece dell'obbligo del voto, si dovrebbe ordinare l'obbligo del mandato; ma non crede che quel quadro, così fosco, corrisponda alla realtà in tutte le parti d'Italia.

Non gli pare conveniente nè il voto pubblico, nè quello obbligatorio; non consentirebbe allo scrutinio di lista.

Si dichiara favorevole all'indennità, perchè possono essere eletti dei candidati poveri e bisogna provvedere che essi vivano in una possibile condizione economica. (Commenti).

Riconosce simpatica la tesi della gratuità del mandato. ma deve rilevare che ora si tratta di indennità di poco valore, per rimborso di spese occorrenti all'esercizio del mandato.

Crede che, una volta stabilita la concordia sull'accoglimento del progetto di legge, potrebbe questo anche non essere modificato dal Senato, nella considerazione che la stessa Camera dei deputati ha cercato di provvedere nel modo che le è sembrato più conveniente, quando alla procedura.

Si dichiara poi contrario alla concessione del voto alle donne ritenendo che l'ufficio della donna italiana sia nella famiglia, all'infuori di ogni preoccupazione politica.

Non ha autorità di pronunciarsi sulla questione della riforma del Senato; ma deve constatare che non è sentita nessuna necessità di tale riforma, in quanto il Senato si è trovato sempre sulla buona via del progresso.

Conchiude che si può con tutta tranquillità approvare il progetto di legge che è un atto di pacificazione, di fraternizzazione e di grande avvedutezza politica. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ora avrebbe facoltà di parlare il senatore Bruno.

Voci: Chiusura! Chiusura!

PRESIDENTE. Pone ai voti la chiusura della discussione generale riservando la facoltà di parlare al Presidente ed al relatore dell'Ufficio centrale ed al Presidente del Consiglio.

La chiusura è approvata.

MELODIA, presidente dell'Ufficio centrale. Sente innanzi tutto il dovere di ringraziare gli oratori che hanno voluto rivolgere parole benevole all'Ufficio centrale.

Afferma che tutti i membri dell'Ufficio centrale hanno, con diligenza, cura ed amore e senza alcun preconcetto politico esaminato il progetto di legge.

Toccherà al relatore illustrare gli emendamenti proposti; egli si limita a richiamare l'attenzione del Senato sull'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha già mostrato di essere pienamente convinto della necessità di una nuova legge per l'elettorato amministrativo, e le dichiarazioni da lui fatte nell'Ufficio centrale avrebbero reso superflua la presentazione dell'ordine del giorno, se l'Ufficio non avesse voluto che sulla questione, di grande importanza, si pronunciasse il Senato con la sua incontestabile autorità.

Ricorda il grande valore che ha l'iscrizione di un elettore amministrativo in un luogo più che in un'altro.

Se si dovesse ricorrere all'art. 24 del presente progetto di legge, si potrebbero vedere in un comune iscritti elettori che non avrebbero ragione di esservi; potrebbe essere tolto a tutti o esteso il voto e si potrebbero vedere analfabeti in consigli provinciali o comunali e, forse, anche in Senato. Confida in un voto unanime del Senato sull'ordine del giorno.

Sono ben degni del diritto di voto i soldati che sì gloriosamente

sostengono l'onore della bandiera italiana sui lidi africani, ridestando nei vecchi patrioti quasi gli stessi palpiti, le stesse trepidazioni e le stesse esultanze dei tempi del risorgimento; ne sono ben degni quei cittadini, che, pur vivendo in condizioni disagiate, han saputo respingere il veleno dell'utilitarismo che a loro si voleva inoculare.

Il Senato, riconoscendo a tutti i cittadini, il diritto di scegliere i rappresentanti nella vita politica, darà nuova prova luminosa della sua opera feconda e regolata nel progresso civile, compiendo così vera azione conservatrice. (Applausi vivissimi e generali — Congratulazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, (Vivi segni di attenzione). Dopo quanto hanno esposto gli oratori favorevoli al disegno di legge, sarebbe quasi superfluo che egli parlasse.

Ma gli sembra opportuno esporre brevemente i concetti fondamentali ai quali il progetto è inspirato.

Non è esatta storicamente l'obbiezione che la riforma non sia richiesta dalle classi a cui si rivolge.

La questione fu posta dai rappresentanti più legittimi degl'interessati, ed egli crede dovere delle classi dirigenti pensare ai provvedimenti che il Governo deve prendere nell'interesse sociale.

Attendere le agitazioni popolari sarebbe un grave errore, e ciò è dimostrato dal fatto che i più avanzati dell'Estrema Sinistra hanno dichiarato che la concessione del voto ha cessato di essere cosa preziosa, appunto perchè non conquistata da loro. (Approvazioni).

Non si può negare che dal tempo dell'ultima legge elettorale è stato fatto un grande progresso nel campo morale, economico ed educativo delle classi popolari.

Ricorda le buone conseguenze della nuova politica del Governo, approvata anche dalla parte conservatrice, di non mostrarsi governo di classe. (Benissimo).

Accenna al rialzo del salario, molto sensibile, dei lavoratori della campagna, per conchiudere che, quando una classe sociale ha notevolmente migliorata la sua posizione economica, sente anche il bisogno di elevarsi moralmente e di partecipare col voto al governo del proprio Paese.

Al senatore Mazziotti che lo ha rimproverato di contraddizione, risponde che nel 1904 si oppose al suffragio universale, perchè allora si era nel momento più critico del conflitto fra capitale e lavoro, non si era compiuto il grande rivolgimento del proletariato; e poi perchè ha sempre creduto che le questioni di riforma elettorale si debbano porre a momento opportuno.

Ritardare ancora avrebbe potuto produrre gravi conseguenze, e crede sarebbe un errore attuare simili riforme poco alla volta, darle come in acconto, perchè in tal modo si manterebbe l'agitazione continua nel Paese.

Pensa che invece le riforme debbano essere attuate in modo che si abbia la sicurezza che, per un lungo periodo di tempo, lo stato di diritto che si crea con la legge possa essere mantenuto.

Quando giunse al Governo trovò che la questione era posta. Egli aveva già esposte le sue idee come deputato; chiamato al Governo credette suo dovere di seguire lo stesso programma.

Nota poi che noi in confronto a tutte le altra nazioni di Europa eravamo in una condizione non rispondente al nostro grado di civiltà; mentre nelle altre nazioni la percentuale degli elettori in confronto al numero delle persone che hanno l'età per essere ammesse al voto, oscilla dal 60 al 98 noi eravamo al 32, e non crede possa sostenersi che il grado di civiltà dell'Italia sia così inferiore a quello degli altri Stati.

Nel proporre il suffragio esteso ai sensi del presente disegno di legge, ritenne opportuno circondare la proposta con due limitazioni che gli parvero essenziali. Non volle rinnegare il concetto della capacità, ma alla capacità di sapere scrivere poche parole, sostituì due ordini di capacità: quella derivante dal servizio militare, perchè in due anni di disciplina militare si ha una notevole educazione ed elevazione morale ed intellettuale (bene), e quella derivante dall'aver raggiunto l'età di 30 anni e dall'avere quindi acquistata una maggiore esperienza della vita.

Non ritenne conveniente dare subito il voto a tutti i cittadini di 21 anno per non togliere la spinta verso l'istruzione e poi per la ragione già accennata della minore esperienza.

Dice che quello di saper scrivere come criterio di capacità è un pregiudizio; e ricorda che in tempo di elezioni si sono istituite delle scuole, fondate dagli stessi candidati, nelle quali si insegnava agli analfabeti a scrivere appena il nome e cognome.

È poi di avviso che pretendere un esame per ammettere all'elettorato, equivalga ad allontanare gran parte dei contadini dalle urne, anche se sanno scrivere.

Si è detto da alcuni che le classi popolari non hanno interesse al buon andamento dello Stato e non contribuiscono alle spese di esso.

Osserva che le dette classi, mediante le tasse indirette, pagano assai più di quelle 19 lire che, secondo la legge attuale. danno diritto al voto se pagate direttamente all'esattore (Bene).

Oltre a ciò esse pagano col sangue loro e dei loro figli (Benissimo).

Afferma che le classi popolari sono le più interessate al buon andamento dello Stato. I ricchi possono sempre aver modo di vivere: ma se lo Stato è disordinato, se i commerci e le industrie non prosperano, se i capitali difettano vien meno il lavoro; e le classi popolari quando avranno compreso, ed a ciò le aiuterà il chiamarle alla vita politica, quanto sia grande il loro intesesse all'andamento dello Stato, saranno la più solida base delle nostre istituzioni. (Approvazioni).

Al senatore De Cesare che disse: diamo le armi al proletariato e rassegnamoci alla morte, risponde che noi diamo giustizia al proletariato e vogliamo impedire che per la denegata giustizia esso ricorra davvero alle armi. (Applausi).

Afferma che l'avvenire in ogni paese è ormai nelle mani delle classe popolari per l'aumento progressivo dei salari. Per ciò dobbiamo educarle, chiamarle in tempo alla vita politica e persuaderle che sono le più interessate alla tranquillità pubblica.

Crede che la fiducia che le classi più elevate dimostreranno verso le classi popolari, creerà la solidarietà indispensabile alla pace sociale.

Parla dell'indennità ai deputati, e ricorda che altra volta fu contrario, perchè gli sorrideva l'idealità di un Parlamonto composto di persone che lavorino gratuitamente per il bene del Paese.

Ma, osserva, ora che si chiamano al voto, sei milioni di persone che non hanno mezzi per poter concorrere alla carica di deputato dobbiamo anche dar loro il modo di procurarsi, se credone, rappresentanti diretti delle loro classi.

Al senatore De Cesare, secondo il quale non dovrebbe essere deputato chi non ha saputo crearsi una posizione, osserva che una onorevole posizione è anche quella di operaio, e che l'operaio non può abbandonare il suo lavoro e fare il deputato, senza averne i corrispondenti mezzi finanziari.

Ora l'oratore desidera che nel Parlamento entrino i rappresentanti diretti delle classi popolari, e li preferisce a coloro che ne sono gli avvocati. (Vivissime approvazioni).

DE CESARE (interrompendo). E se diventassero maggioranza?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Abbiamo avuto ed abbiamo tutt'ora deputati operai; essi sono colti, intelligenti, educati quanto alle persone che appartengono alle più alte classi sociali. (Applausi).

E crede che se anche una larga rappresentanza ne entrerà in Parlamento, sarà un bene per il Paese. (Approvazioni).

Rileva che, del resto, anche per la questione dell'indennità siamo rimasti gli ultimi in confronto delle altre nazioni; e perfino della stessa Inghilterra ove l'indennità non vi era e adesso è stata proposta.

Aggiunge di preferire che il deputato privo di mezzi li abbia dal bilancio dello Stato, anzichè dalle organizzazioni operaie, dalle quali dovrebbe altrimenti subire un mandato imperativo. (Applausi).

Nella questione dell'indennità ai senatori il Governo non ha voluto entrare; esso non farà che secondare la volontà del Senato,

la quale sarà certamente inspirata ai grandi interessi del paese e alla dignità del primo ramo del Parlamento. (Bene).

Dichiara di accettare l'ordine del giorno dell' Ufficio centrale.

Rileva che nell'art. 13 si sono richiamate alcune parti del disegno di legge applicabili evidentemente all'elezioni amministrative; ma altre parti vi sono che dovranno formare oggetto di legge speciale.

Non parlerà ora degli emendamenti proposti, e si limiterà a rispondere ad alcune obbiezioni fattegli nel corso della discussione.

Il senatore Arcoleo consiglia di diminuire il cumulo dei pubblici uffici per combattere le clientele; e l'oratore è di accordo con lui, con questa sola riserva che, cioè, bisognerà studiare la questione per non arrivare a togliere ad alcuni comuni le sole persone che sanno amministrarli degnamente.

Quanto al voto segreto o palese di cui ha parlato specialmente il senatore Finali, ritiene che il voto palese sarebbe il miglior sistema, se potessimo essere sicuri che ciascun elettore avesse il coraggio della propria opinione. Crede che per ora la segretezza del voto sia garanzia di maggiore libertà.

Il senatore Finali ha fatto obbiezioni circa l'art. 58 del disegno di legge; risponde che purtroppo sono stati frequenti i casi di masse facinorose entrate nelle sale elettorali, che hanno posto il presidente nell' impossibilità assoluta di chiamare la forza pubblica; perciò lo art. 58 è una necessità.

Allo stesso senatore Finali che ha qualificato la busta come un intricato congegno, osserva che il sistema della busta può essere complicato per l' ufficio, ma non per l' elettore, poichè questo non deve fare altro che introdurre nella busta una scheda.

Del suffragio femminile si sono occupati varii oratori.

Dice che dare il voto politico alle donne sarebbe seguire un ordine assolutamente illogico.

Bisogna modificare la legislazione civile per dare alla donna nella famiglia la posizione che le spetta; poi si potrà darle la rappresentanza amministrativa, e infine il voto politico potrà essere il coronamento di un edificio di elevazione intellettuale della donna. (Bravo).

Il senatore Garofalo disse che le donne sono le sole che siano agitate per avere il voto. Se l' oratore dovesse scegliere, non sceglierebbe mai le agitate per dar loro il voto politico. (Viva ilarità).

Al senatore Maurigi, che ha sostenuto la pluralità e la obbligatorietà del voto, osserva che la obbligatorietà implicherebbe una sanzione penale, praticamente inapplicabile ad una moltitudine che potrebbe essere grande di elettori; e quanto alla pluralità del voto la realtà delle cose insegna che ciascuno dispone di tanti voti quanto è il suo valore intellettuale, morale ed economico.

L' onor. Franchetti ricordò una parte sostanziale del disegno di legge, che ha suscitato le maggiori ostilità, quella relativa alla influenza che la estensione del voto agli analfabeti avrà sulle plebi rurali del Mezzogiorno.

L'oratore crede che la estensione del voto sarà redentrice per quelle plebi e le libererà dalle camarille locali, che sono per esse un vero disastro.

Il senatore Carafa D' Andria trovò una contraddizione in questo, che mentre il Governo con tutta una legislazione sociale, difende il proletario, considerandolo quasi come un minorenne, gli concede poi col voto la partecipazione alla sovranità.

È innegabile che, anche dopo ottenuto il voto politico, il proletario rimarrà inferiore alle classi più agiate della popolazione, ma non è men vero che queste hanno il dovere di curarne il benessere ed il progresso morale.

Dal modo come l' Italia saprà educare e migliorare il suo proletariato, dipenderà l'avvenire del paese. (Applausi vivissimi e generali; molti senatori si congratulano con l'oratore).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

TORRIGIANI FILIPPO, relatore. Rileva che la maggior parte degli oratori si sono mostrati favorevoli alla estensione del voto agli analfabeti, dagli onorevoli Arcoleo, Faldella, Bensa, Beneventano, Parpaglia, Franchetti, Rolandi-Ricci, al senatore Finali, il quale ha avuto la fortuna di assistere ai lavori legislativi del Parlamento italiano, durante tutto il periodo che ha preparato la presente grandezza dell' Italia.

Dice che gli argomenti dei contrari all'estensione del voto agli analfabeti, non hanno cambiato in nulla l'opinione della maggioranza dell' ufficio centrale, il quale non teme le catastrofiche conseguenze a cui taluno ha accennato, ma crede invece che il partito liberale saprà organizzare le masse e sviluppare in esse l'amore alla cosa pubblica.

Che le masse abbiano questo sentimento in più larga misura di quel che comunemente si creda, si sono avute recentemente molte ragioni per persuadersene; e quanto sia alto il sentimento del dovere e della patria nel nostro proletariato, si vede dalle lettere che i soldati dall' Africa scrivono ai genitori, nelle quali questo sentimento vibra altamente.

Pensando a quello che i nostri soldati sono divenuti per l'affetto dei superiori, che hanno saputo tradurre i contadini in eroi, tutto fa credere che se il partito liberale saprà organizzare le masse, le potrà dirigere nell'interesse dello Stato e della grandezza della nazione.

Accenna allo studio accurato che l' ufficio centrale ha fatto della parte procedurale del disegno di legge, e dice che su molte questioni l' ufficio centrale si divise in due parti eguali.

Quindi non è in grado di portare innanzi al Senato su qualche punto principale, come quello che si riferisce alla scheda per la votazione, una proposta dell' Ufficio centrale.

Osserva che il Governo presentò alla Camera dei deputati un disegno di riforma elettorale accuratamente studiato e completo e, cosa insolita, scritto in buon italiano.

Secondo quel disegno di legge, le candidature si dovevano porre otto giorni prima delle elezioni, e si stabiliva che chi non si era portato candidato in tempo, non poteva più presentarsi, e che i seggi dovevano preparare le schede in modo che, o per mezzo di numeri o per mezzo di colori, l'analfabeta potesse conoscere quale era quella che si riferiva al candidato da lui prescelto.

Ma questa disposizione fu modificata alla Camera per ragioni che l'oratore ricorda al Senato, leggendo un passo della relazione della Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Allora si venne al sistema quale è contenuto nel disegno di legge, di cui enumera gl'inconvenienti e ricorda che l' Ufficio centrale ha proposto ad esso una modificazione, della quale si tratterà nella discussione degli articoli.

E parla della questione dei presidenti e dei vicepresidenti dei seggi, che potranno essere magistrati o potranno appartenere a varie altre categorie di cittadini, tra le quali gli ufficiali in congedo o in posizione ausiliaria, ad esclusione di quelli che abbiano grado inferiore a capitano. Questa esclusione non sembra giustificata, e accenna alle ragioni per le quali si dovrebbe togliere.

Tratta poi l'altra questione gravissima dell'aver tolto il voto ai presidenti ed ai vicepresidenti dei seggi. In tal modo si viene a negare il diritto elettorale a 40 mila cittadini.

Rileva che togliendo il voto ai presidenti e ai vicepresidenti dei seggi, si è obbedito al concetto di assicurare l'imparzialità assoluta della presidenza del seggio. Nè si vede in che modo si potrebbe risolvere la questione, dal momento che il Presidente del Consiglio ha escluso il voto per delegazione.

Di altre questioni, come quella relativa agli ammoniti, parlerà nella discussione degli articoli.

Quanto alla indennità parlamentare non ha nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio.

Il Senato si riserva di provvedere in relazione all'art. 61 dello

Statuto, all'art. 11 della legge elettorale e alla legge del bilancio.

Per ciò che si riferisce a qualche modificazione che l'Ufficio centrale ha proposto nella parte procedurale del disegno di legge, se ne farà oggetto di esame quando verranno in discussione gli articoli.

Concludendo dice che l'on. Giolitti lega il suo nome ad una legge che non solo è una riforma importante, ma apre una nuova èra al paese.

L'on. Giolitti possiede alte qualità di uomo di Stato, e l'oratore, che entrò alla Camera dei deputati nello stesso giorno insieme con lui, ha potuto seguirlo nel cammino ascensionale politico che ha percorso.

Nè partigiano, nè oppositore dell'on. Giolitti, parla con perfetta obbiettività.

L'on. Giolitti oltre ad essere un uomo dotato di alte qualità politiche, è anche fortunato, perchè a lui tutto riesce.

Ora la fortuna è un coefficiente che ha grande valore anche per un uomo di Stato.

Augura pertanto che la riforma proposta dall'on. Giolitti abbia gli effetti che tutti desiderano e sia incentivo a togliere l'analfabetismo; augura che la legge, inspirando alle classi lavoratrici il senso della responsabilità di Governo, le diriga a quei fini ai quali ieri accennò il senatore Franchetti.

A questo patto egli trae lieti e prosperi sensi di fede nell'avvenire della patria. (Applausi vivissimi; congratulazioni).

Presentazione di relazioni.

PETRELLA. Presenta la relazione al disegno di legge:

Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario.

CUZZI. Presenta la relazione al disegno di legge sugli ufficiali giudiziari e impiegati degli archivi notarili.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato,

« Considerando che il riferimento delle norme sull'elettorato politico all'elettorato amministrativo, fatto in termini generici dall'articolo 13, impone che siano opportunamente coordinati i due istituti secondo la diversa natura e finalità loro;

« Invita il Governo a presentare in tempo utile l'occorrente disegno di legge, perchè le elezioni amministrative del 1914 si facciano coi nuovi ordinamenti ».

Chiede se questo ordine del giorno debba porsi in votazione quando si verrà all'art. 13.

MELODIA, presidente dell'Ufficio centrale. Osserva che bisogna votarlo come conclusione della discussione generale, perchè altrimenti parrebbe un emendamento all'art. 13.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dice che bisogna votare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale come chiusura della discussione generale, perchè riflette uno dei principî fondamentali del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno dell'ufficio centrale. (Approvato).

Dà lettura del seguente ordine del giorno:

« Il Senato approvando i concetti informatori della legge e udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Firmati: Parpaglia - Albertoni - Mangiagalli - Caldesi - Fano - Garavetti - Cadenazzi - Castiglioni - Maragliano - Cavalli - Bettoni - Gorio - Vischi.

Annunzia poi che è stato chiesto l'appello nominale sopra questo ordine del giorno dai senatori: Bettoni - Albertoni - Mangiagalli - Caldesi - Fano - Garavetti - Castiglioni - Cadenazzi - Lagasi - Maragliano - Lustig - Vischi - Cavalli - Gorio - Rolandi-Ricci - Gatti-Casazza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiara di accettare l'ordine del giorno.

Taverna, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione di questo ordine del giorno.

Presentazione di relazione.

BERTETTI. Presenta la relazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato di votazione per appello nominale, sull'ordine del giorno proposto dai senatori Parpaglia ed altri:

Votanti 154
Favorevoli 135
Contrari 19

(Il Senato approva).

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza:

Votanti 165
Favorevoli 156
Contrari 9

(Il Senato approva).

Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea:

Votanti 165
Favorevoli 154
Contrari 11

(Il Senato approva).

Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra:

Votanti 165
Favorevoli. 156
Contrari. 9

(Il Senato approva).

Sistemazione dei locali della Regia scuola normale di San Pietro al Natisone:

Votanti 165
Favorevoli 155
Contrari 10

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912:

Votanti 165
Favorevoli. 154
Contrari. 11

(Il Senato approva).

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova:

Votanti 165
Favorevoli 154
Contrari 11

(Il Senato approva).

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa:

Votanti 165
Favorevoli 150
Contrari 15

(Il Senato approva).

La seduta termina alle ore 18.40.

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa estera è gravemente compresa della rivolta albanese che reca l'estremo colpo al Governo dei giovani turchi.

La solita stampa di Costantinopoli aveva tentato il vieto giuochetto delle menzogne, negando i nuovi fatti dell'insurrezione albanese e ciò che è peggio delle defezioni dei soldati turchi.

Ma la menzogna non valse stavolta neppure ad attenuare l'effetto della verità.

Il ministro della guerra, vedendosi impotente contro la minacciosa situazione, ha rassegnato le dimissioni, perciò il caos governativo turco ha raggiunto il colmo.

Riprodurre tutti i dispacci che provengono dall'estero sulla situazione interna turca non ci è dato; ci limitiamo pertanto ai più salienti.

Monastir, 26. — Il numero degli insorti fra le truppe aumenta e comprende attualmente venti ufficiali tra cui quattro ufficiali superiori e circa mille soldati. Il capitano Tajar Bey loro capo, che fu compagno di armi di Enver bey negli avvenimenti del 1902, è ora nemico giurato del Comitato Unione e Progresso. Egli ha creato un partito detto « Partito dei patriotti » che ha ramificazioni nelle guarnigioni della Rumulia.

Ecco i suoi desiderata: dimissioni del ministero, scioglimento della Camera, nuove elezioni, tenendo conto dei vari elementi etnici.

Gli insorti hanno portato con loro armi, munizioni e mitragliatrici e circa ventimila franchi, presi nella cassa della guarnigione.

Il generale che compie l'inchiesta segnala al Governo la gravità della situazione.

Un battaglione che scortava un convoglio di munizioni e di mille fucili Mauser è stato attaccato dagli albanesi nella regione di Mati. Tre ufficiali e una trentina di soldati sono rimasti uccisi e gli altri fatti prigionieri. Gli insorti hanno portato seco munizioni ed armi.

Queste notizie hanno prodotto una penosa e profonda impressione.

Costantinopoli, 27. — Nei circoli ufficiosi si dice che la voce secondo la quale 4 battaglioni della regione di Monastir avrebbero disertato non è confermata. Essi confermano che finora hanno disertato a Monastir quattro ufficiali e 180 soldati; a Perlepé due ufficiali e 35 soldati; a Ochrida due ufficiali e 25 soldati. La voce del richiamo del comandante del corpo d'armata di Monastir non è confermata. I disertori chiedono un mutamento di Governo, eccettuato il ministro dell'interno, e lo scioglimento e l'epurazione del Comitato giovane turco. Secondo le voci che corrono il Comitato sarebbe disposto a sacrificare in parte il Gabinetto, ma non a sciogliere la Camera.

Nel Governo vi sono due correnti: una parte dei ministri e specialmente il ministro dell'interno è favorevole ad una soluzione conciliante; gli altri ministri sono favorevoli ad una repressione severa.

Atene, 27. — Si ha da Costantinopoli:

Le notizie qui giunte dall'Albania sono gravissime. Quattro battaglioni turchi sono stati circondati dagli albanesi al nord di Uskub e vengono tenuti in ostaggio. Gli insorti chiedono le dimissioni del Gabinetto Said pascià e le nuove elezioni. Anche nell'Albania meridionale, finora tranquilla, è scoppiata la rivolta. Ad Alessio un convoglio di regolari turchi è stato assalito e gli insorti hanno fatto numerosi prigionieri.

Malgrado che il Governo affetti ottimismo, gli avvenimenti in Albania e principalmente quelli di Monastir hanno prodotta una profonda impressione nei circoli ufficiali e nella popolazione. Il numero degli ufficiali e dei soldati rivoltosi a Monastir, Dibra e Perlepè è molto più grande di quello confessato dal Governo.

Berlino, 27. — Un dispaccio da Costantinopoli al *Lokal Anzeiger* dice che il ministro dell'interno, dopo ricevute le ultime notizie dell'Albania, si è recato a trovare il gran visir Said pascià, al quale ha annunziato che la rivolta militare prende, come avvenne or sono quattro anni, proporzioni pericolosissime. Numerosi ufficiali si sono rifugiati sulle montagne. Said pascià ha dichiarato che crede suo dovere ritirarsi perchè conviene non aggiungere alla guerra all'estero le discordie intestine.

Said pascià ha mantenuto le sue dimissioni, sebbene il ministro dell'interno gli abbia detto che, anzichè opporsi alla rivoluzione, farebbe causa comune con essa se egli si dimettesse in questo momento.

Giungono continuamente alla Porta nuovi dispacci che annunziano che la rivolta si estende.

Vienna, 27. — La *Neue Freie Presse* pubblica una intervista del suo corrispondente a Costantinopoli col ministro della guerra turco, Mahmud Chefket pascià. Questi dice che effettivamente 12 ufficiali e 71 soldati si sono ammutinati rifugiandosi colle armi sulle montagne. Tutti gli ammutinati sono albanesi. Il ministro soggiunge che gli ufficiali insorti indussero i soldati a seguirli, affermando che il Governo aveva venduto la Turchia europea ad una potenza estera. Tutte le altre informazioni sulla rivolta sono false od esagerate. Il popolo albanese è patriottico.

Il ministro della guerra smentisce pure categoricamente la voce che sia avvenuto un ammutinamento nella flotta turca ancorata nei Dardanelli.

Costantinopoli, 28. — Un comunicato ufficiale smentisce le voci che Monastir sia circondata dagli insorti e che 19 battaglioni siano passati agli insorti. La Porta cerca di diffondere notizie tendenti a diminuire la gravità dei fatti e afferma che uno degli ufficiali insorti è stato arrestato.

Costantinopoli, 28. — Quantunque le notizie ufficiali manchino, la situazione a Monastir è considerata generalmente come grave. Il Governo spedisce truppe sul luogo.

Il Comitato segreto provoca un'agitazione contro il Governo e reclama le dimissioni del Gabinetto, nuove elezioni della Camera e la messa in istato di accusa dei membri del gabinetto presieduto da Hakki pascià, responsabile della guerra con l'Italia e della mancanza di una preparazione militare a Tripoli.

Corre voce che Ali pascia, ex-ministro della polizia, sia stato nominato comandante delle truppe concentrate a Smirne, in sostituzione di Abdullah pascià, richiamato in seguito all'agitazione verificatasi fra le truppe.

Salonicco, 28. — Il ministro dell'interno ha fatto annunziare agli arnauti di Dobra, Matie e Kalice, che il Governo cesserà prossimamente di riscuotere le nuove imposte e che essi debbono vedere in tale misura una prova di indulgenza da parte del Sultano. La situazione di Monastir non è cambiata.

Il Governo cerca di procedere a negoziati per tentare un accordo.

Il comandante la piazza di Costantinopoli, che gode una grande influenza presso gli arnauti, si recherà a tale scopo a Monastir.

Salonicco, 28. — L'ispettore generale Zokki, inviato a Monastir per fare un'inchiesta sulla sollevazione militare, é giunto ieri a Salonicco e ripartirà per Costantinopoli per esporre la situazione al Governo.

Egli consiglierà di dare soddisfazione ai ribelli, chiedendo le dimissioni di Djavid bey, Talaat bey e Hedji Adil, ministri rispettivamente delle finanze, delle poste e dell'interno; consiglierà inoltre di mettere in pensione o cambiare di guarnigione varî ufficiali superiori dei corpi d'armata della Rumelia.

Le notizie dall'Albania sono gravissime. Si crede che i rivoltosi attaccheranno prossimamente Mitrovitza e Giacova con l'aiuto dei malissori.

Vienna, 27. — Il *Deutsches Volksblatt* pubblica un articolo contenente informazioni di fonte diplomatica, nel quale dichiara che la sedizione avvenuta nell'esercito turco è pericolosissima, specialmente nel momento in cui la Turchia si trova coinvolta in una grave guerra con una potenza straniera.

Si tratta senza dubbio di un'agitazione nazionale albanese. La Giovane Turchia deve molto agli albanesi, ma li ha ricompensati poco. È interesse vitale della nuova Turchia creare una situazione stabile, non soltanto nella Macedonia, ma anche nell'Albania.

***

La calma al Marocco non ha rappresentato che un breve armistizio. Gli ultimi dispacci segnalano nuovi conflitti non tanto deplorevoli per sè stessi quanto perchè sono la dimostrazione della permanente rivolta marocchina. In proposito un dispaccio da Tangeri, 27, narra:

Il generale Gouraud ha fatto una sortita il 22 corr. contro un grosso gruppo di ribelli stabiliti a 10 km. a nord dell'accampamento francese e comprendente gli hayana e alcuni djebala. Le truppe francesi hanno cacciato il nemico di balza in balza ed hanno disperso alcuni gruppi di cavalieri Ouarains. Il generale Dalbez è stato attaccato nel suo accampamento di Yfran il 21 corr, alle 11 di sera da un gruppo di nemici inviato da Sidi Aho.

Un'accanita offensiva è stata iniziata il 22 corr., alle 5 del mattino. Un gruppo di mobili ha inseguito i dissidenti che si sono ritirati con gravi perdite. I francesi hanno avuto quattro morti e sei feriti.

Il 25, in seguito al successo riportato dalla colonna del generale Gouraud ed alle perdite considerevoli subite dal nemico, sono avvenute altre sottomissioni.

***

Intorno alla lotta per l'elezione presidenziale degli Stati Uniti Nord americani si hanno queste notizie:

Baltimora, 27. — I rappresentanti di Roosevelt hanno conferito con Bryan e sono poi partiti. Altri partigiani di Roosevelt restano qua ad osservare gli avvenimenti, per il caso in cui avvenisse una scissione fra i democratici

Chicago, 27. — Numerosi viaggiatori dei treni dei sobborghi recano coccarde sulle quali sono uniti i nomi di Roosevelt e di Bryan.

Al Comitato progressista si dichiara che non si farebbe alcuna obbiezione ad un compromesso per il quale Roosevelt fosse candidato alla presidenza e Bryan alla vicepresidenza.

Baltimora, 27, — Malgrado le ovazioni fatte a Bryan, tutti ritengono che i due soli candidati democratici alla presidenza della Repubblica saranno Champ Clark e Wilson.

DIARIO DELLA GUERRA

Notizie ed informazioni.

Atene, 28. — L'*Agenzia di Atene* pubblica: Il Comitato giovine turco e il Governo ottomano consigliano replicatamente ai giornali turchi di cessare la campagna contro le popolazioni dell'Egeo e soprattutto le loro minaccie di rappresaglie, perchè tali pubblicazioni influiscono sull'opinione pubblica europea e sulle Potenze a favore della popolazione dell'Egeo.

La popolazione di Pityos, grosso borgo dell'isola di Chio, è stata forzata ad espatriare a causa delle esazioni e dei cattivi trattamenti da parte delle autorità turche.

Dispacci da Chio recano che i turchi impediscono al metropolita di corrispondere in lingua greca con le autorità, quantunque l'uso del greco esista fino dall'epoca della conquista turca. Ciò indica la persistenza delle tendenze turche di voler distruggere i privilegi della nazionalità ellenica.

Il Valì di Smirno ha sospeso il giornale greco *Nea Smirne* per avere qualificato i Senussi come sanguinari.

Costantinopoli, 27. — Mandano da Tripoli al *Tanin* che i turchi e gli arabi terrorizzati dalle bombe lanciate dagli aeroplani italiani scavano caverne per potervisi rifugiare.

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. il duca d'Aosta e il duca degli Abruzzi giunsero iersera alle 17,45, da Napoli, a Roma, ripartendo uno per Milano alle 18,15 e l'altro per Torino alle 21.

La Missione danese. — Oggi, alle 18,30, giunse a Roma la Missione speciale di Cristiano V, Re di Danimarca, per annunziare al Re d'Italia, l'avvento al trono del nuovo Sovrano.

La Missione è composta dal conte Rahen-Levetz inviato straordinario e dal signor Luttichan, gran cacciatore di Corte.

Venne ricevuta alla stazione da un aiutante di S. M. il Re, in berline di gala e accompagnata all'Excelsior, ove prese alloggio.

Gli ascari a Roma. — La giornata di ieri, come già accennammo, è stata per i valorosi ospiti eritrei una ininterrotta serie di manifestazioni d'affetto da parte della popolazione romana e di emozioni che resteranno per essi indimenticabili.

Alle 8, nel cortile dello spedale militare al Celio, S. E. il ministro Spingardi, passò in rivista gli Ascari nel grande cortile.

Il ministro si intrattenne con grande affabilità coi bravi soldati ai quali strinse la mano e chiese notizie dei combattimenti e delle ferite in questi riportate.

Gli ascari rispondevano commossi, in posizione di attenti, malgrado la famigliarità con cui loro parlava S. E.

Verso le 9,30, guidati dal tenente Mariani, si recarono negli automobili militari al Gianicolo, dove si entusiasmarono alla narrazione delle glorie garibaldine e salutarono togliendosi il fez, la radiosa figura dell'eroe.

Lasciato il Gianicolo, tutti compresi d'ammirazione, vennero condotti al monumento a Vittorio Emanuele, ove si trattennero quasi un'ora, ammirandone la maestosità e seguendo con religiosa attenzione la patriottica illustrazione che ne faceva il tenente Mariani.

Ritornati verso le 11 al Celio per la colazione, riuscirono recandosi al Giardino zoologico e alla Basilica di San Pietro.

Dovunque vennero fatti oggetto a cordialità da parte della cittadinanza.

Le monete di bronzo. — L'intendenza di finanza di Roma comunica:

« Il ministro del tesoro ad evitare inconvenienti più volte rilevati e sui quali è stata richiamata l'attenzione dell'autorità governativa per tutelare il decoro della nostra moneta nazionale e gli interessi della circolazione e della pubblica buona fede, è venuto nella determinazione di togliere dalla circolazione le monete di bronzo sfregiate o comunque deturpate o logorate.

A tale scopo con circolare in data 17 giugno corr. ha disposto che dalle sezioni di tesoreria provinciale sia eseguito ad ogni richiesta il cambio delle suddette monete, le quali non dovranno più essere messe in circolazione, ma saranno a suo tempo inviate alla zecca per la riconiazione.

Il cambio e ritiro delle ripetute monete, sarà effettuato fino al giorno 31 dicembre del corrente anno 1912, dopo il quale termine le monete di bronzo sfregiate che ancora rimanessero in circola-

zione, non saranno più accettate dalle pubbliche casse dello Stato ».

Istituto coloniale. — Come è noto l'Istituto coloniale sedente in Roma, ha organizzato per diverse colonie e centri d'italianità all'estero dei Comitati a base prevalentemente parlamentare diretti a mantenere vivi ed operosi rapporti intellettuali, morali ed economici con le nostre colonie, per studiare e riconoscere i loro bisogni, per patrocinare i loro voti e le loro aspirazioni presso gli organi centrali di Governo.

Ieri il presidente ha riunito presso l'Istituto coloniale i membri di tali Comitati, per presenziare la nuova inaugurazione ed esporre i criteri in base ai quali dovrà svolgere la sua azione.

L'Esposizione di Belle arti. — Alla presenza dei componenti la presidenza e la segreteria della Società amatori e cultori di Belle arti di Roma, è stato sorteggiato il numero a cui per programma spetta il premio di lire mille da impiegarsi nell'acquisto di una o più opere esposte da soci.

Questo numero è: centoquindici (115).

Il possessore del tagliando contrassegnato da un numero eguale a quello estratto dovrà presentarsi entro cinque giorni da oggi al palazzo di via Nazionale per accampare il suo diritto. Passato questo termine la Società si terrà libera da ogni impegno e da ogni responsabilità riguardo al premio suaccennato,

Marina mercantile. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd sabaudo, ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — Il *Tommaso di Savoja*, idem, è partito da Las Palmas per Barcellona e Genova. — Il *Barbarigo*, della Società veneziana, è partito da Bombay per Colombo e Calcutta.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TOLONE, 27. — Il tenente di vascello Guyot è morto all'ospedale di Saint Mandrier in seguito alle ferite riportate nell' accidente della corazzata *Michelet*.

Altre due vittime sono in uno stato disperato.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati* (Seduta antimeridiana). — Si continua la discussione degli articoli del bilancio della guerra.

Il ministro della guerra Millerand, rispondendo a vari oratori, afferma che egli si preoccupa costantemente della sicurezza degli aviatori. Soggiunge che Kirsheuer, direttore dell'aviazione militare, fa tutto il possibile per attenuarne i pericoli. I coefficienti di sicurazza sono stati centuplicati: dal 1910 le cadute sono diminuite della metà. Infine tutte le precauzioni desiderabili sono state prese per il reclutamento degli aviatori, dei quali molti divengono maestri (Applausi).

BUDAPEST, 27. — *Camera dei deputati.* — Prima di togliere la seduta il presidente, conte Tisza, pronuncia un discorso nel quale rileva l'attività così piena di avvenimenti della Camera e dice che gli eccessi dell'ostruzionismo furono essi stessi rimedio dell'ostruzionismo.

I deputati, dice il conte Tisza, possono entrare in vacanze col sicuro sentimento di aver reso grandi servigi agli interessi compromessi della nazione.

Questo grande successo non potè essere raggiunto senza viva lotta.

Il presidente spera che nel prossimo autunno la Camera troverà tutte le condizioni per svolgere una feconda attività parlamentare, di cui la nazione ungherese ha urgente necessità.

La seduta è tolta tra grida di Eljen all'indirizzo del conte Tisza.

TOLONE, 27. — Tre dei feriti nell'accidente avvenuto ieri a bordo della corazzata *Jules Michelet*, sono morti.

BUDAPEST, 27. — Il Parlamento è stato aggiornato, con rescritto reale, al 17 settembre.

Il rescritto è stato letto alla Camera dei deputati fra grida di: « Viva il Re! ».

L'opposizione non assisteva alla seduta.

PARIGI, 27. — Nel Consiglio di Gabinetto il ministro del commercio ha comunicato che gli armatori, eccetto la Compagnia delle Messageries Maritimes non accettano le proposte di arbitrato fatte dal Governo.

Il ministro dell'interno, Steeg, chiederà agli iscritti marittimi se essi accettano la proposta di arbitrato limitata alla sola Compagnia che non l'ha respinta.

TOLONE, 27. — Uno dei feriti nell'accidente avvenuto a bordo della corazzata *Jules Michelet* è morto e tre sono in stato disperato.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* — Brisson svolge un progetto di mozione invitante il Governo, in seguito allo sciopero degli inscritti marittimi, a sospendere il monopolio di bandiera tra la Francia e l'Algeria. Egli dice che il monopolio di bandiera in fatti favorisce le Compagnie francesi perchè esse sole hanno il diritto di trasportare le merci tra la Francia, l'Algeria, la Tunisia e la Corsica.

Il ministro del commercio David fa la storia dello sciopero in corso.

Egli espone le ragioni dell'intervento del Governo, soggiungendo che gli iscritti marittimi accettano l'arbitrato, ma gli armatori, eccettuata la Compagnia delle *Messageries Maritimes*, vi si rifiutano.

Malgrado tutto, il Governo non ha perduto ogni speranza di successo nell'arbitrato, anche con le altre Compagnie e crede che queste seguiranno l'esempio delle *Messageries Maritimes*.

Gli iscritti si trovano attualmente presso il ministro dell'interno Steeg, e le trattative continuano.

Dopo aver esposto le disposizioni date dal Governo, David parla della misura della sospensione del monopolio di bandiera, e dice: Lo faremo se sarà assolutamente necessario.

Concludendo chiede alla Camera di aver fiducia nel Governo.

Il presidente Deschanel dà lettura degli ordini del giorno.

Klotz chiede alla Camera di dare al Governo un voto unanime.

L'ordine del giorno Dariac-Puech, che approvava la condotta del Governo, raccoglie l'unanimità con 5(5 voti.

Si riprende quindi la discussione della legge sulle 10 ore di lavoro.

Domani continuerà la discussione del bilancio e quella delle interpellanze sul Marocco.

DLANDIFF (Paese di Galles), 27. — Durante la festa del Re e della Regina alla cattedrale, una suffragista si è precipitata verso Mac Kenna che accompagnava i Sovrani emettendo grida e scongiurando la Regina in favore della causa femminista. Essa è stato arrestata e malgrado la sua viva resistenza incarcerata.

Gli spettatori l'hanno fischiata.

VIENNA, 27. — La Camera dei signori ha approvato all'unanimità la legge militare.

VIENNA, 28. — L'Unione dei tedeschi nazionali, in seguito alla notizia della partenza per Praga del ministro dell'istruzione Hussarek alla scopo di prender parte alle feste del *Sokol*, ha espresso al Governo la sua categorica disapprovazione ed ha deciso nondimeno di votare il bilancio provvisorio, senza dare con ciò a tale voto carattere di fiducia.

I radicali tedeschi, rappresentanti una frazione dell'Unione, hanno deciso invece di respingere il bilancio provvisorio.

Nei circoli del Governo si assicura che il ministro dell'istruzione partirà per Praga per visitare soltanto le scuole superiori e che il

solo ministro dei lavori Trnka parteciperà alle feste del Sokol come rappresentante ufficiale del Governo.

Numerose notabilità straniere sono giunte a Praga per assistere alle feste slave.

LISBONA, 28. — La Camera dei deputati ha approvato la legge che punisce l'antimilitarismo e gli atti di antipatriottismo.

Durante la discussione del progetto è sorta fra alcuni deputati una vivace disputa, degenerata in uno scambio di pugni.

L'incidente è stato presto sedato.

ULTIME NOTIZIE DELLA GUERRA

Bu-Chemez, 27 (ore 21,30). — Questa mattina all'alba le nostre truppe, uscite improvvisamente dal campo trincerato di Bu-Chemez, assalirono violentemente le posizioni trincerate nemiche di fronte a Sedi Said.

Le colonne d'attacco, sostenute dal vigoroso fuoco delle nostre artiglierie, si lanciarono con impeto e con ardore impareggiabile sul nemico forte di oltre 6000 uomini, sloggiandolo dalle trincee, e costringendolo alla fuga.

Nelle trincee, così prese d'assalto, furono trovati mucchi di cadaveri, non meno di 500, di cui molti già da noi seppelliti.

Mentre con tanto successo si svolgeva questo attacco frontale, la nostra estrema destra, costituita da una colonna volante, veniva brillantemente condotta ad un attacco avvolgente ed a fondo fin dentro l'accampamento turco che veniva invaso e devastato.

Sono caduti in nostra mano anche parecchi prigionieri.

Le nostre perdite sono di diciotto morti; e di due ufficiali e 112 soldati feriti.

Le nostre truppe pernottano sulle posizioni conquistate, occupando le trincee nemiche.

Tripoli, 27 (ore 19). — Nessuna novità qui, ad Homs, a Bu-Sceifa, a Bengasi e Rodi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

27 giugno 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50,60
Il barometro a 0°, in millimetri	756.52
Termometro centigrado al nord	25.6
Tensione del vapore, in mm.	9.78
Umidità relativa, in centesimi	40
Vento, direzione	N
Velocità in km.	moderato
Stato del cielo.	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.6
Temperatura minima	17.6
Pioggia in mm.	—

27 giugno 1912.

In Europa: pressione massima di 768 sulla Francia, Svizzera e Baviera, minima di 757 sul Mar Nero; minimo secondario di 758 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito, fino a 4 mm. sulla Toscana; temperatura irregolarmente variata; piogge e temporali sul Veneto, Emilia, Marche, Umbria ed Abruzzo.

Barometro: massimo a 764 in Val Padana; minimo a 759 sul basso Adriatico.

Probabilità: venti settentrionali deboli o moderati; cielo vario al sud, con qualche pioggierella, prevalentemente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 giugno 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 26 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 8	18 6
Genova	sereno	calmo	25 4	20 3
Spezia	sereno	calmo	26 0	17 5
Cuneo	3/4 coperto	—	27 9	17 3
Torino	3/4 coperto	—	25 2	17 4
Alessandria	sereno	—	28 8	18 1
Novara	sereno	—	32 1	16 8
Domodossola	sereno	—	26 9	11 5
Pavia	sereno	—	29 4	13 7
Milano	sereno	—	29 9	17 9
Como	sereno	—	26 1	17 2
Sondrio	sereno	—	24 0	13 0
Bergamo	sereno	—	25 0	16 3
Brescia	sereno	—	—	—
Cremona	sereno	—	29 5	17 7
Mantova	sereno	—	28 0	17 8
Verona	1/2 coperto	—	27 6	15 4
Belluno	3/4 coperto	—	23 9	13 0
Udine	3/4 coperto	—	25 0	15 7
Treviso	3/4 coperto	—	28 4	17 6
Venezia	coperto	calmo	27 0	17 6
Padova	coperto	—	27 4	17 5
Rovigo	3/4 coperto	—	27 5	17 0
Piacenza	sereno	—	27 8	15 4
Parma	sereno	—	27 3	17 7
Reggio Emilia	sereno	—	27 4	18 0
Modena	1/4 coperto	—	26 9	17 9
Ferrara	1/4 coperto	—	27 0	16 5
Bologna	1/4 coperto	—	26 6	20 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	25 2	15 8
Pesaro	coperto	calmo	25 5	17 0
Ancona	coperto	calmo	23 6	17 5
Urbino	coperto	—	21 4	13 4
Macerata	coperto	—	23 4	14 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	25 0	14 8
Camerino	coperto	—	22 0	12 0
Lucca	sereno	—	27 2	15 5
Pisa	sereno	—	26 4	17 5
Livorno	sereno	calmo	26 6	17 0
Firenze	sereno	—	29 8	15 7
Arezzo	1/4 coperto	—	28 2	15 0
Siena	1/4 coperto	—	26 6	14 8
Grosseto	sereno	—	30 5	16 0
Roma	sereno	—	27 2	17 6
Teramo	coperto	—	27 0	14 2
Chieti	coperto	—	23 6	13 8
Aquila	1/4 coperto	—	24 9	14 4
Agnone	3/4 coperto	—	23 2	12 2
Foggia	3/4 coperto	—	24 8	15 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	23 6	18 4
Lecce	1/2 coperto	—	26 0	17 4
Caserta	3/4 coperto	—	29 2	17 8
Napoli	coperto	calmo	26 5	19 5
Benevento	3/4 coperto	—	27 9	16 4
Avellino	3/4 coperto	—	25 2	13 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	21 2	15 1
Cosenza	sereno	—	28 0	17 8
Tiriolo	coperto	—	21 7	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	23 8	20 2
Palermo	sereno	legg. mosso	27 0	15 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 3	18 1
Caltanissetta	sereno	—	25 0	21 0
Messina	1/4 coperto	calmo	25 0	20 0
Catania	sereno	calmo	28 2	19 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	27 0	19 9
Cagliari	1/4 coperto	mosso	30 0	12 0
Sassari	1/2 coperto	—	23 4	15 5

Direttore: G. B. BALLESIO   Tipografia delle Mantellate.   TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.